

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2009

Aosta – Marzo 2010

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2009 dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché al Presidente del Consiglio comunale di Aosta, ai Sindaci dei Comuni convenzionati (Allein, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Charvensod, Châtillon, Cogne, Doues, Étroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-Saint-Jean, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, Montjovet, Perloz, Pollein, Pontey, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Sarre, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrès e Villeneuve) ed ai Presidenti delle Comunità montane convenzionate (Valdigne–Mont Blanc, Grand Paradis, Grand Combin, Mont Emilius, Monte Cervino e Walser–Alta Valle del Lys) secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni.

*Il Difensore civico
Flavio Curto*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

Tel. 0165-238868 / 262214

Fax 0165-32690

E-mail: difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

Sito internet www.consiglio.regione.vda.it

nella sezione Difensore civico

ALLEGATO 7 – Elenco attività complementari.	143
ALLEGATO 8 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	148
ALLEGATO 9 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.....	162
ALLEGATO 10 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	163
ALLEGATO 11 – Comuni convenzionati.	166
1 – Comune di Allein	166
2 – Comune di Aosta	166
3 – Comune di Arvier.....	170
4 – Comune di Avise.....	170
5 – Comune di Aymavilles.....	170
6 – Comune di Brissogne	171
7 – Comune di Brusson	172
8 – Comune di Charvensod	172
9 – Comune di Châtillon	172
10 – Comune di Cogne.....	173
11 – Comune di Doues	173
12 – Comune di Étroubles	173
13 – Comune di Fénis.....	174
14 – Comune di Fontainemore	174
15 – Comune di Gaby.....	174
16 – Comune di Gignod	174
17 – Comune di Gressan	174
18 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	175
19 – Comune di Introd.....	175
20 – Comune di Issime.....	175
21 – Comune di Issogne	175
22 – Comune di Jovençon	176
23 – Comune di Montjovet.....	176
24 – Comune di Perloz	176
25 – Comune di Pollein.....	176
26 – Comune di Pontey	176
27 – Comune di Quart	177
28 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	177
29 – Comune di Roisan	178
30 – Comune di Saint-Christophe	178
31 – Comune di Saint-Nicolas.....	178
32 – Comune di Saint-Oyen	179
33 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	179
34 – Comune di Sarre.....	179
35 – Comune di Valgrisenche	179
36 – Comune di Valpelline.....	180
37 – Comune di Valsavarenche.....	180
38 – Comune di Valtournenche.....	180
39 – Comune di Verrès.....	180
40 – Comune di Villeneuve.....	181

ALLEGATO 12 – Comunità montane convenzionate.....	182
1 – Comunità montana Grand Combin.....	182
2 – Comunità montana Grand Paradis.....	182
3 – Comunità montana Mont Emilius	182
4 – Comunità montana Monte Cervino	182
5 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	183
6 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	183
ALLEGATO 13 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	184
ALLEGATO 14 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.	188
ALLEGATO 15 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	189
ALLEGATO 16 – Questioni tra privati.	193

PRESENTAZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dell'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, rendiconta l'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2009.

Trattandosi della terza relazione annuale che sono chiamato a predisporre, dal momento che ho l'onore di rappresentare la difesa civica a livello regionale dal 22 gennaio 2007, essa segue l'impostazione delle precedenti, ormai sufficientemente collaudata, finalizzata non solo ad adempiere ad un obbligo formale di legge, ma anche a fornire contenuti ed elementi conoscitivi che possano costituire un'occasione di riflessione e di confronto.

In questa prospettiva, la prima parte della relazione inquadra l'attività istituzionale del Difensore civico nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che caratterizza la difesa civica nel suo complesso. Per non appesantire eccessivamente il testo mi sono limitato ad illustrare le più significative novità intervenute nel panorama nazionale ed a livello regionale, rinviando, per il resto, alle precedenti relazioni, ed a presentare brevemente, alla luce dell'esperienza acquisita, gli organismi associativi di cui è membro l'Ufficio valdostano che integrano le reti istituzionali di collegamento tra Difensori civici a livello internazionale, con lo scopo comune di contribuire a garantire la piena attuazione dei diritti nel rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e Cittadini.

Segue il consuntivo dell'attività precipua della difesa civica, ovvero l'esposizione ed il commento dei casi trattati, dai quali possono essere tratte anche indicazioni di carattere generale per il miglioramento dell'attività amministrativa e normativa, talora peraltro oggetto di separate proposte, corredati di semplici contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro, comparando anche, in presenza di dati omogenei, l'esercizio in esame con quelli che lo hanno preceduto.

La terza parte descrive, da un lato, l'organizzazione interna dell'Ufficio, e dall'altro, la restante attività svolta, ed in particolare i rapporti istituzionali esterni intrattenuti e le azioni di informazione e promozione condotte per diffondere la conoscenza del servizio.

La relazione termina con alcune sintetiche considerazioni sull'attività esercitata e sulle possibili iniziative da intraprendere per sviluppare ulteriormente la difesa civica nella nostra Regione.

Nel concludere la presentazione dell'attività svolta nel 2009, sento di dover ringraziare quanti hanno cooperato per mettermi in condizione di svolgere con efficacia il mandato affidatomi, a cominciare dai componenti dell'Ufficio del Difensore civico, per l'opera svolta con impegno e professionalità. Mi sia consentito, poi, un ringraziamento particolare al

Presidente del Consiglio Valle, per aver voluto assicurare sostegno, oltre che a questo Ufficio, all'Istituzione della difesa civica a livello nazionale nella sua veste di Vice Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ed ai Consigli dei Comuni di Brissogne, Gignod, Fontainemore e Montjovet, che nell'anno in corso hanno ritenuto opportuno beneficiare i propri amministrati istituendo il servizio di difesa civica locale, affidato in convenzione all'Ufficio regionale.

Flavio Curto

LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA

NEL PANORAMA NAZIONALE E NELL'AMBITO DELLE RETI DI COLLEGAMENTO TRA OMBUDSMEN

1. Il panorama nazionale della difesa civica.

Il Difensore civico, figura estranea alla nostra tradizione e mutuata da altri sistemi giuridici, non è ancora sufficientemente consolidato nella realtà italiana.

Le ragioni che hanno determinato l'incompleta attivazione nel nostro ordinamento degli organi della difesa civica sono essenzialmente due: la mancanza di una legge che disciplini organicamente la funzione, prevedendone l'obbligatorietà, in modo tale che ad ogni cittadino sia garantita la tutela del Difensore civico, indipendentemente dal territorio in cui vive e dall'Amministrazione con cui si rapporta, e l'assenza di un Difensore civico nazionale, che offra la protezione non giurisdizionale dei diritti e degli interessi nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Numerose sono state le proposte di legge presentate, anche nella legislatura in corso, per colmare le suddette lacune, ma tutte, compresa quella, di cui si è dato ampiamente conto nelle precedenti relazioni, elaborata dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome¹ (Allegato 3), giacciono sinora in Parlamento.

È invece purtroppo sopraggiunto il comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria dello Stato per il 2010), che prevede, in senso opposto, la soppressione della figura del Difensore civico comunale, sia pure a far tempo, secondo l'interpretazione più accreditata, dal rinnovo dei Consigli comunali (Allegato 2).

Siffatta previsione normativa, implicitamente giustificata in nome della necessità di ridurre la spesa pubblica, in un certo senso anticipa, finanche banalizzandola, una disposizione contenuta nel disegno di legge noto come Codice delle Autonomie, in virtù della quale alla soppressione del Difensore civico comunale si pone parzialmente rimedio attraverso la possibilità, riconosciuta ai Comuni, di attribuirne le funzioni, previo convenzionamento, al Difensore civico della rispettiva Provincia, che, in tal caso, assume la denominazione di Difensore civico territoriale.

Il dibattito è tuttora in corso, obiettandosi al riguardo da più parti che le pur condivisibili esigenze di razionalizzazione non possano certamente essere perseguite con la soppressione *tout court* del Difensore civico comunale, ma neppure mediante l'attribuzione eventuale

¹ Proposta di legge AC n. 1879 del 2 novembre 2006, nuovamente presentata nell'attuale legislatura (proposta di legge AC n. 1382 del 24 giugno 2008 *Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale*).

delle funzioni al Difensore civico della Provincia, dovendosi piuttosto procedere alla configurazione di un modello più articolato, nell'ambito del quale si possa quantomeno operare delle distinzioni in base al bacino di utenza servito dai Comuni.

In questa prospettiva, anche a non voler assumere quale punto di partenza l'obbligatorietà della funzione, ai Comuni dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di ricorrere al convenzionamento in orizzontale per creare un unico Ufficio di difesa civica razionalmente dimensionato, ricorrendo alternativamente a convenzioni, oltre che per l'utilizzo del Difensore civico provinciale o di altro Ente di livello intermedio, anche per avvalersi dell'Ufficio di Difesa civica regionale, come già previsto in alcune leggi regionali, tra cui quella della Valle d'Aosta, lasciando comunque liberi i centri più grandi di mantenere o istituire un proprio autonomo servizio.

Occorre comunque prendere atto che la tendenza è quella di depotenziare, a fronte di esigenze di risparmio che potrebbero essere altrimenti soddisfatte, la difesa civica, la cui forza rappresenta invece un indice significativo del livello di partecipazione democratica.

Per questa ragione, sarebbe opportuno che venisse avviata nelle competenti sedi istituzionali una riflessione di carattere generale, volta, piuttosto che all'individuazione di misure estemporanee dettate dalla contingenza, alla creazione di un sistema di difesa civica strutturato organicamente e fondato su principi di prossimità, obbligatorietà e indipendenza, consegnando in questo modo all'Istituto la dignità riconosciutagli nei Paesi democraticamente più avanzati.

Questa, almeno, è l'opinione del citato Coordinamento nazionale, che, anche al fine di stimolare un costruttivo confronto sullo stato attuale della difesa civica e di contribuire alla valorizzazione dell'Istituto, in attesa che intervengano le auspiccate riforme organiche ha promosso nell'anno in corso la costituzione di un nuovo organismo nazionale rappresentativo dell'intera difesa civica italiana.

Sul versante della legislazione delle Regioni, cui va ascritto il merito di avere introdotto e diffuso nel nostro ordinamento la difesa civica, sono invece intervenute in corso d'anno alcune novità di rilievo che, senza trascurare le ineludibili necessità di contenimento della spesa, concorrono a rafforzarne il ruolo.

Sulla scia della creazione, nel 2008, dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti degli adulti e dei bambini, da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche, che accorpa le funzioni di Difensore civico, Garante per l'infanzia e Garante dei detenuti, altre Regioni hanno infatti approvato provvedimenti normativi volti ad estendere le funzioni del Difensore civico a particolari categorie di soggetti, in controtendenza rispetto all'orientamento che

sembra prevalere a livello nazionale, peraltro comune ad altre Regioni², teso a privilegiare l'istituzione di Difensori civici di settore.

Così, la Provincia autonoma di Trento, con legge provinciale 11 febbraio 2009, n. 1, abrogando una legge che aveva istituito la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e modificando la legge sul Difensore civico, ha attribuito a quest'ultimo specifici compiti in materia di infanzia e adolescenza.

Analogamente la Regione Liguria, con l'articolo 55 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6, ha novellato la legge istitutiva del Difensore civico, stabilendo che al medesimo possono essere attribuite le funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituito nel 2006, con soluzione simile, sia pure relativamente ad altra figura, a quella già prescelta dalla Regione Lombardia, dove le funzioni del Garante dei detenuti sono attribuite, a norma dell'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8, al Difensore civico.

Su altro versante, la Toscana ha dettato una nuova disciplina del Difensore civico regionale, contenuta nella legge regionale 27 aprile 2009, n. 19, che abroga la precedente legge del 1994.

La nuova regolamentazione, che si propone, tra l'altro, di definire con maggiore esattezza l'ambito di intervento del Difensore civico in settori di particolare rilievo sociale e di sviluppare gli elementi evolutivi di questa figura, contiene specifiche disposizioni in materia di servizi pubblici, contenute nell'articolo 4, che, al comma 1, recita: *“Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della presente legge, della disciplina regionale in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione”*.

Appare utile evidenziare, al riguardo, che la citata previsione normativa risulta in sintonia con quanto si è avuto modo di rilevare nel corpo della relazione dell'attività svolta nel 2007, ossia che, per evitare che l'esternalizzazione di funzioni e servizi pubblici, tipica della nostra epoca, si traduca nella sottrazione di attività sostanzialmente amministrative al raggio di operatività della difesa civica, avrebbe potuto essere opportuno ritoccare la legge vigente, che assoggetta alla competenza del Difensore civico *“enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi”* (articolo 11, comma 1, legge regionale 17/2001), stabilendo che l'intervento del Difensore civico si esplica nei confronti di tutti i gestori di servizi pubblici, indipendentemente dalla loro natura giuridica o, ancor meglio, di tutti i soggetti privati preposti per legge, regolamento o convenzione all'esercizio di attività di cura degli interessi della collettività.

² La Regione Piemonte ha istituito, con legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, e, con legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

2. La difesa civica in Valle d'Aosta.

La soppressione del Difensore civico comunale disposta dalla legge finanziaria dello Stato, pur preoccupante, non ha avuto alcuna incidenza diretta nella nostra Regione, nella quale la difesa civica locale è integralmente rappresentata dall'Ufficio del Difensore civico regionale, di cui Comuni e Comunità montane possono avvalersi tramite apposita convenzione.

In corso d'anno hanno aderito al convenzionamento con il Consiglio Valle per l'utilizzo dell'Ufficio del Difensore civico regionale i Comuni di Brissogne, Gignod, Fontainemore e Montjovet.

Gli Enti locali convenzionati ammontano pertanto, al 31 dicembre 2009, a quarantasei, di cui quaranta Comuni e sei Comunità montane.

Il dato rende evidente che il modello previsto dal legislatore valdostano per coniugare prossimità della difesa civica ed efficienza e razionalità economica, in una realtà caratterizzata per la quasi totalità dalla presenza di centri di piccole dimensioni, ha incontrato il favore degli Enti locali, che in questo modo hanno potuto assicurare il servizio ai loro amministrati senza dispersione di risorse.

Per permettere al maggior numero possibile di valdostani di fruire – in una logica di parità di accesso al servizio – di un Istituto che rafforza la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini anche al livello istituzionale comunale e della Comunità montana, ma anche per mettere a disposizione degli amministratori locali uno strumento di facilitazione dei rapporti con i loro interlocutori, è sembrato peraltro opportuno sensibilizzare nuovamente gli Enti locali sui vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'organo regionale di difesa civica.

Gli effetti dell'attività promozionale, svolta congiuntamente da questo Ufficio e dalla Presidenza del Consiglio regionale, non hanno tardato a manifestarsi, tanto che altri sette Comuni ed una Comunità montana hanno successivamente deciso di optare per il convenzionamento, che deve ancora essere perfezionato.

Il risultato complessivamente raggiunto non costituisce soltanto un'ulteriore conferma della bontà del modello organizzativo prescelto, ma testimonia anche – sia consentito rilevarlo – l'apprezzamento ricevuto dall'operato dell'Ufficio regionale, concretamente teso a favorire la trasparenza e la partecipazione nelle relazioni tra Enti e cittadini, che acquista un significato ancora più pregnante considerando le difficoltà attualmente incontrate dall'Istituto a livello centrale.

Per altro verso, l'attribuzione da parte di alcune Regioni di nuove competenze al Difensore civico in ambiti del tutto particolari, di cui si è accennato nel paragrafo precedente, induce a sviluppare alcuni brevi rilievi.

La legge regionale vigente non attribuisce al Difensore civico compiti e prerogative specifiche a tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà personale e dei minori.

Il Difensore civico regionale è stato peraltro chiamato a far parte dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta, documento che si propone di favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

Per svolgere adeguatamente tale compito, che investe un settore certamente delicato e altamente specialistico, ho avvertito la necessità di partecipare ad iniziative formative e convegni, a seguito dei quali sono venuto a conoscenza della realtà carceraria nel suo complesso, apprendendo, in particolare, che la persona privata della libertà personale è sì titolare di diritti e garanzie, ma incontra grandi difficoltà nel renderli effettivi.

Questa è la ragione per cui alcuni Enti territoriali (Regioni, ma anche Province e Comuni) hanno ritenuto opportuno istituire il proprio Garante dei detenuti.

Il tema necessiterebbe di ben altra trattazione e comunque spetta alla politica valutare l'opportunità di assicurare una specifica tutela stragiudiziale a questa categoria di soggetti.

Basti qui rappresentare, oltre alla più completa disponibilità dell'Ufficio nel mettere a disposizione l'esperienza maturata e le conoscenze acquisite, che, laddove venisse ritenuto opportuno creare una siffatta figura di garanzia, l'eventuale scelta di estendere le funzioni del Difensore civico permetterebbe di ampliare le forme di tutela contenendo la spesa.

Analogo ragionamento potrebbe essere condotto, per finire, riguardo ai diritti dei fanciulli e degli adolescenti, la cui tutela è attualmente assicurata, a livello regionale, dall'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, che, per natura e posizione, ha evidentemente un ruolo diverso da quello di un organo di garanzia, generalista o settoriale che sia.

3. Le reti della difesa civica.

Già si è avuto modo di evidenziare, nelle precedenti relazioni, l'importanza della collaborazione tra Difensori civici per dare uniformità all'azione della difesa civica a livello nazionale ed europeo, soffermandosi sulle reti istituzionali di collegamento esistenti, in particolare sul Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome e sulla Rete europea dei Difensori civici, creata ad iniziativa del Mediatore europeo.

A livello internazionale, i Difensori civici (ed altri organi diversamente denominati con funzioni analoghe) cooperano anche attraverso organismi associativi di natura privatistica

aventi la finalità di contribuire a garantire la piena attuazione dei diritti nel rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e Cittadini.

Ad alcuni di essi, e segnatamente a quelli di cui ci si appresta a descrivere succintamente le caratteristiche e le principali iniziative, aderisce questo Difensore civico, che attribuisce una particolare rilevanza alla vita associativa dell'*Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la francophonie*, Ente caratterizzato da una comunanza linguistica fra i membri che facilita la cooperazione e lo scambio di esperienze, all'interno del quale la difesa civica italiana può essere rappresentata soltanto dall'Ufficio regionale della Valle d'Aosta.

A – L'Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la francophonie (A.O.M.F.).

Creata formalmente in occasione del Congresso di Nouakchott, il 20 maggio 1998, l'Associazione, che ha sede a Parigi presso l'Ufficio del *Médiateur de la République*, annovera attualmente oltre cinquanta membri.

Gli obiettivi principali di quest'Ente associativo sono: promuovere l'Istituto dell'*Ombudsman* o Mediatore nell'ambito dei Paesi francofoni; favorire la collaborazione professionale e la realizzazione di programmi di scambio di informazioni e di esperienze tra gli aderenti; sostenere studi e ricerche sul ruolo dell'*Ombudsman* e del Mediatore; formare il personale degli Istituti membri.

Negli ultimi anni l'*A.O.M.F.* ha rilanciato gli scambi tra i suoi membri e realizza vari progetti.

Particolare attenzione è dedicata alla formazione dei collaboratori degli Uffici di difesa civica, che viene assicurata attualmente mediante una convenzione di cooperazione e di partenariato stipulata con il Difensore civico del Marocco, con il patrocinio dell'*Organisation internationale de la francophonie (O.I.F.)*. La formazione, che sino al 2007 si svolgeva in *atelier* organizzati in concomitanza con le Assemblee generali degli associati, si realizza ora in sessioni autonome, che hanno luogo a Rabat, ed ha sinora riguardato vari temi, fra i quali il trattamento dei reclami e le tecniche di mediazione. Le quattro sessioni tenute, rivolte principalmente ai Paesi del Sud, hanno coinvolto anche Paesi dell'Europa centrale e dell'Est, mentre quelle venturose saranno estese ai collaboratori di tutti gli Uffici membri.

L'*A.O.M.F.* sta vagliando, insieme all'*O.I.F.*, la fattibilità di propri siti Internet ed Extranet, mediante i quali assicurare una migliore visibilità ed uno sviluppo degli scambi fra le Istituzioni associate.

L'Associazione può anche favorire programmi di cooperazione bilaterali, come quelli attuati dai Mediatori del Gran Ducato del Lussemburgo e della Regione vallona del Belgio per mettere a disposizione dei Mediatori africani un software di gestione dei reclami.

L'associazione organizza, con cadenza biennale, il Congresso e l'Assemblea generale degli associati.

Al VI° Congresso ordinario, tenutosi a Québec dal 7 al 9 settembre 2009, avente ad oggetto il tema generale *Le médiateur, le politique et la justice : vers une accessibilité équitable aux droits*, sono state sviluppate alcune problematiche, fra le quali *Le rôle du médiateur pour la promotion de la justice dans le contexte des défis politiques* e *Le rôle du médiateur pour la prévention de la judiciarisation*.

Nel corso della tavola rotonda dedicata a quest'ultimo argomento, l'Ufficio di difesa civica valdostana ha portato il suo contributo, illustrando le specificità dell'ordinamento italiano in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, settore nel quale, contrariamente a quanto avviene normalmente, sia in Italia che altrove, i termini per ricorrere in via giurisdizionale sono interrotti a seguito della presentazione al Difensore civico della richiesta di riesame del diniego.

B – L'Istituto europeo dell'Ombudsman (E.O.I.).

L'Istituto europeo dell'Ombudsman (E.O.I.), fondato nel 1988, è un'Associazione europea indipendente e senza fine di lucro, soggetta al diritto austriaco, con sede ad Innsbruck, cui aderiscono molti Difensori civici nazionali di Paesi europei, ma anche Difensori civici regionali e locali nonché esperti della materia.

Attualmente l'Associazione è regolata dallo Statuto adottato nel corso dell'Assemblea generale ordinaria tenutasi il 5 ottobre 2009 a Firenze.

Le finalità dell'E.O.I. sono:

- la divulgazione e la promozione dell'Istituto dell'*Ombudsman*;
- l'attività e la ricerca scientifica su questioni attinenti i diritti umani, la tutela dei cittadini e la figura dell'*Ombudsman*;
- il sostegno a istituzioni operanti nell'ambito di competenza dell'*Ombudsman* a livello locale, regionale e internazionale;
- la promozione di scambi di esperienze a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- lo svolgimento di un ruolo attivo nello sviluppo e nella promozione dei diritti sociali, economici e culturali;
- la collaborazione con istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguono identiche o analoghe finalità;
- la collaborazione con l'Alto Commissariato per i Diritti umani delle Nazioni unite, con il Commissariato per i Diritti umani del Consiglio d'Europa, con il Mediatore europeo e

con le altre istituzioni internazionali che hanno mandato di tutela e promozione dei diritti umani.

L'istituto ha promosso un progetto di comunicazione di tipo diffuso finalizzato a favorire un'accessibilità generalizzata alla sua attività, predisponendo un sito web e l'apertura della segreteria di coordinamento, oltre che ai soci, al pubblico.

Uno dei documenti più rilevanti elaborati dall'E.O.I. è certamente la *Carta internazionale del Difensore civico efficiente* (Allegato 4), che presenta una serie di regole che dovrebbero orientare le discipline normative dell'Istituzione.

C – L'Istituto internazionale dell'Ombudsman (I.O.I.).

L'Istituto internazionale dell'Ombudsman (I.O.I.), istituito nel 1978, è un Ente senza fini di lucro che ha avuto sede in Canada, presso la facoltà di Diritto dell'Università dell'Alberta. A seguito della decisione assunta dall'Assemblea generale nell'ambito del IX° Congresso dell'Associazione, svoltosi a Stoccolma il 6 giugno 2009, a decorrere dal 1° settembre 2009 l'I.O.I. ha sede a Vienna, presso l'Ufficio del *Volksanwaltschaft*, ovvero il Consiglio degli *Ombudsmen* d'Austria.

L'I.O.I. raggruppa Difensori civici di tutto il mondo, organizzati su base continentale nelle seguenti sezioni territoriali: Africa, Asia, Asia australe e pacifica, Europa, Caraibi ed America latina, America del Nord.

Questa organizzazione ha come obiettivi principali la promozione della difesa civica nel mondo, lo scambio di esperienze fra *Ombudsmen*, la diffusione di studi ed informazioni sull'azione del Difensore civico.

Con il trasferimento della segreteria in Austria, ha avuto avvio un nuovo corso, che permetterà all'organizzazione di continuare l'opera intrapresa nella regione, l'Europa, ove risiede la maggior parte dei suoi aderenti.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici adottati, finalizzati a contemperare l'esigenza di non tradire alcune caratteristiche fondamentali della difesa civica, ossia l'immediatezza e l'informalità degli interventi ed il contatto diretto con i cittadini, con quella di assicurare la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima, tanto a beneficio dei cittadini quanto delle Amministrazioni, sono stati illustrati compiutamente nella relazione relativa all'attività svolta nell'anno 2007, primo anno di gestione dell'attuale titolare del mandato di Difensore civico.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riporta il relativo paragrafo.

2. La metodologia seguita.

2.1. Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

2.2. La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore civico può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai

quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio di azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'accesso del soggetto che le ha presentate, indipendentemente dal fatto che si tratti di singoli o associati e dall'esistenza di eventuali cointeressati.

2.2. La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

2.4. La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'ente, sulla scorta di quanto recentemente consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2009 l'Ufficio ha trattato 383 casi, di cui 41 non conclusi nel 2008.

I casi non ancora conclusi ammontano a 32, di cui 1 aperto nel 2007, 7 nel 2008 e 24 nel 2009.


Il confronto con i dati riferiti ai due anni precedenti, riportato nella tabella 1, conferma l'incremento della casistica rilevato nel 2008, rispetto al quale nel 2009 non vi sono significative variazioni.

TABELLA 1 – Casi trattati nel 2007, nel 2008 e nel 2009.

Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2007	275	254	21
2008	385	344	41
2009	383	351	32


Il grafico che segue descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati.

GRAFICO 1 – Casi trattati nel 2007, 2008 e 2009 – Distribuzione per mese.



L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali sull'attività complessiva è riportata nel grafico che segue, che evidenzia come, a fronte del leggero incremento di Comuni convenzionati per l'utilizzo del servizio di difesa civica regionale nel 2009, il numero dei casi trattati, che era significativamente aumentato nel 2008, non ha subito rilevanti variazioni.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati nel 2007, 2008 e 2009.



Per quanto riguarda le pratiche non concluse, non si tratta per la maggior parte di situazioni in sofferenza: un consistente numero di fascicoli è infatti stato aperto ad anno avanzato, per altri resta soltanto da formalizzare la comunicazione degli esiti dell'attività svolta, residuandone pochi che sono in fase istruttoria. Il numero complessivo delle pratiche non definite è comunque inferiore a quello dell'anno precedente, anche grazie ad una maggiore strutturazione dell'Ufficio, e rende evidente che l'immediatezza non è soltanto una caratteristica del modello teorico della difesa civica.

Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 3, con una naturale prevalenza della Regione, cui si accompagna una significativa presenza dei Comuni.

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti – Anno 2009.

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d’Aosta	137	34%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	6	1%
3 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	30	7%
4 – Comuni convenzionati	93	23%
5 – Comunità montane convenzionate	4	1%
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	42	10%
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	50	12%
8 – Questioni tra privati	50	12%
Totale	412*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Resta sostanzialmente invariato, rispetto all’anno passato, il numero delle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto rapporti e controversie tra privati, di cui l’Ufficio si trova comunque ad occuparsi, che erano percentualmente diminuite nel 2008, a dimostrazione dell’opportunità di promuovere costantemente, oltre che la conoscenza del servizio, la comprensione delle funzioni che riveste.

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge nuovamente che le aree tematiche (Tabella 4) che più frequentemente determinano l’oggetto dell’istanza – se si eccettuano le questioni ordinamentali, che attraversano tutte le aree di attività – investono problematiche di carattere sociale, trasversali a molti degli Enti destinatari di questo rapporto, ed hanno per lo più come denominatore comune la fragilità degli esponenti: ben 105 sono infatti le istanze che a vario titolo (assistenza pubblica, casa, benefici economici, pensioni sociali, indennità di disoccupazione, invalidità civile, ecc.) concorrono a rappresentare il settore.

Come si è già avuto occasione di rilevare l’anno scorso, il dato, pur trovando in parte giustificazione nel fatto che la difesa civica è per natura uno strumento funzionale in particolare alle esigenze di quella parte della popolazione che, per difficoltà di ordine

economico e sociale o per altre condizioni di particolare debolezza, non riesce ad esercitare i propri diritti o a far valere i propri interessi, costituisce d'altra parte un sintomo della recessione economica in atto, i cui effetti sembrano manifestarsi in misura sempre maggiore (i casi trattati nel 2008 riferiti al settore erano infatti 62) nonostante le varie misure di sostegno adottate dalle competenti Istituzioni per fare fronte al bisogno.

TABELLA 4 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	3	1%
2 – Agricoltura e risorse naturali	4	1%
3 – Ambiente	1	0%
4 – Assetto del territorio	51	14%
5 – Attività economiche	2	1%
6 – Edilizia residenziale pubblica	41	11%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	28	8%
8 – Ordinamento	107	28%
9 – Organizzazione	39	11%
10 – Politiche sociali	42	11%
11 – Previdenza ed assistenza	22	6%
12 – Sanità	20	5%
13 – Trasporti e viabilità	8	2%
14 – Turismo e sport	2	1%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali ed altre una pluralità di materie.

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16), mentre di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela. Segue una separata descrizione delle proposte specificamente formulate per migliorare l'attività degli apparati pubblici, mentre altre proposte possono essere ricavate indirettamente dai commenti alle singole fattispecie.

I casi illustrati sono tutti ordinati per Amministrazioni destinatarie dell'intervento, e, all'interno delle medesime, per articolazioni strutturali, non essendo state presentate nel 2009 richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in virtù della peculiarità della disciplina che le riguarda – in termini di Amministrazioni assoggettate alla competenza del Difensore civico regionale, di formalità del procedimento e di rapporti con il ricorso giurisdizionale – sono state esposte in passato unitariamente.

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi, mentre l'elencazione di tutti i casi trattati utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche in questo caso, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, assenti nell'anno in esame.

3. I casi più significativi.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Caso n. 4 – L'Amministrazione fornisce infine assicurazioni in merito alla manutenzione della strada – Presidenza della Regione / Assessorato Agricoltura e Risorse naturali / Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio³.

In relazione a questione già trattata dal Difensore civico, inerente alla natura giuridica di alcuni fondi interessati dalla costruzione di una strada ad opera dell'Amministrazione regionale, un cittadino ha chiesto nuovamente l'intervento di questo Ufficio al fine di ottenere l'evasione di una nota, indirizzata al Presidente della Regione e da questi rimessa alla Direzione Foreste dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali e alla Direzione Espropriazioni e Usi civici dell'Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio, con cui l'istante esprimeva le proprie preoccupazioni in ordine ai soggetti tenuti alla manutenzione della strada e delle responsabilità connesse, auspicando una soluzione volta ad esonerare da oneri i privati proprietari dei fondi.

A seguito di sollecito, le Strutture interpellate hanno assicurato di farsi carico della manutenzione della strada, escludendo ogni incombenza in capo ai proprietari dei terreni dalla medesima attraversati.

Caso n. 5 – Efficace collaborazione anche interistituzionale per la naturalizzazione dello straniero – Presidenza della Regione / Ministero dell'Interno.

Dopo aver esaminato ed illustrato ad un istante la normativa vigente in materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, lettera f), legge 91/1992, con particolare riferimento ai termini del procedimento (determinati in settecentotrenta giorni dall'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 362/1994) e alle competenze della Direzione regionale Enti locali e del Ministro dell'Interno, il Difensore civico è intervenuto dapprima presso l'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza della suddetta Direzione per chiedere informazioni sullo stato del procedimento di concessione della cittadinanza avviato nel 2004, e successivamente, a titolo di collaborazione interistituzionale, presso l'Ufficio Cittadinanza del Ministero dell'Interno.

³ A far data dal 1° luglio 2008 l'Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali ha assunto questa nuova denominazione.

Grazie alla collaborazione degli Uffici interpellati, il Difensore civico ha potuto costantemente aggiornare l'istante in ordine allo svolgimento del procedimento di interesse, conclusosi con l'emissione, da parte del Presidente della Repubblica, del decreto di concessione della cittadinanza italiana, tempestivamente trasmesso dall'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza al Comune di residenza per il giuramento di fedeltà alla Repubblica, previsto dall'articolo 10 della citata legge, a seguito del quale il decreto di naturalizzazione dello straniero diviene efficace, che l'istante ha potuto prestare nell'arco di pochi giorni.

Caso n. 17 – Graduatorie per l'avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione, carichi familiari e figli nati da precedente matrimonio – Presidenza della Regione.

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico lamentando che, ai fini della formazione delle graduatorie per le procedure di avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione, il Centro per l'impiego di Aosta non riconosceva a suo carico i figli avuti durante un precedente matrimonio.

Non risultando chiaro il fondamento delle decisioni così assunte, questo Ufficio ha richiesto alla Direzione Servizi per l'Impiego e l'Occupazione chiarimenti in merito.

A distanza di circa due mesi e mezzo e previa comunicazione interlocutoria della citata Struttura è pervenuta l'articolata risposta del Servizio per l'Impiego, inviata anche all'istante.

Pur non apparendo a questo Ufficio del tutto convincenti le ragioni ivi addotte a supporto della correttezza dell'operato del suddetto Centro per l'impiego, l'intervento non è stato proseguito, non avendovi l'istante manifestato interesse per avere trasferito la propria residenza al di fuori del territorio regionale.

Caso n. 28 – Legittime le modalità di scorrimento della graduatoria – Presidenza della Regione.

Su istanza di un cittadino, che a seguito di concorso pubblico regionale si è collocato nella relativa graduatoria finale, successivamente utilizzata dall'Amministrazione per la copertura di posti diversi da quello messo a concorso, resisi via via vacanti, l'Ufficio del Difensore civico è intervenuto presso la Direzione Sviluppo organizzativo per chiedere chiarimenti in ordine alle modalità di scorrimento della graduatoria e alla scansione temporale delle varie assunzioni in relazione ai posti da coprire.

La Direzione interpellata ha fornito la documentazione di interesse e ha dettagliatamente illustrato la tempistica seguita, con particolare riferimento ad un posto dapprima offerto ad

un candidato e quindi, causa rinuncia da parte di quest'ultimo, assegnato all'istante, con previsione di assunzione, nel tempo intercorrente tra la rinuncia e l'attribuzione del posto, di altri candidati collocati tra il rinunciatario e l'istante, ai quali invece, secondo quest'ultimo, avrebbe dovuto essere assegnato il posto oggetto di rinuncia.

Esaminati gli atti di interesse, è risultato che l'individuazione di tali candidati può farsi risalire ad un momento antecedente all'atto di rinuncia e comunque precede la conseguente decadenza dalla graduatoria del rinunciatario, mentre la deliberazione di attribuzione risulta successiva alla rinuncia soltanto a causa dei passaggi procedurali necessari per la sua adozione.

Alla luce delle descritte risultanze e tenuto conto, da una parte, della discrezionalità dell'Amministrazione in ordine alle esigenze organizzative che presiedono alle decisioni inerenti alla copertura dei posti vacanti, e, dall'altra, che l'attività amministrativa deve essere improntata a criteri di economicità, l'Ufficio del Difensore civico ha ritenuto, conclusivamente, che l'istruttoria condotta non aveva evidenziato illegittimità o irregolarità della procedura contestata dall'istante.

Caso n. 36 – Confermata l'impossibilità di erogare la borsa di ricerca in assenza della convenzione trilaterale che regola i rapporti tra le parti, peraltro non tempestivamente comunicata all'interessata – Presidenza della Regione.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino lamentando che, nonostante avesse portato a termine un progetto di specializzazione nel settore Ricerca e Sviluppo tecnologico già ammesso a finanziamento, non aveva ricevuto nessuna comunicazione al riguardo dall'Amministrazione e tanto meno l'erogazione della borsa di ricerca richiesta.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso la Direzione Agenzia regionale del Lavoro – che nel frattempo aveva comunque fornito riscontro all'interessato – la quale ha riferito che il pagamento era subordinato alla verifica dei presupposti richiesti dall'invito pubblico, dalla relativa convenzione e dalla normativa prevista in materia di attività cofinanziate dal Fondo sociale Europeo, che nel caso di specie non si erano realizzati, con conseguente impossibilità di procedere all'erogazione della borsa.

A seguito di successivi approfondimenti istruttori ed incontri con l'istante, da una parte, e con l'Amministrazione, dall'altra, nel corso dei quali quest'ultima indicando, quale possibile soluzione, l'opportunità di valutare l'ammissibilità a finanziamento, ricorrendone i presupposti, di una prosecuzione dell'attività di specializzazione (peraltro non accolta favorevolmente dall'interessato), ha confermato l'impossibilità di procedere all'erogazione della borsa in mancanza di una convenzione tra tutti i soggetti a ciò richiesti dall'invito

pubblico, ossia la Direzione Agenzia regionale del lavoro, il beneficiario del finanziamento ed il responsabile della struttura ospitante, è risultato quanto segue.

L'invito pubblico che regola la procedura indica, tra i presupposti per l'erogazione del finanziamento, la stipula di una convenzione tra i soggetti sopraccitati atta a disciplinare i rapporti fra le parti.

Lo schema di convenzione predisposto dall'Amministrazione individua a carico dell'Ente ospitante adempimenti non previsti nell'invito, vale a dire la controfirma delle dichiarazioni sullo stato di avanzamento del progetto e del registro di attività e della relazione conclusiva.

L'Ente ospitante, che aveva sottoscritto il progetto di specializzazione, aveva peraltro comunicato sia all'Amministrazione sia all'istante che il relativo Consiglio di Amministrazione non si era espresso favorevolmente alla sottoscrizione della convenzione proposta e alla certificazione dell'attività svolta nella prima fase, per una serie di ragioni, tra cui la difficoltà nell'accogliere presso le proprie strutture il candidato.

Ebbene, proprio l'impossibilità, da parte dell'Ente ospitante, di mettere a disposizione del candidato le proprie strutture per svolgere l'attività, o meglio quella parte di attività che non vengono svolte sul campo, rende superflua l'indagine in ordine alla validità – che l'Amministrazione giustifica, per il vero in modo non del tutto convincente, con la necessità di garantire il controllo sull'esercizio dell'attività, e quindi sul corretto impiego di risorse pubbliche, a fronte dell'ammissione a finanziamento di attività già avviate – delle clausole della convenzione che, sovrapponendosi alle prescrizioni contenute nell'invito pubblico, impongono a carico delle parti obblighi non previsti originariamente in materia direttamente regolata da quest'ultimo: in mancanza di una struttura nella quale operare, espressamente contemplata nell'invito, non è infatti possibile assicurare il controllo sull'intervento, necessario in base alle vigenti norme.

Rilevato che l'Amministrazione, che ben avrebbe potuto chiarire la propria posizione all'interessato in precedenza, allorché questi aveva inviato periodiche comunicazioni alla medesima, aveva infine reso noti i motivi che fondatamente ostavano all'erogazione del finanziamento, rendendosi d'altra parte disponibile a valutare soluzioni conciliative rispettose degli interessi pubblici affidati alle sue cure, la pratica è stata archiviata.

Caso n. 40 – Ricontrata una richiesta precedentemente inevasa – Presidenza della Regione.

Si è rivolto al Difensore un cittadino riferendo di avere inviato al Presidente *pro tempore* della Regione nel mese di maggio una lettera raccomandata volta a sollecitare l'evasione di

analoga nota dell'anno precedente, inerente all'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e all'acquisizione di notizie, senza ottenere riscontro.

Il Difensore civico è quindi intervenuto presso l'Amministrazione con richiesta di provvedere, in mancanza di ragioni ostative, all'evasione della succitata nota e di essere tenuto in ogni caso informato.

A distanza di poco più di un mese dall'intervento, il Presidente della Regione ha dato riscontro alla richiesta avanzata dall'istante, rimasta in precedenza insoddisfatta, fornendo gli opportuni chiarimenti.

Caso n. 128 – La dipendente in situazione di pericolo ottiene il trasferimento ad altra sede di lavoro – Presidenza della Regione / Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Una dipendente della Regione a tempo determinato, impiegata con orario serale presso la palestra di un'Istituzione scolastica, ha rappresentato a questo Ufficio l'esigenza di essere urgentemente trasferita ad altro luogo di lavoro.

Il trasferimento trovava la propria giustificazione nella necessità di fare fronte alla situazione di pericolo in cui versava la cittadina – già ospitata in una struttura protetta messa a disposizione dai Servizi sociali regionali alle donne vittime di maltrattamenti familiari – in attesa che l'Autorità giudiziaria si pronunciasse in merito alla richiesta di adozione di misure cautelari, ed in specie del divieto di frequentazione da parte del coniuge del luogo di lavoro dell'istante.

La cittadina, appreso in colloqui preliminari con impiegati del competente Ufficio che il trasferimento in una sede più sicura non avrebbe potuto essere attuato per essere l'esigenza rappresentata, in quanto afferente alla sfera privata della dipendente, estranea al datore di lavoro, ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Attesa l'importanza dell'interesse da tutelare e la delicatezza delle questioni prospettate, questo Ufficio ha tempestivamente interpellato per le vie brevi il Dirigente della Direzione Sviluppo organizzativo.

A seguito di varie e ravvicinate conversazioni telefoniche intercorse con il citato Dirigente e con responsabili e referenti dei Servizi sociali, è stato individuato un percorso idoneo a contemperare gli interessi dell'istante con le esigenze di imparzialità dell'Amministrazione, mediante l'attestazione, da parte dei Servizi sociali stessi, dell'esistenza della rappresentata situazione di pericolo, a seguito del sollecito compimento del quale il predetto Dirigente ha comunicato che la domanda di mobilità nel frattempo presentata era stata accolta.

Avendo l'interessata successivamente confermato con soddisfazione l'avvenuto trasferimento ad altra sede con orario di lavoro diurno – che peraltro avrebbe potuto essere precedentemente attuato in presenza di un maggiore coordinamento tra le diverse Strutture regionali – la pratica è stata archiviata.

Caso n. 131 – Celermente risolti i problemi che avevano determinato l'arresto della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno – Presidenza della Regione.

Un cittadino extracomunitario residente in Valle d'Aosta che era stato raggiunto dal figlio minore e dalla moglie si è rivolto al Difensore civico rappresentando che, essendosi quest'ultima recata presso lo Sportello unico per l'Immigrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, non aveva potuto proseguire nella procedura in quanto il relativo programma informatico non accettava il codice fiscale provvisoriamente attribuitole dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente impossibilità, sia per lei che per il figlio, di accedere al Servizio sanitario nazionale e di ottenere la residenza insieme al capo famiglia fino all'attribuzione del codice fiscale definitivo.

Preso atto di quanto riferito dall'istante, questo Ufficio ha nell'immediato contattato per le vie brevi il Dirigente del Servizio Affari di Prefettura, chiedendo urgenti chiarimenti.

Questi ha comunicato che il problema era sorto in quanto l'interessata aveva erroneamente richiesto il codice fiscale provvisorio all'Agenzia delle Entrate, anziché presentarsi direttamente allo Sportello unico per l'Immigrazione, dal momento che il programma informatico – gestito dal Ministero dell'Interno e impossibile da forzarsi da parte degli Uffici periferici – che attribuisce già prima del rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare un codice fiscale provvisorio, aveva rilevato la contraddizione tra i due codici in questione, impedendo il prosieguo della procedura, e che comunque la Struttura si era già attivata, anche per il tramite del Ministero dell'Interno, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'accelerata attribuzione del documento definitivo e della cancellazione di quello provvisorio già emesso. A distanza di due giorni il medesimo Dirigente ha riferito che, essendo stata individuata la soluzione idonea allo scopo, la cittadina avrebbe potuto presentarsi nuovamente al predetto Sportello a decorrere dall'inizio della settimana ventura per definire la pratica, ciò che poi è effettivamente avvenuto.

Caso n. 249 – L'assunzione della qualità di socio in una società a responsabilità limitata non è incompatibile con il lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione – Presidenza della Regione.

Un dipendente dell'Amministrazione regionale aveva ricevuto dalla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari una contestazione di addebito per essere titolare, senza autorizzazione, della carica di socio in una società a responsabilità limitata.

Questi, nutrendo dubbi sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione, supportati anche da un parere pubblicato sulla Sezione Enti locali del sito internet della Regione stessa, dal quale sembrava emergere incidentalmente che la qualità di socio in una società di capitali non necessitasse di autorizzazione alcuna, si è rivolto al Difensore civico.

Effettuati i dovuti approfondimenti, è risultato che non è incompatibile con l'impiego presso un datore di lavoro pubblico, né in termini assoluti, né in termini relativi (rimuovibili cioè con l'autorizzazione dell'Ente) la mera partecipazione ad una società di capitali in qualità di socio.

Ciò in quanto il divieto previsto dall'articolo 51 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, che essenzialmente riproduce la norma contenuta nell'articolo 60 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, attribuendo rilevanza all'assunzione di cariche in società, da una parte, e all'esercizio del commercio, dell'industria e delle professioni, dall'altra, trova il proprio fondamento nell'esigenza di impedire la partecipazione attiva alla vita sociale, attraverso un apporto che vada al di là dell'assolvimento dei diritti derivanti dalla semplice qualità di socio, con la conseguenza che, mentre può assumere rilievo ai fini dell'incompatibilità la partecipazione in qualità di socio a società di persone, nelle società di capitali assume importanza soltanto l'assunzione di cariche sociali.

Il Difensore civico è pertanto intervenuto, a richiesta dell'interessato, presso la Direzione Amministrazione del Personale, illustrando motivatamente le conclusioni raggiunte in un incontro dedicato, al termine del quale il competente Dirigente ha riservato la propria decisione ad un momento successivo alle necessarie verifiche.

La predetta Direzione, in seguito al rilascio del richiesto parere da parte del Dipartimento legislativo e legale della Regione, che ha confermato che la qualità di socio in una società a responsabilità limitata non è incompatibile con lo status di pubblico dipendente e che la partecipazione a titolo di semplice socio esime il dipendente dalla richiesta di autorizzazione, ha successivamente provveduto all'annullamento della nota con cui era stato erroneamente avviato il procedimento disciplinare a carico dell'istante.

Casi nn. 287 e 288 – L'Amministrazione è legittimata a coprire i posti vacanti in organico mediante mobilità interna, anche in presenza di una graduatoria concorsuale

in corso di validità – Presidenza della Regione / Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Due cittadini che, a seguito di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore di categoria C2, profilo di controllore regionale, presso la Casa da Gioco di Saint-Vincent, si erano utilmente collocati nella relativa graduatoria, si sono rivolti al Difensore civico, esponendo che, nonostante nel periodo di vigenza della graduatoria risultassero due posti vacanti per il profilo oggetto del bando concorsuale, uno di essi era stato coperto dall'Amministrazione regionale dopo la scadenza della graduatoria mediante mobilità per esigenze organizzative di altro dipendente regionale, appartenente alla categoria C2, con diverso profilo.

A fronte delle riserve espresse dagli istanti in merito alla legalità dell'operato dell'Amministrazione, questo Ufficio, effettuati i necessari approfondimenti, ha spiegato loro che la vacanza di un posto in organico, sia pure contestualmente alla vigenza di una graduatoria concorsuale, non obbliga, secondo la giurisprudenza dominante, la Pubblica Amministrazione a coprire il posto mediante scorrimento della graduatoria, restando in facoltà della medesima indire una nuova procedura concorsuale. Tale orientamento è criticato da parte della dottrina, che tuttavia riconosce la possibilità, in capo alla P.A., di coprire il posto vacante impiegando risorse interne risultanti in eccedenza e quindi mediante mobilità del personale, in quanto soluzione economicamente più conveniente sia rispetto all'assunzione derivante dallo scorrimento della graduatoria in essere che all'espletamento di un nuovo concorso.

Nel caso di specie, ove la mobilità era stata attuata a graduatoria scaduta, l'operato dell'Amministrazione non risultava pertanto affetto da vizi di legittimità, come ulteriormente confermato dall'analisi dell'articolo 15 del regolamento regionale 6/1996, di attuazione della legge regionale 45/1995, secondo cui l'eventuale acquisizione di nuove risorse da parte della struttura competente in materia di personale deve avvenire secondo i criteri, indicati in ordine di priorità, della mobilità interna, del reclutamento di risorse esterne e della riqualificazione del personale esistente.

Con riferimento, poi, al diverso problema del possesso, da parte del dipendente trasferito, dei requisiti necessari allo svolgimento delle mansioni di controllore presso la Casa da Gioco, questo Ufficio ha rimandato gli istanti al confronto tra i due profili interessati, così come contrattualmente definiti, ferma restando la rilevata insussistenza in capo ai medesimi di un interesse giuridicamente rilevante alla verifica.

Casi nn. 292, 293 e 294 – La destinazione di risorse statali alla formazione del personale dei Comuni beneficiari dell'assegnazione non pregiudica il trattamento economico

premiante il miglioramento del servizio reso, riconosciuto alla categoria di dipendenti interessata dal finanziamento statale – Presidenza della Regione.

Su istanza di tre dipendenti comunali, ufficiali di stato civile presso Comuni valdostani, l'Ufficio del Difensore civico ha esaminato la normativa statale che, in relazione alle nuove funzioni attribuite ai Comuni per l'attuazione della direttiva comunitaria 2004/38/CE concernente il diritto dei cittadini dell'Unione europea di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha disposto l'erogazione di un contributo a favore dei Comuni da ripartirsi, secondo quanto precisato da apposito decreto ministeriale, in due quote: una, pari al 40% del contributo, da erogarsi in base al fabbisogno formativo, rapportando l'importo alle unità di personale effettivamente impiegato per l'esercizio delle competenze attribuite, consistenti nell'iscrizione anagrafica dei comunitari residenti e nel rilascio agli stessi dell'attestazione di soggiorno permanente; la restante, pari al 60% del contributo, da ripartirsi tra i Comuni interessati sulla base del numero di pratiche effettivamente svolte.

Poiché a livello nazionale questa seconda quota è stata liquidata, in proporzione, nella busta paga dei singoli dipendenti formati e addetti all'istruttoria delle pratiche seguite, gli istanti hanno chiesto chiarimenti in merito alla legittimità della deliberazione della Giunta regionale 1617/2009 che, per i Comuni della Valle d'Aosta, ha vincolato l'intero contributo spettante ai singoli Enti locali alle iniziative formative di tutto il personale.

Questo Ufficio ha dapprima verificato ed illustrato agli istanti la competenza della Regione – alla quale, secondo le disposizioni di attuazione dello Statuto speciale, devono essere direttamente corrisposte dallo Stato le risorse finanziarie destinate ai Comuni valdostani – a ripartire tra questi ultimi le assegnazioni statali. Esaminata altresì la corrispondenza intercorsa sull'argomento tra Direzione Enti locali dell'Amministrazione regionale, Agenzia regionale per le Relazioni sindacali e Consiglio permanente degli Enti locali (C.P.E.L.), ha altresì chiarito la ritenuta fondatezza delle ragioni a supporto del parere favorevole reso dal C.P.E.L. alla destinazione delle risorse in questione alla formazione del personale, quali compiutamente esposte in apposita nota inoltrata agli addetti ai servizi di anagrafe e stato civile dei Comuni della Valle d'Aosta. Tali ragioni sono ravvisabili, oltre che nella necessità di coerenza con la scelta di uniformità del trattamento volto a premiare il miglioramento del servizio rispetto a tutti i lavoratori che sta alla base della creazione di un comparto unico regionale di contrattazione e dell'istituzione del fondo unico aziendale, nella considerazione che, con un accordo integrativo di settore del 15 gennaio 2009, agli addetti all'Ufficio di stato civile e anagrafe della Valle d'Aosta, a riconoscimento delle particolari competenze e responsabilità, è stata assegnata un'indennità che, raffrontata nel suo ammontare con gli importi che sarebbero spettati ai dipendenti interessati secondo la tabella di riparto predisposta dal Ministero dell'Interno, risulta più vantaggiosa per i lavoratori.

Gli istanti hanno infine condiviso le risultanze dell'esame svolto da questo Ufficio.

Caso n. 361 – Effetti della dichiarazione stragiudiziale del terzo e revisione delle procedure in essere – Presidenza della Regione / Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Si è presentato a questo Ufficio un cittadino riferendo di avere avanzato da alcuni mesi una richiesta di contributo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, per far fronte ad esigenze straordinarie.

Non avendo egli ricevuto in pagamento la somma che gli risultava essere stata concessa, peraltro insufficiente a fronteggiare le necessità rappresentate, tanto che aveva presentato una successiva domanda di ausilio, l'interessato ha chiesto l'intervento urgente del Difensore civico per verificare lo stato del relativo procedimento.

Acquisite le prime informazioni dal Servizio Famiglia e Politiche giovanili, da cui si è appreso che erano in corso procedure esecutive avviate da terzi nei confronti dell'istante non meglio specificate, questo Ufficio ha tempestivamente interpellato la Direzione Affari legali, la quale ha comunicato che la liquidazione del contributo in esame era stata sospesa, avendo l'Agente della riscossione richiesto una dichiarazione stragiudiziale afferente ai crediti vantati dall'interessato nei confronti della Regione, cui non aveva sinora fatto seguito l'avvio dell'espropriazione presso terzi.

Preso atto di quanto sopra e constatato che la dichiarazione resa in adempimento a quanto richiesto non contemplava il credito in questione, sorto successivamente, questo Ufficio ha fatto rilevare che, in ogni caso, gli effetti di cui all'articolo 546 del Codice di procedura penale – il quale sottopone il terzo agli obblighi che la legge impone al custode, ossia, in sostanza, al divieto di pagare le somme dovute al debitore esecutato senza ordine del Giudice – si producono soltanto dal momento in cui è notificato l'atto di pignoramento e che nessuna norma autorizza a estendere tali effetti alla preventiva dichiarazione stragiudiziale, volta semplicemente a verificare l'esistenza dei crediti del debitore prima di procedere al pignoramento presso terzi.

La Direzione Affari legali, recependo le succitate argomentazioni, ha celermente fornito le conseguenti indicazioni a tutte le Strutture dell'Amministrazione interessate.

Dell'intervento del Difensore civico si sono potuti giovare quindi non soltanto l'istante, cui è stato prontamente erogato il contributo concesso, ma anche tutti i soggetti nei cui confronti l'Amministrazione aveva dichiarato stragiudizialmente di essere debitrice e, in ultima analisi, l'Amministrazione stessa, che ha potuto perfezionare, anche per il futuro, le procedure operative in essere.

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Caso n. 4 – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 183 – Utilizzo dell’apporto collaborativo del privato estraneo al procedimento per realizzare finalità pubbliche – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

Un cittadino, proprietario di un terreno a destinazione agricola ricompreso in un Consorzio di miglioramento fondiario che aveva appaltato opere di riordino finanziate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, ritenendo che i lavori non fossero stati eseguiti in conformità al progetto, aveva segnalato il fatto, in mancanza di riscontri da parte del Consorzio, alla competente Struttura dell’Amministrazione regionale, al dichiarato fine di consentire alla medesima una puntuale verifica prima di procedere all’erogazione del saldo finale del contributo.

Ricevuta assicurazione da parte del Servizio Miglioramenti fondiari e Infrastrutture (ora Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari) che, in fase di collaudo delle opere, sarebbe stata verificata la conformità dei lavori realizzati a quelli ammessi a finanziamento, ed invitato il medesimo ad effettuare apposito sopralluogo, successivamente eseguito, il cittadino, a seguito dell’affissione all’Albo del Comune interessato dal riordino fondiario dell’avviso *ad opponendum* relativo ai lavori in questione, inoltrava al Comune stesso apposita istanza di opposizione alla liquidazione del credito all’impresa esecutrice.

Non avendo ricevuto riscontri in merito all’opposizione presentata, il cittadino ha richiesto la consulenza del Difensore civico, con particolare riferimento alla disciplina degli avvisi *ad opponendum*.

Esaminata la vicenda sottoposta ad esame, questo Ufficio ha innanzitutto concluso, per ciò che attiene alla sfera di stretta competenza istituzionale del Difensore civico, che la Struttura regionale interpellata aveva correttamente impiegato l’apporto collaborativo dell’istante ad un procedimento riguardo al quale era giuridicamente estraneo per realizzare finalità pubbliche. Circa poi gli avvisi *ad opponendum* – inseriti, nel caso di specie, in una procedura condotta da un Ente non assoggettato ai poteri del Difensore civico – è stato comunque illustrato all’istante che, costituendo i medesimi lo strumento per fare valere nei confronti dell’esecutore dell’opera i danni subiti da parte di terzi, non dovrebbero essere utilizzati da soggetti che tale veste non hanno in quanto aderenti al Consorzio che ha appaltato i lavori, cui l’ordinamento offre altri rimedi.

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Caso n. 8 – Conforme a legge il rigetto della domanda di agevolazione per iniziative volte all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici – Assessorato Attività produttive.

Un cittadino, ricevuta comunicazione di rigetto della domanda di agevolazione, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3, relativa ad un intervento di isolamento sull'involucro edilizio di una nuova costruzione, si è rivolto al Difensore civico onde verificare la legittimità del provvedimento negativo assunto dalla Giunta regionale, fondato sulla mancata presentazione da parte dell'interessato, nel termine perentorio normativamente previsto, della documentazione integrativa richiestagli.

Questo Ufficio – esaminata la questione sulla base del quadro normativo di riferimento e della documentazione esibita dall'istante, che affermava di avere prodotto in termini tutti i documenti idonei a consentire all'Amministrazione le necessarie verifiche – pur ritenendo giustificata, in prima battuta, la decisione di rigetto, è intervenuto presso la Direzione Energia chiedendo di relazionare in merito.

Pervenuti i chiarimenti richiesti, è risultato che il soggetto incaricato dall'Amministrazione di svolgere l'istruttoria valutativa, verificato che la relazione tecnica allegata alla domanda del beneficio non era conforme al progetto concessionato, aveva preteso una nuova relazione tecnica rispondente a quanto previsto a pena di inammissibilità dalla deliberazione della Giunta regionale 1° giugno 2007, n. 1467, approvativa dei criteri per la concessione delle agevolazioni in esame, mentre la relazione successivamente prodotta si era rivelata, ancora una volta, non conforme al progetto oggetto di concessione edilizia, con definitiva conferma dell'inammissibilità ai benefici di legge della domanda presentata dall'istante.

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Caso n. 4 – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Casi nn. 33, 207 e 289 – Accelerate, ma non abbastanza, le procedure espropriative – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio / Comune di Brusson.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino interessato fin dal 1999 da una procedura espropriativa avviata dal Comune di Brusson al fine di realizzare lavori di costruzione dei marciapiedi e di rifacimento della pubblica illuminazione, lamentando di non avere ancora ricevuto, nonostante il lasso di tempo intercorso, la corresponsione della dovuta indennità.

Al riguardo l'istante ha precisato che, da informazioni acquisite ufficiosamente, il ritardo era da imputare al fatto che la competente Commissione regionale, cui la documentazione era stata trasmessa da lungo tempo dall'Amministrazione comunale, non aveva ancora determinato la suddetta indennità.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso la Direzione Espropriazioni e Patrimonio, chiedendo una relazione sullo stato della procedura.

A distanza di circa un mese tale Struttura ha comunicato che la Commissione regionale per le espropriazioni si era espressa e che, non appena ricevuta la nuova dichiarazione di destinazione urbanistica, la pratica sarebbe stata evasa, quantificando indicativamente in un mese dall'acquisizione della predetta dichiarazione il tempo necessario per completare la procedura.

A seguito di richiesta di aggiornamento, la Direzione Espropriazioni e Patrimonio ha infine comunicato che aveva provveduto ad inviare alla firma del Presidente della Regione il decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio il giorno stesso in cui il Comune interessato aveva fatto pervenire la predetta dichiarazione di destinazione urbanistica.

Verificato che il Comune aveva ricevuto l'atto in questione, la pratica è stata archiviata, rilevandosi che la Direzione Espropriazione e Patrimonio, a seguito dell'intervento di questo Ufficio, aveva prontamente provveduto a compiere l'attività necessaria per la definizione di procedure relative ad una vicenda protrattasi per un tempo certamente considerevole.

Successivamente l'interessato ha nuovamente richiesto l'intervento del Difensore civico, lamentando che, nonostante il Comune, una volta ricevuto il suddetto decreto di determinazione dell'indennità, avesse sollecitamente provveduto ad espletare le attività di propria competenza, inviando infine la richiesta di ordinativo di pagamento delle indennità accettate all'Amministrazione regionale, quest'ultima non aveva ancora provveduto, nonostante il tempo decorso, ad emettere il relativo atto.

Questo Ufficio, acquisite ulteriori informazioni dal tecnico comunale, ha per le vie brevi sollecitato al Dirigente della Direzione Espropriazioni e Patrimonio la definizione della pratica, che si è conclusa, con la trasmissione al Comune del decreto del Presidente della Regione che dispone il pagamento delle indennità accettate, a distanza di due mesi e mezzo scarsi dalla richiesta comunale.

Ricevuta l'indennità da parte del Comune, il cittadino ha infine lamentato la mancata ricezione del contributo integrativo di cui alla legge regionale 44/1974 da parte della Regione, nonostante l'Amministrazione comunale avesse tempestivamente trasmesso alla medesima la documentazione all'uopo necessaria.

A seguito di diverse sollecitazioni di questo Ufficio, volte ad accelerare, rispettivamente, l'adozione del provvedimento dirigenziale concessorio e la conseguente liquidazione del contributo concesso, l'istante ha finalmente ricevuto, decorsi tre mesi dal perfezionamento della pratica ad opera del Comune e due mesi dall'intervento del Difensore civico, la somma spettantegli.

Casi nn. 287 e 288 – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 340 – Sveltita la procedura per l'erogazione dei contributi integrativi all'indennità di espropriazione, già concessi in tempi lunghi – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Un cittadino, proprietario di un terreno interessato da una procedura espropriativa avviata dal Comune di Brissogne al fine di realizzare lavori di costruzione di un collegamento dalla strada regionale ad una strada comunale e di un piazzale, ha lamentato, anche a nome degli altri due comproprietari del bene, che – a differenza dell'Amministrazione comunale, la quale da tempo aveva erogato la dovuta indennità – la Regione non aveva ancora provveduto all'erogazione del contributo integrativo, nonostante fossero decorsi quasi due anni e mezzo dalla notificazione del provvedimento comunale di determinazione dell'indennità di espropriazione e dalla conseguente accettazione.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso la Direzione Espropriazioni e Patrimonio con richiesta di relazionare sullo stato delle pratiche, con specifica indicazione della data di avvio del procedimento concessorio, dei termini normativamente previsti per la conclusione del medesimo (dando conto, nel caso in cui i medesimi fossero spirati, delle ragioni che avevano impedito la positiva conclusione del procedimento) e dei tempi entro i quali presumibilmente il contributo sarebbe stato erogato.

Prontamente tale Struttura ha fornito riscontro, limitandosi peraltro a comunicare che da oltre cinque mesi era stato adottato il provvedimento dirigenziale determinativo del contributo regionale integrativo spettante per l'espropriazione, che non era stato subito liquidato per problemi riguardanti intestatari con conto estinto per i quali era stato necessario richiedere ulteriori documenti, aggiungendo che attualmente le liquidazioni erano state inviate all'Ufficio Uscite, che avrebbe effettuato i mandati entro la fine del mese corrente.

Questo Ufficio, preso atto dei chiarimenti pervenuti, ha poi accertato che il contributo integrativo regionale era stato infine pagato agli interessati.

Non è stato peraltro possibile verificare, per non essere pervenuta parte delle informazioni richieste, se i tempi procedurali delle fasi concessoria e liquidatoria, lunghi in termini di efficacia dell'azione amministrativa, integrassero ritardi giuridicamente apprezzabili.

Caso n. 341 – Per ricevere il rimborso della somma versata per l'utilizzo della sala conferenze della Biblioteca regionale, poi disdettato, occorre presentare istanza in bollo? – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio / Assessorato Istruzione e Cultura.

Un cittadino che aveva chiesto di usufruire della sala conferenze della Biblioteca regionale per la presentazione di un documentario, non potendo utilizzare i locali concessi a causa di successivi impegni sopraggiunti, aveva preventivamente disdettato la prenotazione. Intendendo richiedere la restituzione della somma versata per l'utilizzo della sala, si era indirizzato, su indicazione dell'Ufficio preposto alle prenotazioni, alla Direzione Finanze e Tributi, dove aveva appreso che, per ottenere il rimborso, avrebbe dovuto presentare istanza in bollo.

L'interessato, non comprendendo le ragioni dell'assoggettamento di tale istanza a bollo, che, in ogni caso, incideva pesantemente sulla convenienza della restituzione, si è rivolto al Difensore civico.

Analizzato il quadro normativo di riferimento, in particolare l'articolo 3 del decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992, che approva la nuova Tariffa dell'imposta di bollo di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per le “... istanze ... dirette agli uffici e agli organi ... dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni ... tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo ...”, è risultata dubbia l'applicabilità della norma alla fattispecie, dal momento che l'atto che l'Amministrazione emette per la restituzione della somma versata a titolo di contributo spese per l'utilizzo della sala, pur assumendo la forma del provvedimento dirigenziale, non parrebbe avere natura di provvedimento amministrativo.

Il Difensore civico ha quindi informalmente interpellato, previo contatto con il Dirigente della Direzione Archivi e Biblioteche, il Dirigente del Servizio Gestione delle Biblioteche, al quale, dopo avere rappresentato le conclusioni raggiunte in merito all'assoggettabilità ad imposta di bollo della richiesta di rimborso in questione, è stato proposto di ovviare all'inconveniente occorso, in una prospettiva di facilitazione dei rapporti con l'utenza, invitando direttamente, una volta verificata la sussistenza dei presupposti per la restituzione del pagato, il competente Ufficio dell'Amministrazione a rendere al cittadino la somma versata.

Il citato Dirigente, convenendo sull'opportunità di mettere in atto il suggerimento ricevuto, ha comunicato che avrebbe impartito opportune disposizioni non soltanto per portare a soluzione il problema nel caso di specie (che peraltro si è appreso successivamente essere stato risolto altrimenti), ma anche per instaurare tale buona prassi ogni volta che, in presenza del mancato utilizzo del servizio richiesto, l'Amministrazione regionale non abbia a sostenere spese o a perdere la possibilità di concedere l'uso della sala conferenze ad altri.

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Caso n. 18 – Maggiore chiarezza e trasparenza della nuova disciplina delle anticipazioni modulari – Assessorato Istruzione e Cultura (Istituzione scolastica).

Uno studente iscritto, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, ad un corso serale istituito presso un'Istituzione scolastica regionale, finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione superiore, ha lamentato la cattiva gestione delle cosiddette "anticipazioni" – per cui è consentito anticipare la valutazione relativa ai singoli moduli del programma didattico annuale di qualunque materia di studio e di qualunque classe – riferendo che, nonostante il regolamento del corso vigente al momento della sua iscrizione rimettesse l'attivazione delle anticipazioni ad una richiesta informale dello studente rivolta al docente interessato, nei fatti alcuni insegnanti, pur tempestivamente interpellati, non avevano provveduto ad indicargli le parti di testo da studiare e a predisporre le verifiche con effettivo anticipo rispetto alla programmazione didattica annuale.

L'istante ha rilevato inoltre come alle modifiche introdotte al regolamento del corso a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 sarebbe conseguita una sostanziale compressione della facoltà degli studenti di anticipare i moduli, rimessa alla valutazione discrezionale del corpo docente.

Il Difensore civico ha quindi richiesto i chiarimenti del caso al Dirigente dell'Istituzione scolastica interessata, che ha fornito una dettagliata descrizione della disciplina relativa al corso serale in questione e all'anticipazione dei moduli, illustrando le modalità di funzionamento dell'istituto negli anni scolastici precedenti, lasciate per lo più all'intesa verbale tra alunno e docente, e il significato delle riforme apportate per l'anno scolastico in corso. Questi ha poi contestato i ritardi e le criticità rappresentate dall'istante, evidenziando come quest'ultimo, nonostante la presenza di un Docente *Tutor* per ogni alunno e di un Coordinatore del corso, non avesse specificamente espresso loro, e neppure allo stesso Dirigente, il proprio disagio, di talché l'Istituzione scolastica non era stata messa nelle condizioni di porvi eventualmente adeguato rimedio.

Preso atto di quanto sopra, l'Ufficio del Difensore civico ha verificato che la nuova disciplina regolamentare del corso serale stabilisce termini di presentazione della domanda

di anticipazione modulare, da farsi per iscritto, e di conclusione del percorso di anticipazione, mentre, secondo quanto espressamente chiarito dal Dirigente, la prevista condivisione del piano formativo proposto dallo studente da parte del Docente *Tutor* è finalizzata esclusivamente a fornire gli elementi valutativi necessari a programmare obiettivi raggiungibili, senza alcun vincolo per lo studente, libero di decidere in piena autonomia il proprio percorso di anticipazione.

Ritenuto che tale disciplina possa assicurare maggiore certezza e trasparenza nel funzionamento del corso serale, senza incidere negativamente su diritti e facoltà riconosciuti allo studente all'atto della sua iscrizione, garantendo viceversa un più adeguato controllo del rispetto dei medesimi, il Difensore civico ha illustrato i benefici derivanti da una corretta lettura della nuova regolamentazione all'istante, che ha comunque tenuto a ribadire le proprie allegazioni in merito alla scarsa disponibilità dei docenti interpellati.

Casi nn. 19, 20 e 38 – L'Amministrazione, interessato il competente Ministero, attribuisce il punteggio precedentemente negato nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento in Valle d'Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura.

Sei insegnanti, in possesso della laurea in Scienze della formazione primaria, sia ad indirizzo per l'infanzia che ad indirizzo elementare, si sono rivolte al Difensore civico lamentando, tra l'altro, la mancata valutazione del servizio di insegnamento prestato mentre frequentavano il corso di laurea volto al conseguimento del secondo titolo abilitante.

Esaminata la vicenda alla luce della normativa di riferimento, questo Ufficio è intervenuto presso la Sovrintendenza agli Studi formulando osservazioni in merito ai criteri applicativi della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007. In particolare si è evidenziato come, in relazione all'esigenza di evitare un accumulo, nell'ambito della medesima graduatoria, tra punteggio derivante dalla abilitazione e punteggio derivante dall'eventuale servizio reso durante il corso abilitante, già equiparato a servizio specifico per la relativa classe di concorso, non paia ragionevole applicare la disposizione tabellare che estende il limite di valutabilità sancito per il servizio di insegnamento reso durante il periodo di durata legale dei corsi abilitanti alle ipotesi in cui la relativa abilitazione sia utilizzata come titolo di accesso a qualsivoglia classe di concorso, anche diversa da quella per cui è stato prestato il servizio in forza di altro titolo abilitante. Tanto più che la tabella ministeriale, in apposita nota, precisa che detto limite non trova applicazione nei confronti di coloro che siano già iscritti in graduatoria permanente rispettivamente per la scuola dell'infanzia e primaria per effetto di precedenti titoli di accesso.

Dopo aver sottoposto la problematica al competente Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – dal quale è stata ricevuta conferma dell'operatività della richiamata nota tabellare al caso delle insegnanti interessate, oltre che della corretta applicazione della normativa statale in relazione ad altro punto in contestazione, consistente nell'attribuibilità di un punteggio aggiuntivo per il possesso della doppia laurea in entrambe le graduatorie – la Sovrintendenza agli Studi ha provveduto, in sede di aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, ad attribuire alle istanti il punteggio relativo al servizio prestato presso le scuole elementari ovvero presso le scuole materne durante il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, rispettivamente ad indirizzo per l'infanzia e ad indirizzo elementare.

Caso n. 37 – Evasa la richiesta rimasta precedentemente senza riscontro – Assessorato Istruzione e Cultura.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, riferendo di avere inoltrato al Servizio Attività espositive dell'Assessorato Istruzione e Cultura una raccomandata volta a sollecitare l'evasione di una nota, inviata circa sei mesi prima, contenente la richiesta di poter usufruire di strutture destinate all'esposizione di opere artistiche, senza avere ricevuto risposta in merito.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso il Servizio in questione chiedendo di provvedere, in mancanza di ragioni ostative, ad evadere l'istanza.

A distanza di circa un mese è pervenuta la risposta del Dirigente del Servizio Attività espositive, indirizzata anche all'istante, con la quale è stato dato riscontro alla richiesta dal medesimo avanzata, fornendo i chiarimenti del caso.

Caso n. 60 – Accolte in sede di riesame le domande di concessione di borse di studio precedentemente rigettate – Assessorato Istruzione e Cultura.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino lamentando di avere ricevuto dalla Direzione Politiche educative comunicazione dell'esclusione dal beneficio per l'anno scolastico 2006/2007 delle domande presentate per l'attribuzione di una borsa di studio a favore delle due figlie per essere stata accertata la non veridicità del contenuto dell'attestazione I.S.E.E. prodotta.

Questo Ufficio – verificato che nella dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta dall'istante veniva riportato un reddito complessivo diverso per soli 50 euro da quello risultante dalla dichiarazione dei redditi, causa un errore di digitazione della terza cifra dell'importo percepito, imputabile, secondo l'istante, al C.A.F. che l'aveva assistito, e preso atto che

l'esclusione dal beneficio discendeva dall'applicazione dei criteri approvati dalla Giunta regionale, in forza dei quali sono escluse *“le domande per le quali, a seguito di accertamenti d'ufficio, emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000”* e *“coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere non sono ammessi ai benefici e sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia”* – è intervenuto presso la citata Struttura.

Nella nota di intervento si è evidenziato, in particolare, che recente giurisprudenza, nello scrutinare una vicenda analoga, aveva annullato il provvedimento di esclusione da una borsa lavoro per avere il richiedente dichiarato in autocertificazione un reddito annuale di poco inferiore a quello documentato presso l'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il reato di falso o mendacio presupponga che la dichiarazione di fatti difformi dal vero sia finalizzata a trarre utilità dalla dichiarazione inveritiera e che la difformità fosse irrilevante, non solo per l'irrisorietà oggettiva della divergenza ma anche perché non modificava il presupposto reddituale utile per l'attribuzione del punteggio; similmente altra giurisprudenza aveva annullato il provvedimento di revoca di contributi per dichiarazione mendace in virtù delle discordanze emerse tra il reddito risultante dalle autocertificazioni presentate a corredo delle istanze ed il reddito effettivo, ritenendo che la decadenza dai benefici non vada disposta ogni volta che ci si trovi di fronte al cospetto di una dichiarazione non veritiera, se permangono ugualmente in capo al soggetto interessato i requisiti per ottenere il beneficio richiesto.

A seguito di conferenze, anche telefoniche, intercorse tra il Difensore civico ed i competenti Uffici regionali e di ulteriori approfondimenti e verifiche effettuati da questi ultimi, la Direzione Politiche educative ha infine comunicato che era stata disposta la riammissione al beneficio con conseguente approvazione della concessione di una borsa di studio a favore di entrambe le studentesse interessate.

Caso n. 79 – Il rigetto della domanda di concessione della borsa di studio è legittimo, ma l'Amministrazione tempera, alla luce dell'esperienza, il rigorismo formale dei bandi, ammettendo con maggiore ampiezza la regolarizzazione – Assessorato Istruzione e Cultura.

Un cittadino aveva presentato alla Direzione Politiche educative due domande per la borsa di studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione, relativa all'anno scolastico 2006/2007, di cui una per il figlio e l'altra per la figlia. Mentre la prima era stata accolta, la seconda era stata esclusa, per essere stata inoltrata non completa dei dati anagrafici della minore.

La cittadina, precisato che nella domanda presentata per la figlia mancava unicamente l'indicazione del Comune di residenza della stessa e che tale informazione poteva agevolmente essere ricavata dalla propria residenza anagrafica, indicata nel medesimo

modulo, oltre che da semplici deduzioni operabili sulla base dell'attestazione I.S.E.E. allegata alla domanda, senza considerare che ulteriore conferma era reperibile nell'altra domanda relativa al fratello, ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio – dopo avere rilevato, in aggiunta a quanto lamentato dall'istante, che, se è vero che i criteri di assegnazione delle borse di studio stabilivano espressamente l'esclusione delle domande incomplete della residenza del beneficiario, occorre peraltro interrogarsi sulla compatibilità di una siffatta clausola con quella prevista nell'articolo seguente, in forza della quale sono oggetto di regolarizzazione le irregolarità o omissioni non costituenti falsità, che comportano l'esclusione soltanto nel caso in cui non vengano sanate – ha chiesto alla citata Struttura chiarimenti in merito.

Al riguardo la Direzione Politiche educative ha osservato, in particolare che: a) il Comune di residenza della minore non era in realtà ricavabile con certezza dalla documentazione disponibile; b) l'esplicita previsione, tra le cause di esclusione di cui al bando di concorso per la borsa di studio, della mancata indicazione del Comune di residenza non ha consentito di considerare la stessa alla stregua di una mera irregolarità. Nel corso di successivi incontri chiarificatori la predetta Struttura, pur confermando la decisione assunta, ha manifestato l'intendimento di sottoporre a revisione, per il futuro, la formulazione dei bandi concorsuali, al fine di rendere meno severi i meccanismi di esclusione delle domande.

Dopo avere verificato, da una parte, che l'affermazione secondo cui il dato mancante non è ricavabile con certezza dalle domande presentate dall'istante e dalla relativa documentazione è condivisibile, e, dall'altra, che, potendo effettivamente la procedura in questione essere qualificata in termini concorsuali, ammettere la regolarizzazione riguardo ad un dato la cui mancanza è sanzionata dal bando con espressa comminatoria di esclusione avrebbe significato violare il principio di trattamento dei partecipanti, questo Ufficio, avuta conoscenza dell'approvazione del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2008/2009, che contiene una prescrizione modificativa della clausola originaria, ha rilevato, conclusivamente, la conformità a legge dell'esclusione della richiesta di partecipazione in esame, dando atto che l'Amministrazione aveva successivamente provveduto a correggere il formalismo dei bandi mediante prescrizioni che, pur rispettose della parità di trattamento dei partecipanti, consentono di ammettere la regolarizzazione delle domande con maggiore ampiezza.

Caso n. 226 – Chiarimenti ai genitori in ordine alle modalità di valutazione finale degli alunni da parte del Consiglio di Classe – Assessorato Istruzione e Cultura (Istituzione scolastica).

I genitori di uno studente non ammesso alla classe superiore hanno sottoposto all'esame del Difensore civico la legittimità del giudizio di non ammissione e della relativa verbalizzazione, evidenziando come, a fronte di medie di voti corrispondenti ad insufficienze non gravi, il Consiglio di Classe avesse fatto propria la proposta dell'insegnante di disciplina senza procedere ad una valutazione sulla possibilità di recupero del debito formativo a mezzo di studio individuale o comunque in tempi e modi predefiniti.

Individuata la documentazione rilevante, che i cittadini hanno provveduto ad acquisire, ed esaminato il contenuto, questo Ufficio ha verificato che lo scrutinio di fine anno scolastico si è svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 80/2007, alle ordinanze ministeriali 92/2007 e 90/2001 ed al regio decreto 2049/1929, nonché dei criteri di valutazione degli alunni riportati nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.) dell'Istituzione scolastica. Ferma restando l'opportunità di una verbalizzazione delle valutazioni espresse dal Consiglio di Classe il più analitica e personalizzata possibile, nel caso di specie il verbale, pur non dando specificamente conto della valutazione richiesta dagli istanti, peraltro non indispensabile in presenza di insufficienze diffuse, è risultato sufficientemente motivato.

Caso n. 341 – Assessorato Istruzione e Cultura – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Caso n. 350 – Non veridicità delle dichiarazioni presentate, decadenza dai benefici conseguiti e rateizzazione del debito – Assessorato Istruzione e Cultura.

Ricevuta comunicazione di esclusione della domanda presentata per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti in collegi della Valle d'Aosta per l'anno scolastico 2008/2009 a favore del figlio per essere stata accertata la non veridicità dell'attestazione I.S.E.E. prodotta a corredo della domanda, con conseguente richiesta di restituzione della somma già versata dall'Amministrazione regionale per il pagamento delle rette al Collegio frequentato dal minore, un cittadino ha sottoposto alla verifica dell'Ufficio del Difensore civico la legittimità dell'esclusione, precisando che la falsità contestata consisteva nell'aver omesso di indicare, ai fini della predetta attestazione, la somma di cui aveva beneficiato per il pagamento della retta dell'anno precedente e che, pur nella considerazione di tale importo, l'indicatore della situazione economica equivalente non avrebbe superato la soglia prevista per accedere all'ausilio nel bando di concorso.

Esaminata la documentazione prodotta dall'istante – che aveva evidenziato la propria buona fede, rilevando di avere erroneamente ritenuto, sulla base delle informazioni acquisite, che il vantaggio economico in questione non concorresse a formare reddito ai fini della dichiarazione unica sostitutiva – ed il succitato bando, questo Ufficio è pervenuto alla conclusione della conformità a legge della disposta esclusione: ciò in quanto la legge speciale della procedura concorsuale dispone espressamente la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere, indipendentemente dallo stato soggettivo del percipiente, che acquista rilevanza soltanto ad altri fini.

All'interessato, il quale nel mentre aveva avanzato domanda di restituzione rateale della somma oggetto di ripetizione, che infine la Direzione Politiche educative aveva accolto, è stato altresì confermato che la rateizzazione accordata appariva ossequiosa di quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, in forza del quale la Struttura regionale competente è autorizzata a concedere, su richiesta del debitore, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione del debito, subordinatamente all'addebito di interessi per il ritardato pagamento.

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Caso n. 27 – Vincoli urbanistici esistenti nelle zone a rischio di inondazione e modifica della disciplina di dettaglio – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica / Comune di Gressoney-Saint-Jean.

Si è rivolto al Difensore civico il proprietario di un fabbricato ubicato nel Comune di Gressoney-Saint-Jean rappresentando, tramite messaggio di posta elettronica che, dovendo alienare per esigenze di carattere economico la parte di edificio censita catastalmente come categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), era venuto a conoscenza dell'esistenza dei vincoli normativi contenuti nell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, in forza dei quali nelle aree a rischio di inondazioni sono consentiti gli interventi conseguenti a proroghe, varianti e rinnovi del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell'opera come originariamente prevista e, in particolare, che non aumentino il numero di unità immobiliari o che non mutino la destinazione d'uso e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto esistente.

L'interessato, dopo avere premesso che l'immobile in questione è collocato in zona qualificata esondabile, ha chiesto a questo Ufficio conferma dell'applicabilità della suddetta norma al caso di specie e, evidenziato come i vincoli in questione rappresentino di fatto un grave impedimento alla vendita, se esistono possibili alternative allorché l'alienazione sia effettuata per motivi di sussistenza e non di lucro.

Esaminate le norme citate e le relative disposizioni applicative ed effettuato un incontro chiarificatore con l'istante, è risultata, da una parte, confermata l'applicabilità delle medesime, che non attribuiscono rilevanza alcuna agli scopi degli interventi, alla fattispecie in esame, e, dall'altra, la possibile revisione della vigente disciplina, che avrebbe potuto dischiudere nuove opportunità per l'esecuzione di determinati interventi.

Successivamente, verificato che la Giunta regionale, con deliberazioni nn. 2939 del 10 ottobre 2008 e 3218 del 7 novembre 2008, aveva approvato le nuove disposizioni attuative della legge regionale urbanistica previste dagli articoli 35 e 36 della medesima, si è proceduto all'archiviazione della pratica.

Caso n. 93 – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Caso n. 339 – Esaurienti i chiarimenti forniti in merito alla reiezione di un reclamo presentato a seguito della pubblicazione dell'avviso ad opponendum – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

Un cittadino a cui era stato rigettato il reclamo, presentato a seguito della pubblicazione dell'avviso *ad opponendum*, con cui avanzava pretese risarcitorie ritenendo che, in occasione di lavori di allargamento della rete viaria, l'impresa appaltatrice avesse ingiustificatamente proceduto al taglio di una pianta insistente su area rimasta di sua proprietà adiacente alla strada interessata dalle opere, si è rivolto al Difensore civico.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso la Direzione Opere stradali, che aveva respinto la richiesta formulata dal cittadino, chiedendo chiarimenti in merito e ricevendo tempestivo riscontro con adeguata illustrazione della collocazione della pianta tagliata che, da rilievi eseguiti e come dimostrato dal verbale attestante lo stato di consistenza dei luoghi, redatto in contraddittorio con il proprietario espropriando, risultava insistere sulla porzione di terreno finitima alla strada fatta oggetto di espropriazione nei confronti dell'interessato.

Riferito quanto sopra all'istante, questi ha preso buona nota del verbale di consistenza dei luoghi in precedenza sottoscritto, di cui non rammentava i contenuti per non essere stata nella sua disponibilità copia del medesimo, confermando che il legname, benché tagliato in modo non ottimale, gli era stato consegnato.

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Caso n. 24 – Provvidenze a favore degli invalidi civili: permanenza dei requisiti, revoca dell'assegno di invalidità e attribuzione della pensione di invalidità – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Si è presentato a questo Ufficio un cittadino, riferendo che l'Amministrazione regionale, con provvedimento assunto da circa sei mesi, ossia all'inizio di febbraio 2008, aveva disposto la sospensione cautelativa dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, precedentemente riconosciutogli in quanto invalido al 67%. Ciò in conseguenza del fatto che la competente Commissione medica, nel 2001, a seguito di un accertamento volto a verificare la permanenza dei requisiti per la concessione del suddetto assegno, aveva confermato una riduzione della capacità lavorativa pari al 67%, con la conseguenza che, alla luce della nuova normativa intervenuta in materia, che ha elevato la percentuale minima di invalidità per ottenere il suddetto beneficio al 74%, l'interessato risultava sprovvisto, a giudizio dell'Amministrazione, del requisito sanitario per l'erogazione della provvidenza. L'istante ha aggiunto che, a seguito di una nuova visita della Commissione medica svoltasi all'inizio del 2008, gli è stata riconosciuta una diminuzione della capacità lavorativa pari al 100%, che costituisce il requisito sanitario per l'attribuzione della pensione di invalidità.

Il cittadino, non comprendendo le ragioni che avevano determinato la sospensione dell'erogazione dell'assegno di invalidità ad oltre sei anni di distanza dal controllo effettuato, anche per essere in possesso di una comunicazione successiva alla predetta visita, con cui l'Amministrazione confermava il diritto a percepire l'assegno di invalidità, come in effetti avvenuto sino al mese di febbraio 2008, ha chiesto l'intervento del Difensore civico, anche in ragione del fatto che, non avendo ancora ricevuto la pensione di invalidità, doveva sopportare gravi disagi, conseguenti all'essere sprovvisto ormai da tempo dell'unico reddito di cui era titolare.

Preso atto di quanto riferito dall'istante e ritenuti giustificati i dubbi dal medesimo avanzati, questo Ufficio, dopo aver sentito per le vie brevi il Coordinatore del Dipartimento Sanità, Salute e Politiche sociali, concordava con il medesimo un successivo incontro volto ad approfondire la vicenda.

Nel corso di tale incontro, tenutosi alla presenza anche di rappresentanti della Direzione Invalidità civile e del Dipartimento legislativo e legale, emergeva che la sospensione dell'assegno di invalidità era avvenuta a distanza di lungo tempo esclusivamente per errore del competente Ufficio e che era intenzione dell'Amministrazione disporre al più presto un provvedimento di revoca dell'assegno, con contestuale attribuzione della pensione. Per quanto riguarda il recupero dei ratei corrisposti, la Struttura competente comunicava che

avrebbe provveduto a convocare l'interessato per proporgli un piano di rientro, ritenendosi obbligata, alla luce di un parere legale esibito nel corso del colloquio, ad agire per il recupero di dette somme.

Seguiva un altro incontro, diretto a individuare con precisione il *modus procedendi* dell'Amministrazione, al fine di consentire all'istante di percepire quanto prima la pensione di invalidità.

A distanza di circa quindici giorni veniva adottato il provvedimento che revocava l'assegno mensile e concedeva la pensione all'interessato, al quale era stato nel frattempo indicata la necessità di ricorrere alla via giurisdizionale, nonostante l'impignorabilità della pensione, volendo ristabilire il proprio diritto alla percezione dell'assegno, che l'Amministrazione non avrebbe in ogni caso riconosciuto, se non in esecuzione di una decisione giudiziaria.

Appreso dell'intendimento della Regione di emanare una norma finalizzata ad escludere la ripetizione nei confronti di quanti versano in disagiate condizioni economiche, questo Ufficio ha atteso, per procedere all'archiviazione della pratica, l'emanazione della legge regionale 17 giugno 2009, n. 17, che, modificando la legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, ha stabilito che *“La ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, compri di possedere un indicatore regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo del beneficio revocato, pari o inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”*, con disposizione applicabile anche ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della legge, la restituzione delle somme indebitamente percepite non sia ancora iniziata.

Casi nn. 31 e 32 – Presunti mancati riscontri e lungaggini istruttorie in procedimenti di emergenza abitativa e di locazione assistita – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Aosta.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino riferendo di avere presentato all'Ufficio Casa comunale, da più di quattro mesi, richiesta di alloggio in emergenza abitativa e di contributo per la locazione, senza avere più avuto notizie, successivamente alla comunicazione di avvio dei relativi procedimenti, al riguardo.

Il Dirigente dell'Ufficio Casa, interpellato sullo stato dei procedimenti in questione, ha comunicato al Difensore civico che, ai fini della definizione delle pratiche, era necessaria l'acquisizione della relazione dei Servizi sociali regionali, ai medesimi domandata a seguito

della presentazione da parte dell'istante di documentazione integrativa indispensabile per richiederne la redazione e allo stato non ancora pervenuta.

Stante il tempo trascorso dalla richiesta proveniente dal Comune, questo Ufficio, fatta presente la particolare condizione dell'istante, tra l'altro senza fissa dimora, ha chiesto per le vie brevi chiarimenti al Responsabile dei Servizi sociali regionali. Questi, dopo avere dato conto delle difficoltà organizzative che avevano sino ad allora impedito la tempestiva predisposizione del documento richiesto, assicurava che vi si sarebbe posto al più presto rimedio.

Dopo circa un mese l'Amministrazione comunale ha trasmesso un'informativa supplementare, rilevando di avere ricevuto dall'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali, copia della nota con cui l'Assistente sociale competente rendeva noto di non avere potuto predisporre la relazione richiesta, non essendosi l'interessato presentato il giorno della convocazione e non essendo stato possibile rintracciarlo altrimenti, con conseguente impossibilità di dare seguito all'istruttoria delle pratiche.

Dopo vari tentativi di entrare in contatto con l'istante per aggiornarlo e fornirgli indicazioni utili, esitati negativamente, questo Ufficio ha archiviato i fascicoli.

L'interessato, che nel frattempo aveva soggiornato a lungo all'estero, si è nuovamente presentato al Difensore civico a distanza di alcuni mesi, ricevendo notizia delle risultanze acquisite e comunicando, da parte sua, di avere intrattenuto il giorno stesso colloquio con l'Assistente sociale propedeutico alla predisposizione, da parte di quest'ultimo, della prescritta relazione. Di tale circostanza è stata data notizia all'Amministrazione comunale, ai fini del prosieguo delle istruttorie.

Caso n. 34 – Contestazioni in merito al grado di invalidità civile accertato – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Su istanza di un cittadino, l'Ufficio del Difensore civico ha esaminato la documentazione relativa ad una pratica di accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge regionale 11/1999, dell'handicap ai sensi della legge 104/1992 e della capacità lavorativa ai fini del collocamento obbligatorio ai sensi della legge 68/1999.

Dall'approfondimento svolto è risultato che, in occasione del primo degli indicati accertamenti, la competente Commissione medica collegiale aveva certificato un'invalidità totale, senza precisare il punteggio percentuale assegnato alle singole patologie riscontrate; dopo di che, in sede di visita medica finalizzata alla stesura della relazione utile al collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/1999, la stessa Commissione ha riesaminato la valutazione precedentemente operata, riducendo la percentuale di invalidità originariamente

riconosciuta pur riscontrando nel paziente le stesse patologie già accertate, senza specificare, anche in questo caso, le modalità di calcolo della nuova percentuale di invalidità e senza predisporre la relazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000, attuativo dell'articolo 1 della legge 68/1999.

Gli esiti dell'esame svolto sono stati illustrati al cittadino, che, anche a fronte della impossibilità di comprendere la determinazione successivamente operata, ha comunicato l'intenzione di esperire ricorso giurisdizionale onde addivenire alla corretta determinazione della percentuale di invalidità attribuibile.

Caso n. 41 – Nonostante tutto, il problema abitativo persiste – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Aosta.

Due coniugi si sono presentati a questo Ufficio esponendo che al termine dell'anno in corso, a seguito di sfratto esecutivo e in mancanza di risorse sufficienti alla locazione di un appartamento, stante la precaria situazione lavorativa della moglie e le gravi condizioni di salute del marito, avevano presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa in Comune di Aosta. Poiché la succitata domanda, pur accolta, non si era allo stato tradotta nell'assegnazione di un'abitazione e non avendo l'Amministrazione regionale, per il tramite dei Servizi sociali, provveduto in ordine al pagamento della sistemazione alberghiera transitoriamente individuata se non per un periodo limitato, hanno richiesto l'intervento del Difensore civico al fine di meglio comprendere la loro posizione e le soluzioni abitative possibili.

Stante l'urgenza rappresentata, questo Ufficio ha tempestivamente contattato per le vie brevi i Servizi sociali, che hanno in carico il nucleo familiare, l'Ufficio Casa del Comune di Aosta e, infine, l'Assessore comunale competente per materia.

Al termine dell'intervento è risultato, innanzitutto, che i Servizi sociali, resisi peraltro ampiamente disponibili per il futuro, avevano attivato a favore degli interessati varie misure di sostegno, prestando più in generale attività di orientamento e consulenza, anche in relazione all'avviamento al lavoro, mentre il reperimento di risorse alloggiative era reso particolarmente difficoltoso dall'atteggiamento dei coniugi, peraltro dotati di parenti residenti in Valle d'Aosta e senza figli a carico. Il Comune, da parte sua, ha comunicato che la posizione occupata dal nucleo nella graduatoria dell'emergenza abitativa era tale da fare difficilmente ipotizzare, stante la scarsità di alloggi disponibili, il soddisfacimento della richiesta, quantomeno in tempi brevi, con la conseguenza che la soluzione più profittabile era da confermare nel reperimento in via transitoria di un alloggio in locazione da parte dei coniugi – che debbono provvedervi autonomamente – che permetterebbe ai proprietari di

accedere alla locazione incentivata o al conduttore di beneficiare del sostegno per la locazione, peraltro già concesso.

Caso n. 57 – Purtroppo non sembrano esistere soluzioni immediate più adeguate al problema abitativo della collocazione di parte del nucleo familiare in una comunità casa-bambino ubicata al di fuori del territorio regionale – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Si è presentata a questo Ufficio una cittadina non comunitaria assunta in qualità di badante presso una signora che le ha messo a disposizione una stanza del proprio appartamento, ove risiede, unitamente al marito disoccupato e ad un figlio minore. Essa ha riferito che, essendo incinta e non potendo attualmente rendere la propria prestazione, la datrice di lavoro le ha comunicato che dovrà abbandonare la predetta stanza, destinata alla persona che la sostituirà nel periodo di maternità.

L'interessata, non riuscendo a trovare autonomamente una nuova abitazione ove trasferirsi, anche in conseguenza delle precarie condizioni economiche nelle quali versa l'intero nucleo familiare, si era rivolta all'Assistente sociale competente per individuare sistemazioni abitative alternative. Poiché il problema rappresentato non era ancora stato risolto, ha richiesto l'intervento del Difensore civico per verificare l'esistenza di possibili soluzioni.

Questo Ufficio ha quindi intrattenuto contatti con la predetta Assistente sociale, in esito ai quali è risultato che, tenuto conto della situazione economico sociale dell'interessata, che nel mentre aveva potuto presentare richiesta di abitazione in emergenza abitativa, e dell'indisponibilità di strutture destinate all'accoglienza ubicate all'interno del territorio regionale, i Servizi sociali avevano individuato come unica soluzione possibile l'inserimento dell'istante e del figlio minore, in attesa del reperimento di un'abitazione definitiva, in una comunità casa-bambino.

I chiarimenti pervenuti sono stati successivamente rendicontati all'istante che, pur non mostrando gradimento per la soluzione proposta, ne ha compreso le ragioni.

La soluzione ipotizzata è stata successivamente confermata dal Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Servizio sociale e Assistenza del Servizio Famiglia e Politiche giovanili, che, interpellato in merito, ha comunicato che le alternative nel frattempo vagliate, peraltro non del tutto adeguate alla condizione dell'istante, si erano rivelate comunque impraticabili.

Casi nn. 59, 213 e 214 – Difficoltà nel reperimento di soluzioni abitative, nonostante l'impegno delle Amministrazioni interessate – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Gressan.

Un cittadino residente, unitamente alla moglie e a tre figli minori, nel Comune di Gressan, che già si era presentato a questo Ufficio esponendo con preoccupazione che, essendo disoccupato e destinatario di sfratto da eseguirsi entro pochissimi giorni, sarebbe stato ospitato nella struttura regionale di Montjovet destinata al servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione, si è rivolto al Difensore civico lamentando che la sistemazione reperita dai Servizi sociali non rappresentava una soluzione abitativa adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare, non solo perché all'interno della struttura la convivenza con le altre famiglie ospitate si era rivelata molto problematica, ma anche per l'eccessiva distanza tra il luogo di abitazione e la scuola frequentata dai figli, situata nel Comune di residenza.

Questo Ufficio, valutata l'urgenza della richiesta di intervento, ha in giornata contattato telefonicamente l'Assistente sociale competente per territorio, la quale – dopo avere riferito che l'istante ha perso il proprio lavoro da circa tre anni e nonostante i diversi tentativi di inserimento operati dai Servizi sociali, trova difficoltà a mantenere un'occupazione stabile – ha precisato che la soluzione abitativa temporaneamente offerta, che costituisce l'unico strumento a disposizione dei Servizi, è stata accettata con molta diffidenza dal cittadino, che ha dimostrato scarsa disponibilità alla collaborazione all'interno della struttura e mancanza di tolleranza nei confronti degli altri occupanti.

Preso atto di quanto sopra e ritenuto che l'Amministrazione avesse fatto quanto in suo potere per rispondere alle esigenze del cittadino, la pratica è stata archiviata.

A distanza di circa quattro mesi, il cittadino si è nuovamente rivolto a questo Ufficio esponendo di avere ricevuto, da parte del gestore della succitata struttura, comunicazione con la quale, in prossimità della data di scadenza dell'ospitalità accordata, gli si rammentava la necessità di lasciare liberi i locali occupati a tale data, corrispondente al termine dell'anno scolastico.

Esaminata la citata comunicazione e rilevata la necessità di verificare tempestivamente la prorogabilità del termine assegnato per liberare i locali, il Difensore civico è intervenuto per le vie brevi presso la responsabile dei Servizi sociali regionali, che ha assicurato la disponibilità dell'Amministrazione a prorogare l'ospitalità dell'istante, quantomeno in via di fatto, sino alla scadenza del termine massimo di permanenza consentito dalla regolamentazione vigente, stabilito in sei mesi di occupazione, ciò che poi è effettivamente avvenuto, sia pure con modalità parzialmente diverse da quelle concordate.

Avendo rappresentato nell'occasione l'istante – che finalmente era riuscito a trovare un'occupazione lavorativa, seppure a tempo determinato – di essere stato inserito, a seguito di apposita domanda nel mentre presentata, nella graduatoria dell'emergenza abitativa del Comune di residenza, questo Ufficio ha chiesto telefonicamente chiarimenti all'Assessore

competente per materia, il quale ha assicurato che l'Amministrazione avrebbe profuso tutto l'impegno necessario per dare risposte adeguate alle esigenze del nucleo familiare, in assenza di disponibilità attuale di alloggi per l'emergenza abitativa, essendo l'unico appartamento di proprietà comunale a ciò destinato da tempo occupato, nonostante i ripetuti tentativi effettuati dal Comune per procedere alla sua liberazione.

Caso n. 84 – Presunta insufficienza del sostegno fornito dai Servizi sociali – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un extracomunitario residente da alcuni mesi con quattro famigliari, di cui uno disabile, in un Comune della Valle d'Aosta, esposta al Difensore civico la situazione di disagio in cui versa il nucleo di cui è a capo, ha lamentato che, a causa dell'inerzia dei Servizi sociali, che non hanno garantito l'aiuto promesso, si trova ad occupare un immobile locato da privati inidoneo, nonostante le assicurazioni fornitegli dal locatore, al rilascio del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, indispensabile per poter effettuare prestazioni lavorative all'estero a favore del proprio datore di lavoro.

Questo Ufficio, dopo avere verificato che l'alloggio in questione, non rientrando nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad utilizzo di un nucleo familiare di cinque persone, rende impossibile il rilascio del citato permesso, ribadendo la propria incompetenza nei rapporti privatistici è intervenuto per le vie brevi presso l'Assistente sociale competente per chiedere conto delle misure di sostegno attivate ed attivande a seguito della presa in carico della famiglia.

Dalle informazioni ottenute e dagli approfondimenti effettuati è risultato che i Servizi sociali hanno programmato un progetto di aiuto che ha già trovato concretizzazione nell'assistenza per la predisposizione della domanda di attribuzione dell'invalidità civile per uno dei figli, cui è stato assegnato un insegnante di sostegno, e della domanda di un contributo straordinario erogabile a breve, non essendo d'altra parte possibile ricorrere alle risorse specificamente destinate al sostegno per l'accesso all'abitazione, essendo il relativo bando di concorso per gli anni 2007 e 2008 già andato a scadenza da tempo e prevedendo la nuova disciplina il requisito, non posseduto dall'interessato, della residenza continuativa in Valle d'Aosta per anni quattro.

I risultati dell'attività svolta sono stati comunicati all'istante, precisando, da una parte, che i benefici connessi all'invalidità civile prescindono attualmente, per effetto di recenti sentenze della Consulta, dal possesso dei requisiti reddituali, tra cui la disponibilità di un alloggio adeguato ai sensi della normativa regionale di edilizia residenziale pubblica, per ottenere il permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo e, dall'altra, che i Servizi sociali avevano garantito la più ampia disponibilità ai fini della presentazione della richiesta

di un alloggio in emergenza abitativa, il cui accoglimento sarebbe certamente stato favorito dall'eventuale riconoscimento dell'invalidità civile a favore del figlio.

Caso n. 85 – Concesso ed erogato il contributo integrativo al minimo vitale, sia pure con una tempistica procedimentale ritardata – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino che aveva presentato domanda di contributo integrativo al minimo vitale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, si era rivolto al Difensore civico a distanza di circa due mesi per lamentare di non avere ricevuto notizie in merito dal competente Ufficio.

Preso atto che la domanda in questione non era stata qualificata urgente dai Servizi sociali e verificato che il termine per la definizione del relativo procedimento amministrativo, stabilito in novanta giorni dalla protocollazione dell'istanza, non era ancora decorso, questo Ufficio aveva invitato l'istante ad attenderne la scadenza, intervenuta la quale l'interessato, non avendo ancora ricevuto risposte, ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio ha quindi richiesto al Servizio Famiglia e Politiche giovanili informazioni sullo stato del procedimento di concessione, evidenziando il carattere primario del beneficio economico e la situazione di necessità rappresentata dall'istante.

A seguito di sollecito il Servizio interpellato, indicate le ragioni del ritardo, ha rappresentato che, il giorno stesso in cui era pervenuta la richiesta del Difensore civico, la Commissione preposta all'esame delle domande, le cui sedute sono state recentemente intensificate, aveva provveduto ad esaminare la richiesta dell'interessato – peraltro corredata da una relazione dei Servizi sociali che non evidenziava il carattere di urgenza ma richiedeva un'anticipazione all'atto della valutazione della medesima – rilasciando parere favorevole, con conseguente avvenuta erogazione di un anticipo pari ad un terzo del contributo, mentre la restante parte del beneficio era in fase di liquidazione.

La predetta Struttura ha successivamente comunicato l'avvenuta erogazione della residua somma.

Accertata l'erogazione dell'intero contributo concesso, l'Ufficio del Difensore civico ha formulato l'auspicio che i tempi di concessione dei contributi integrativi al minimo vitale possano essere resi congruenti con il prefissato termine di conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Caso n. 93 – Tempestive le informazioni rese al Difensore civico riguardo ad un procedimento in corso non del tutto tempestivo – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica / Comune di Doues.

Una famiglia di cittadini extracomunitari residenti nel Comune di Doues, che in passato si era rivolta a questo Ufficio ai fini della presentazione della domanda di alloggio in emergenza abitativa, ha richiesto l'intervento del Difensore civico per verificare lo stato del relativo procedimento, non essendo i componenti del nucleo familiare riusciti in particolare a comprendere, nonostante varie richieste avanzate informalmente, se la necessaria relazione dei Servizi sociali, domandata dal Comune procedente da quasi tre mesi ed a questo non ancora pervenuta, era stata elaborata o meno.

Stante l'urgenza rappresentata e il rilevante tempo trascorso dall'avvio del procedimento, questo Ufficio ha immediatamente contattato, per le vie brevi, alla presenza dell'istante, l'Assistente sociale competente per territorio, che ha riferito di avere di recente predisposto e trasmesso la predetta relazione all'Assessorato da cui dipende ai fini della protocollazione e del successivo inoltro all'Amministrazione comunale interessata.

I cittadini hanno poi richiesto ancora l'intervento di questo Ufficio, a distanza di circa un mese, per verificare ulteriormente lo stato della pratica, risultando loro che il Comune, ricevuta la predetta relazione, avesse già trasmesso il fascicolo al Servizio Edilizia residenziale pubblica della Regione per l'esame da parte della competente Commissione, ove, per contro, era stato informalmente riferito loro che questa non era pervenuta.

La Segreteria della Commissione per l'Edilizia residenziale pubblica, interpellata per le vie brevi, ha tempestivamente comunicato che la pratica era regolarmente pervenuta, fornendo altresì puntuali indicazioni sui probabili sviluppi temporali della procedura, di cui l'Ufficio del Difensore civico ha dato conto agli istanti.

Caso n. 101 – Gli extracomunitari possono ora accedere alle provvidenze per gli invalidi civili anche in assenza del permesso di soggiorno C.E. – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

In esito al procedimento sanitario che aveva condotto all'accertamento dello stato invalidante necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento, un cittadino extracomunitario era stato invitato a produrre la carta di soggiorno, che non poteva essergli rilasciata a causa della mancanza della disponibilità di un alloggio adeguato ai sensi della normativa di edilizia residenziale pubblica vigente.

Avendo appreso che in materia era intervenuta una recente sentenza della Corte costituzionale, l'interessato si è rivolto al Difensore civico per ottenere chiarimenti in merito.

Esaminata la problematica, si è appurato che la legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001) ha stabilito che l'assegno sociale e le provvidenze economiche sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari della carta di soggiorno. Peraltro, la legislazione sugli immigrati è stata più volte oggetto di modifiche, da ultimo, il decreto legislativo del 15 gennaio 2007, n. 3, ha novellato l'articolo 9 del T.U. sull'immigrazione, sostituendo la “carta di soggiorno” con il “permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo”, riducendo da sei a cinque anni il periodo di permanenza in Italia e determinando, come requisiti reddituali, la titolarità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 306/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo.

L'esame della sentenza e di altra analoga decisione della Consulta, riferita alla pensione di invalidità, ha permesso di chiarire che, allo stato attuale, risultano ammessi a tali benefici anche gli stranieri extracomunitari che dimostrino di soggiornare e di avere soggiornato per un certo periodo regolarmente in territorio italiano. Una volta accertata la sussistenza di tale requisito e di quelli sanitari, l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento non può pertanto essere rifiutata per la mancanza del permesso di soggiorno C.E. che venga negato unicamente per ragioni reddituali (ivi inclusa la mancanza di un alloggio idoneo).

Dello studio compiuto e delle conclusioni raggiunte è stato notiziato, oltre che il cittadino interessato, che è stato invitato a presentarsi agli Uffici regionali competenti per chiedere il riesame della situazione, anche il relativo Dirigente, il quale, a seguito di un costruttivo confronto, ha assicurato che, per effetto della predetta decisione della Corte costituzionale, sarebbe stata attribuita l'indennità di accompagnamento agli extracomunitari che dimostrino

di risiedere regolarmente in Italia da cinque anni e siano in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, anche in relazione ai rapporti pendenti alla data di pronuncia della sentenza, come quello in commento.

Casi nn. 142 e 143 – I Servizi sociali giustificano adeguatamente l’entità del contributo straordinario concesso e rivalutano l’urgenza della sua liquidazione – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Aosta.

Un nucleo familiare che versava in stato di grave bisogno aveva presentato, per il tramite dell’Ufficio Servizi sociali del Comune di Aosta, istanza per la fruizione del contributo straordinario di cui all’articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19.

Il capo famiglia, avendo appreso informalmente che il suddetto contributo era stato concesso, si è rivolto a questo Ufficio esponendo, da una parte, che la somma che gli risultava essere stata accordata era insufficiente a soddisfare le esigenze familiari e, dall’altra, che necessitava di un’erogazione urgente, dovendo in particolare provvedere nell’immediato al pagamento di debiti contratti con il sistema bancario.

Il Difensore civico, stante l’urgenza rappresentata, ha richiesto per le vie brevi chiarimenti al competente Ufficio della Direzione Politiche sociali.

A seguito dell’intervento è risultato che il contributo copriva sostanzialmente tutte le spese per cui era stato richiesto, delle quali non facevano parte quelle sostenute per mutui e prestiti, espressamente previste come non ammissibili dalla deliberazione della Giunta approvativa dei criteri di concessione dei contributi in esame, rimanendone escluse soltanto alcune relative alla conduzione dell’alloggio locato dal nucleo in quanto riferite a costi di per sé agevolati; e che l’erogazione del medesimo seguiva le procedure ordinarie, non essendo stata richiesta dai Servizi sociali territoriali la liquidazione urgente.

Illustrate all’istante le ragioni che supportavano l’entità del contributo concesso, questo Ufficio è ulteriormente intervenuto con le stesse modalità presso i Servizi sociali comunali, invitati a valutare l’opportunità di richiedere l’erogazione urgente del contributo, ricevendone positivo riscontro, in virtù dell’eccezionalità e dell’occasionalità della situazione rappresentata.

Caso n. 197 – La relazione integrativa richiesta ai Servizi sociali ai fini della ammissibilità definitiva della domanda di emergenza abitativa viene predisposta e trasmessa in tempo utile – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino in situazione di emergenza abitativa già sottoposta, ai fini dell'ammissibilità ai benefici di legge della domanda presentata, all'esame della Commissione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, che aveva ritenuto necessaria l'acquisizione di elementi integrativi da parte dei Servizi sociali in ordine ad eventuali risorse parentali del richiedente, si è rivolto al Difensore civico rappresentando di non essere riuscito, nonostante l'urgenza, a mettersi in contatto con l'Assistente sociale competente, che peraltro conosceva sin dall'origine le sue condizioni familiari.

Tenuto conto della straordinarietà della vicenda, questo Ufficio ha tempestivamente sentito il predetto Assistente sociale, il quale, dopo avere riferito che la relazione presentata era a suo giudizio in sé completa, ha comunicato che, essendo all'oscuro della richiesta integrazione, avrebbe immediatamente contattato le competenti Strutture comunali e regionali.

Acquisite le necessarie informazioni, l'Assistente sociale ha in giornata riportato all'Ufficio del Difensore civico che la Commissione aveva effettivamente subordinato l'ammissione in graduatoria alla dimostrazione dell'impossibilità, da parte dei figli dell'interessato, di fare fronte all'emergenza, da fare pervenire per la successiva seduta, e che avrebbe conseguentemente provveduto quanto prima nel senso indicato.

L'istante ha successivamente confermato l'avvenuta trasmissione della relazione integrativa in tempo utile.

Casi nn. 303, 304 e 305 – Disagio socio-economico ed emergenza abitativa – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Châtillon.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino extracomunitario residente a Châtillon, il quale, dopo avere esposto la tragica vicenda familiare che lo aveva condotto ad un persistente stato di disagio socio-economico ed avere esibito la lettera in cui il legale del gestore della struttura regionale di Montjovet destinata al servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione lo invitava ad abbandonare i locali occupati per essere terminato il periodo di accoglienza, ha richiesto l'aiuto del Difensore civico, rilevando l'insufficienza dell'ausilio fornito dai Servizi sociali.

Questo Ufficio, verificato che la proroga dell'ospitalità dell'istante non era consentita, avendo questi usufruito dell'intero periodo di permanenza stabilito dalla regolamentazione vigente, ha convocato l'Assistente sociale competente per meglio chiarire la situazione.

A seguito del colloquio intercorso è emerso che i Servizi sociali avevano messo in opera una serie di iniziative a favore dell'interessato, poco disponibile alla collaborazione, tra cui la concessione di diversi contributi, uno dei quali ancora in parte da erogare, e il reperimento di una sistemazione in una casa di accoglienza, peraltro rifiutata dall'istante, la cui domanda

di alloggio in emergenza abitativa era stata nel recente passato rigettata per mancanza dei requisiti di legge.

Tenuto conto delle risultanze acquisite e verificata ulteriormente con l'Amministrazione comunale di Châtillon la conclusione del procedimento per l'assegnazione di un alloggio in situazione di emergenza abitativa, si è riferito all'interessato dell'opportunità di prendere urgenti contatti con i Servizi sociali per ricevere in consegna la residua parte di contributo, consigliandolo di valutare con attenzione le nuove proposte che l'Assistente sociale si era impegnato a ricercare per trovare una soluzione provvisoria al problema abitativo.

Successivamente è stato accertato che l'istante aveva ricevuto le somme spettantigli ed aveva infine presentato una nuova domanda di alloggio in emergenza abitativa, fondata su presupposti diversi da quelli posti alla base della richiesta precedentemente respinta.

Casi nn. 361 e 362 – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 364 – Problematica la conversione del permesso di soggiorno per minore di età in permesso di soggiorno per lavoro – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Questura di Aosta.

Un immigrato extracomunitario, in possesso di permesso di soggiorno per minori a seguito del suo ingresso nel territorio italiano per raggiungere il fratello residente in Valle d'Aosta, nell'imminenza della scadenza, stabilita al raggiungimento della maggiore età, ne aveva richiesto alla Questura di Aosta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

Decorsi circa dieci mesi dalla domanda di conversione, il cittadino si è rivolto al Difensore civico per avere notizie in merito allo stato della pratica, non comprendendo le ragioni per cui, nonostante il possesso di una regolare autorizzazione comunale all'esercizio del commercio ambulante e di una disponibilità di redditi sufficienti, la Questura di Aosta non avesse provveduto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

Avendo l'istante precisato che il competente Ufficio della Questura, più volte interpellato al riguardo, si era limitato a comunicargli che avrebbe dovuto rivolgersi ai Servizi sociali, con i quali si era peraltro intrattenuto più volte, senza poter comprendere né la prassi instaurata né lo stato della vicenda, questo Ufficio ha verbalmente chiesto chiarimenti in merito all'Assistente sociale competente.

Questo ha riferito di avere infine ultimato la relazione sociale espressamente richiesta dalla Questura – la cui predisposizione aveva scontato ritardi imputabili in un primo tempo ad esigenze organizzative dell'Ufficio e successivamente all'assenza dell'interessato – aggiungendo, quanto al merito della vicenda, che si trattava di verificare la possibilità di presa in carico dell'istante da parte dei Servizi sociali.

Le informazioni acquisite sono state prontamente riferite all'istante, assicurandolo sulla possibilità di esercitare i diritti derivanti dal permesso di soggiorno nelle more del rilascio.

Caso n. 376 – Confermata la legittimità del procedimento di accertamento della invalidità civile di secondo grado – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino che aveva avviato il procedimento per ottenere la concessione delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili ai sensi della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, nei cui confronti la competente Commissione sanitaria aveva accertato un grado di invalidità pari al 100%, senza riconoscere il requisito sanitario necessario per l'attribuzione della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento (non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita), aveva proposto ricorso alla Commissione medica di seconda istanza, ricevendone conferma della decisione originaria.

Il figlio dell'istante, che nel frattempo era deceduto, dubitando della correttezza dell'operato dell'organo competente al riesame, il quale, oltre a non avere proceduto all'esame obiettivo dell'interessato, non aveva tenuto in conto la documentazione medica prodotta a corredo del ricorso, ha sottoposto all'esame di questo Ufficio la vicenda.

Analizzati i documenti esibiti dall'interessato alla luce del quadro normativo di riferimento e verificato che il certificato medico annesso al ricorso era posteriore alla data della visita compiuta dalla Commissione medica di prima istanza, questo Ufficio ha confermato la legittimità del relativo verbale: ciò in quanto, costituendo l'accertamento sanitario compiuto in sede di reclamo una rinnovazione del giudizio espresso in primo grado, esso deve essere eseguito sulla base degli elementi esistenti al momento della prima visita, per la verifica dei quali non è necessario l'esame obiettivo del richiedente, mentre nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute possono essere fatti valere, a norma dell'articolo 5, comma 5, della citata legge, soltanto presentando istanza di aggravamento, comprovata con idonea certificazione medica avente data posteriore di almeno sei mesi dalla notifica del verbale di visita ovvero dell'esito del ricorso.

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI

Caso n. 30 – Soppressione di un servizio di trasporto pubblico per studenti: problemi e soluzioni – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Si è rivolto al Difensore civico il portavoce di un gruppo di genitori residenti in Champorcher, esponendo i disagi derivanti dall'intervenuta soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del servizio di autobus diretto Champorcher/Pont-Saint-Martin, che costringe gli alunni di Champorcher che frequentano la scuola media di Pont-Saint-Martin ad avvalersi della linea Champorcher/Hône con coincidenza con la linea Carema/Montjovet.

L'interessato ha lamentato, in particolare, che: a) nonostante la programmata corrispondenza di orari tra autobus, i ragazzi attendono la coincidenza per parecchi minuti; b) l'autobus che conduce i passeggeri a Pont-Saint-Martin è troppo affollato; c) il sistema di rilevazione elettronica dei viaggi installato sui mezzi non funziona correttamente.

Richiesto di relazionare in merito alle questioni sollevate dall'istante, il Servizio Trasporti ha rappresentato che le modifiche intervenute sulle linee interessate dal sub-bacino Bassa Valle sono finalizzate ad una migliore integrazione dei servizi con le linee di fondo valle, anche mediante l'intensificazione delle corse sulla linea urbana Carema/Montjovet; che il collegamento tra Champorcher e Pont-Saint-Martin è garantito da orari che permettono una puntuale coincidenza ad Hône; che era stata in concreto verificata l'inesistenza di tempi di attesa nella zona di interscambio, ampia e preclusa al traffico veicolare, e che il controllo eseguito aveva permesso di accertare altresì che il numero massimo tanto dei passeggeri a bordo quanto di quelli in piedi era nettamente inferiore a quello consentito dalla carta di circolazione del mezzo. Quanto alla bigliettazione, la citata Struttura, dopo avere premesso che il relativo sistema è perfettamente funzionante, ha precisato che in effetti erano state riscontrate difficoltà di utilizzo da parte degli utenti, alle quali l'Amministrazione stava cercando di dare soluzione.

Avendo l'istante successivamente evidenziato il perdurare delle disfunzioni inerenti alla bigliettazione ed essendo emersa in tale sede la necessità di ulteriori approfondimenti riguardo alla disciplina della soppressione delle linee, dal momento che la normativa vigente stabilisce che i servizi specifici previsti nel Piano di bacino di Traffico possano essere aboliti soltanto previo aggiornamento del medesimo, questo Ufficio ha interpellato la precitata Struttura sulle misure adottate o adottande per portare a soluzione il problema dei pagamenti eccedenti rispetto a quelli dovuti e sulle procedure seguite per addivenire all'eliminazione del servizio Champorcher/Pont-Saint-Martin.

A seguito dei chiarimenti forniti, è risultato che tale servizio non costituiva un servizio specifico, bensì semplicemente la risultante della somma del servizio di linea

Champorcher/Hône e di un'intensificazione puntuale della linea circolare Carema/Montjovet sul tratto Hône/Pont-Saint-Martin, caratterizzata per essere effettuata per tutta la sua estensione con un solo autobus.

Quanto alle iniziative assunte per ridurre i problemi relativi ai titoli di trasporto, è stato appurato che era entrato in funzione su tutto il territorio valdostano un nuovo software di gestione, che permette ai passeggeri di obliterare una sola volta anche in caso di percorrenza di tratte appartenenti a linee diverse.

In conclusione, l'Amministrazione regionale, nel modificare, con parziale sacrificio delle esigenze degli studenti residenti nella vallata di Champorcher, il servizio in esame, ha operato nel rispetto della normativa vigente e dei conseguenti atti di programmazione, esercitando la propria discrezionalità tecnico-amministrativa nella considerazione dei diversi interessi in gioco e del principio dell'economia dei trasporti, e ha ovviato alle difficoltà di obliterazione successivamente manifestatesi attraverso un'implementazione del sistema.

AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA

Caso n. 22 – Chiarimenti al cittadino in ordine alle modalità organizzative ed operative del trattamento di degenza dei pazienti ospedalizzati – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un cittadino, insoddisfatto del trattamento di degenza riservato all'anziano genitore ricoverato in Ospedale per la rottura di un femore, asseritamente causativo dell'insorgenza di lesioni da decubito, ha chiesto l'intervento del Difensore civico anche al fine di ottenere spiegazioni in merito a modalità e tempi di impiego delle superfici antidecubito in favore di pazienti costretti a letto.

Interpellata al riguardo, l'Azienda U.S.L., dopo solleciti, ha fornito i chiarimenti richiesti, indicando la tipologia e le condizioni di utilizzo dei materassi antidecubito, nonché i tempi necessari per la richiesta e la fornitura degli stessi.

Con specifico riferimento al caso esaminato, l'Azienda ha argomentatamente precisato che i presidi antidecubito in dotazione erano stati correttamente utilizzati e che le complicanze cutanee erano sostanzialmente da ricollegarsi, oltre che all'evento traumatico in sé, accompagnato da intervento chirurgico, alle condizioni di salute e all'età del paziente.

Caso n. 50 – L'Azienda chiarisce le ragioni dell'assenza di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione in deroga alla circolazione e alla sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, già titolare di autorizzazione in deroga alla circolazione e sosta dei veicoli a servizio di persone invalide a far data dal 1990, nuovamente rilasciata in via temporanea per un periodo di anni due, nel 2004 e nel 2006, rappresentando che, al fine di ottenere nuovamente il “contrassegno invalidi”, aveva richiesto all’U.B. Medicina legale una visita, in esito alla quale il medico competente aveva certificato l’assenza di una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, confermata a seguito di una nuova visita.

L’interessato, riconosciuto invalido civile e titolare di patente di guida speciale, non condividendo gli esiti delle certificazioni emesse, ostantive al rilascio di una nuova autorizzazione, anche in ragione del fatto che le patologie che avevano determinato la concessione di quelle precedenti non erano a suo dire migliorate con il trascorrere degli anni, ha chiesto l’intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio, considerato che i certificati in questione non esplicitavano le ragioni del giudizio espresso, ha chiesto i chiarimenti del caso al Direttore della Struttura complessa Medicina legale.

Questi ha tempestivamente fornito il riscontro richiesto, illustrando nel dettaglio il quadro clinico-sintomatologico che aveva determinato il medico a ritenere l’insussistenza, anche con il conforto delle risultanze delle consulenze specialistiche richieste, nelle quali non si dava per nulla conto delle problematiche deambulatorie dell’istante, di quel drastico impaccio alla deambulazione che, ai sensi dell’articolo 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, funge da presupposto per il rilascio dell’autorizzazione, precisando altresì che a far data dal primo dell’anno era stata introdotta una maggiore rigidità nell’applicazione dei criteri di valutazione in uso per fare fronte alle crescenti difficoltà incontrate dai soggetti non deambulanti a trovare parcheggio negli appositi spazi.

Ritenuto che il giudizio sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione in deroga alla circolazione e sosta dei veicoli a servizio di persone invalide risultasse adeguatamente suffragato dagli accertamenti clinici eseguiti, come illustrati dal Direttore della Struttura complessa Medicina legale, questo Ufficio ha archiviato la pratica.

Casi nn. 53 e 54 – Quesiti in tema di trattenimento in servizio e di mansioni superiori – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

A un dipendente in procinto di compiere il sessantacinquesimo anno di età, che aveva chiesto di essere trattenuto ulteriormente in servizio, l’Azienda aveva risposto negativamente, collocandolo a riposo d’ufficio con decorrenza da tale data.

Il cittadino, dubitando della correttezza della posizione assunta dal proprio datore di lavoro, ha chiesto chiarimenti al riguardo al Difensore civico. Con l'occasione l'istante, asserendo di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle previste per il livello di appartenenza, riconosciutegli per un solo anno, ha chiesto inoltre raggugli sulla disciplina della materia.

Effettuato il richiesto esame, questo Ufficio ha in primo luogo riferito all'istante che, a seguito della modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, operata dal comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, che in precedenza veniva accordato automaticamente a richiesta degli interessati, costituisce una facoltà discrezionale, tesa a soddisfare esigenze organizzative interne, dell'Amministrazione, che può accettare o meno le domande di trattenimento in servizio, configurandosi così tra collocamento a riposo e quest'ultimo un rapporto di regola/eccezione. Quanto, poi, alle mansioni superiori, è stato rappresentato al cittadino che, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, norma generale per l'impiego alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, e della contrattazione collettiva di comparto, le mansioni superiori non possono essere attribuite per un periodo superiore ai dodici mesi e che, in ogni caso, al lavoratore non può essere riconosciuto un diritto all'inquadramento nel profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori ulteriormente svolte ma solo la differenza di trattamento economico, restando escluso peraltro un rigido automatismo che si traduca nell'attribuzione del trattamento economico superiore, essendo invece sufficiente un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza.

Il cittadino ha preso atto di quanto sopra, comunicando che in caso di necessità si sarebbe rivolto nuovamente al Difensore civico per ottenere ulteriori chiarimenti o per richiederne l'intervento nei confronti dell'Azienda U.S.L.

Caso n. 55 – La ricostituzione del rapporto di lavoro preclude il riconoscimento dell'anzianità pregressa anche ai fini dei trattamenti economici collegati – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un dipendente dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, riammesso in servizio, ha lamentato che, in sede di attribuzione della fascia economica superiore, il proprio datore di lavoro non aveva attribuito rilevanza all'anzianità maturata precedentemente alla costituzione del nuovo rapporto.

Preso atto che l'accordo decentrato a cui la contrattazione collettiva di settore rinvia la disciplina della progressione orizzontale applicabile al caso non prevedeva, diversamente da quello successivamente concluso, che il periodo di servizio richiesto per beneficiare dell'istituto fosse continuativo, e che in altro caso per una progressione da un livello

economico ad un altro era stata riconosciuta anche l'anzianità pregressa, questo Ufficio ha chiesto all'Azienda chiarimenti al riguardo.

Riscontrando la richiesta, il Direttore della S.C. Personale ha in prima battuta rilevato che dall'articolo 24 del C.C.N.L. di cui sopra – che configura la riammissione in servizio come fattispecie novativa del contratto di lavoro – discende l'irrilevanza degli anni di servizio antecedenti alla ricostituzione del rapporto, producendo inoltre copia di un recente verbale di una riunione sindacale, nel quale le parti concordavano che, in caso di riammissione in servizio, il periodo di servizio antecedente alla riassunzione non deve essere preso in considerazione.

A seguito di ulteriori confronti dialettici, nell'ambito dei quali questo Ufficio ha messo in rilievo la possibile analogia tra i diversi tipi di progressione, entrambe collegate al medesimo requisito del quinquennio di esperienza lavorativa assunto a parametro di accrescimento professionale e la conseguente possibilità di interpretare la citata disposizione nel senso che la novazione del rapporto di lavoro ivi prevista, in entrambi i casi, impedisce il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa limitatamente all'inquadramento del dipendente al momento della riassunzione, senza estendere i suoi effetti preclusivi ai fini della progressione di carriera una volta che il rapporto sia stato ristabilito, l'Azienda U.S.L. ha definitivamente confermato la propria posizione nei confronti dell'istante, specificando che il tenore letterale delle disposizioni contenute nel secondo periodo dell'articolo 24 del C.C.N.L. è tale da limitare l'effetto preclusivo alla sola progressione meramente orizzontale, avente carattere esclusivamente economico.

Esaminate tali controdeduzioni, questo Ufficio ha ritenuto, conclusivamente, che dalle previsioni contrattuali contenute nell'articolo 24 del C.C.N.L. – la cui disciplina mira a contemperare l'interesse di chi è stato riassunto in servizio a non vedere modificata in peggio la posizione raggiunta con quello degli altri impiegati, che non debbono essere pregiudicati da decisioni di rientro in ruolo di chi abbia scelto precedentemente di dimettersi – possa potersi ricavare la preclusione al riconoscimento dell'anzianità pregressa anche sotto il profilo dei trattamenti economici ad essa collegati, con conseguente accettabilità della decisione assunta dall'Azienda U.S.L. di non riconoscere all'istante l'anzianità di servizio maturata anteriormente alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro ai fini dell'istituto della progressione orizzontale.

Caso n. 71 – Annullamento del ticket per prestazioni di Pronto Soccorso – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino che aveva ricevuto la richiesta di pagamento del ticket sanitario, più spese postali, per prestazioni non urgenti rese presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale.

L'interessato ha riferito che, ritenendo di avere titolo all'esenzione dal ticket in quanto all'epoca della visita disoccupato, si era recato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per fare valere il proprio diritto o, comunque, per ottenere spiegazioni, senza ottenere risposte definitive.

L'Ufficio del Difensore civico è quindi intervenuto chiedendo di relazionare al Direttore generale, il quale ha rappresentato che all'interessato era già stato comunicato che, esaminati i verbali di Pronto Soccorso, si era proceduto ad annullare la richiesta di pagamento del ticket sanitario in questione.

Caso n. 125 – La Struttura complessa Psichiatria fornisce adeguati chiarimenti e assicura soluzione per il futuro al problema occorso – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico lamentando l'inadeguatezza del trattamento ricevuto nel corso di un ricovero ospedaliero presso la Struttura complessa Psichiatria.

Le criticità esposte riguardavano essenzialmente il difetto di cortesia e umanità da parte di alcuni medici e infermieri, l'assenza di supporto psicologico, il mancato favore nei confronti delle visite del medico di base, l'inidoneità della terapia somministrata e le modalità con cui sono avvenute le dimissioni, che hanno impedito la programmata accoglienza del paziente in una comunità psichiatrica.

Attesa la delicatezza ed il carattere riservato delle questioni prospettate, questo Ufficio, onde ottenere i necessari chiarimenti, ha per le vie brevi convocato il Responsabile della Struttura in questione.

Nel corso dell'incontro il suddetto Responsabile ha negato l'asserito difetto di cortesia del personale, a suo parere ritenuto dal paziente in ragione del disturbo della personalità che lo caratterizza, respingendo motivatamente la contestata mancanza di collaborazione con il medico di fiducia e l'inidoneità delle cure, indicando inoltre le ragioni a supporto della correttezza delle dimissioni, a seguito delle quali l'istante non poteva in ogni caso essere ospitato in comunità psichiatriche, strutture finalizzate ad ospitare soggetti affetti da patologie diverse da quelle dell'interessato, che abbisogna soltanto di ospedalizzazione nei periodi in cui la malattia si manifesta in fase acuta.

Il Responsabile della Struttura ha peraltro riconosciuto una carenza nell'aiuto psicologico fornito ai pazienti ricoverati nel periodo considerato, a causa del venir meno, per ragioni organizzative esterne alla Struttura, del supporto di uno psicologo, assicurando che a breve il

problema sarebbe stato ovviato dall'Azienda mediante l'assunzione di una risorsa a ciò dedicata, ed ha garantito inoltre che in ogni caso avrebbe fatto tesoro delle critiche espresse dall'istante, per fornire in futuro ai pazienti un servizio sempre più adeguato.

I chiarimenti e le assicurazioni fornite dal Responsabile Struttura complessa Psichiatria sono stati successivamente illustrati all'istante, dichiaratosi soddisfatto.

Caso n. 170 – Necessità del consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'interessato per ricevere prestazioni di carattere sanitario – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un cittadino ha chiesto chiarimenti al Difensore civico in merito alla necessità del rilascio del consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute onde usufruire delle prestazioni mediche rese dal Servizio sanitario pubblico. Ciò in quanto, essendosi recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aosta per ricevere cure ad una gamba, ed avendo rifiutato di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda U.S.L., non ha potuto beneficiare della prestazione sanitaria.

L'Ufficio del Difensore civico è quindi intervenuto presso il Direttore generale chiedendo copia del modulo predisposto per la raccolta del consenso al trattamento dei dati sanitari unitamente all'illustrazione delle ragioni che fondano la necessità del consenso ai fini dell'erogazione della prestazione sanitaria.

Esaminata la documentazione trasmessa dal Direttore generale e la normativa di riferimento, questo Ufficio ha verificato che la regola secondo cui i soggetti pubblici non sono tenuti a richiedere il consenso dell'interessato per il trattamento dei relativi dati personali, anche sensibili e giudiziari, trova un'eccezione nel settore sanitario, ove, ai sensi degli articoli 76 e 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche gli organismi sanitari pubblici trattano i dati idonei a rivelare lo stato di salute con il consenso dell'interessato quando il trattamento riguarda dati o operazioni indispensabili ai fini di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, fatti salvi i casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica e quelli di urgenza rigorosamente tipizzati nel citato articolo 82, ove la valutazione dell'urgenza è rimessa al competente operatore sanitario. Accertata, in ragione di quanto sopra esposto, la necessità del consenso nel caso di specie, questo Ufficio ha appurato altresì che il modulo adottato dall'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, già valutato positivamente dal Garante per la protezione dei dati personali, è chiaro e completo, contenendo l'analitica indicazione delle finalità per le quali è necessario il consenso e la specificazione che, in mancanza dello stesso, la prestazione medica non può essere resa, salve le richiamate ipotesi tassative di urgenza.

Caso n. 203 – Inoperatività della misura sanzionatoria prevista per il mancato ritiro dei referti medici in caso di accesso telematico agli stessi – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un cittadino, dopo avere prenotato ed eseguito delle analisi di laboratorio, non aveva provveduto al materiale ritiro dei relativi risultati nei trenta giorni successivi alla loro disponibilità in quanto, avendo prestato il proprio consenso all'accessibilità dei medesimi da parte del proprio medico di base, aveva consultato tramite quest'ultimo i referti medici, ottenendone anche una copia stampata.

Ricevuta da parte dell'Azienda l'intimazione al pagamento della somma di euro 100, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 816/2007, in applicazione della legge regionale del 14 marzo 2007, n. 3, per il caso di mancato ritiro dei referti entro trenta giorni dalla loro disponibilità, ed esasperito inutilmente reclamo avverso la determinazione assunta, il cittadino ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso il Direttore generale, osservando che la ragion d'essere sottesa alle citate disposizioni, finalizzate a sanzionare il comportamento scorretto dell'utente che abbia richiesto una prestazione sanitaria senza averne effettiva necessità, tanto da non essere interessato a conoscerne l'esito, pare venir meno nel caso in cui i referti delle analisi prenotate ed eseguite, resi disponibili per via telematica, vengano così consultati e stampati, ben potendosi ritenere che detto utilizzo sia sostitutivo del materiale ritiro dei referti in forma cartacea presso il laboratorio ove sono depositati.

L'Azienda U.S.L., recependo le osservazioni formulate dal Difensore civico, ha provveduto all'annullamento della richiesta di pagamento.

Caso n. 308 – Gli extracomunitari ultrasessantacinquenni e con permesso di soggiorno per motivi familiari anteriore al novembre 2008 hanno tuttora diritto all'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un cittadino con permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo si è rivolto al Difensore civico rappresentando che l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, in occasione del rinnovo della tessera sanitaria del padre ultrasessantacinquenne, in Italia a seguito di ricongiungimento familiare sin dal 2002, aveva richiesto il pagamento di una somma di denaro, in applicazione delle nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare e fruizione del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).

Questo Ufficio, esaminata la normativa di riferimento e le circolari ministeriali intervenute sul punto, ha verificato la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione obbligatoria e gratuita del padre dell'istante al S.S.N. ed è pertanto intervenuto presso l'Azienda onde chiedere chiarimenti.

Successivamente l'Azienda interpellata ha comunicato di avere invitato l'utente a presentarsi presso il competente Ufficio per l'iscrizione gratuita al S.S.N., prendendo buona nota delle osservazioni del Difensore civico.

Caso n. 338 – L'Azienda fornisce celere riscontro ad una richiesta di chiarimenti precedentemente inevasa – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Il rappresentante locale di un'Organizzazione sindacale ha contattato tramite posta elettronica l'Ufficio del Difensore civico dopo avere inoltrato all'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta una richiesta di chiarimenti inevasa da circa un mese e mezzo.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta e delle successive informazioni e delucidazioni fornite dall'interessato, è risultato che la predetta Organizzazione aveva ricevuto mandato da un associato per l'acquisizione del verbale di una riunione, ottenuto il quale erano state richieste all'Azienda indicazioni in ordine alle modalità di convocazione dell'incontro e di formalizzazione del documento, senza ricevere riscontro.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso i destinatari della domanda, ovvero il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore della S.C. Personale, richiedendo di provvedere in merito.

A seguito dell'intervento, il Direttore della S.C. Personale ha evaso la richiesta rimasta in precedenza insoddisfatta, fornendo celermente gli opportuni chiarimenti.

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI AOSTA

Caso n. 1 – Attraverso la mediazione del Difensore civico vengono infine erogate le indennità richieste per l'asservimento di terreni e per i danni subiti a seguito di lavori sulle opere di presa di fontanili frazionali – Comune di Aosta.

Un cittadino che alcuni anni orsono aveva inoltrato all'Amministrazione una richiesta di indennità per la posa su terreni di proprietà di una tubatura nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere di presa dei fontanili frazionali, accompagnata da una richiesta di indennità per i danni patiti a causa di tali lavori, non avendo ricevuto alcunché, aveva richiesto l'intervento del Difensore civico.

A seguito dell'intervento del Difensore civico l'Amministrazione aveva manifestato l'intenzione di corrispondere una somma di denaro a titolo di indennità per la posa della tubatura e per il disagio arrecato con i lavori, allo stato sospesi.

Non essendo seguita a tale intendimento alcuna determinazione, a distanza di circa nove mesi il cittadino si è nuovamente rivolto a questo Ufficio, che ha richiesto aggiornamenti al competente Servizio.

Decorsi altri cinque mesi, il Dirigente dell'Area n. 11 – Servizio Acquedotto ha comunicato di avere provveduto a calcolare le somme da riconoscere all'istante a titolo di indennità di asservimento e di indennità per danni indiretti, a testimonianza dell'intenzione dell'Amministrazione di provvedere in merito mediante idoneo provvedimento dirigenziale.

Reso edotto l'istante della volontà dell'Amministrazione di definire la vicenda nei termini sopra indicati, che venivano dal medesimo ritenuti soddisfattivi, il Difensore civico ne ha dato comunicazione al Dirigente interessato, con richiesta di essere informato sugli sviluppi della vicenda.

Dopo alcuni mesi il Dirigente del Servizio Acquedotto, sollecitato al riguardo, ha comunicato di avere disposto, con provvedimento adottato al termine dell'anno, la liquidazione a favore dell'istante della somma precedentemente indicata, di cui una parte a titolo di risarcimento del danno, da recuperare dall'impresa appaltatrice, che nel frattempo aveva terminato l'esecuzione dei lavori, in sede di collaudo dell'opera realizzata.

Preso favorevolmente atto che l'Amministrazione aveva infine provveduto a riconoscere le indennità dovute, si è sottolineata l'opportunità di operare, in futuro, con maggiore tempestività, specie per ciò che attiene al pagamento delle indennità di asservimento.

Caso n. 16 – L'Amministrazione porta a soluzione, con la fattiva collaborazione degli organi regionali interessati, una situazione particolarmente problematica di emergenza abitativa – Comune di Aosta.

Un nucleo familiare composto di tre persone, di cui una gravemente disabile, residente in un'abitazione locata anche grazie al contributo economico erogato mensilmente dalla Amministrazione comunale, ha rappresentato a questo Ufficio che non appena fosse venuto meno tale beneficio, scadente il mese venturo, non avrebbe più potuto fare fronte al pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali. Dopo avere aggiunto che, nonostante la grave situazione di disagio, le diverse istanze di ammissione al beneficio dell'emergenza abitativa nel tempo presentate non avevano al momento approdato ad esiti positivi, il predetto nucleo ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Appurate, per il tramite dei Servizi sociali, le gravi condizioni psico-sociali della famiglia, questo Ufficio è intervenuto – previ contatti informali – presso il Comune invitandolo ad individuare, sussistendone i presupposti, le misure adeguate alla soluzione del problema.

Preso atto di quanto sopra, l'Amministrazione ha comunicato che, sulla base di quanto evidenziato in passato dalla Commissione di Edilizia residenziale pubblica (secondo cui, pur nell'insussistenza delle condizioni per l'inserimento nella graduatoria dell'emergenza abitativa, la complessità della situazione familiare era tale da legittimare l'Amministrazione comunale a farsi carico del problema per ricercare, in tempi brevi, una soluzione adeguata) e tenuto conto della relazione sociale di recente acquisizione, aveva proposto alla predetta Commissione un nuovo esame della vicenda e l'abbinamento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica al fine di arginare la situazione di disagio esistente.

Intervenuta una prima valutazione di segno negativo da parte della citata Commissione ed a seguito di un successivo itinerario procedimentale curato dall'Amministrazione comunale e caratterizzato da incertezze interpretative in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie, da accurate acquisizioni istruttorie in ordine alla specifica gravità della situazione di emergenza abitativa esistente e da difficoltà nel reperire un alloggio consono alle esigenze della famiglia interessata, avendo infine la Commissione di Edilizia residenziale pubblica riscontrato in capo al nucleo dell'istante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il Presidente della Regione ha tempestivamente disposto la riserva, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) della citata legge, di un determinato alloggio sito in Aosta a favore del nucleo in questione.

Acquisita la notizia della consequenziale immediata assegnazione, da parte del Dirigente dell'Area n. 2 – Servizio Edilizia residenziale Pubblica del Comune, a favore del nucleo familiare dell'istante, dell'alloggio di cui sopra, questo Ufficio ha dato atto del notevole impegno profuso dall'Amministrazione comunale e della fattiva collaborazione prestata dai competenti organi e uffici della Amministrazione regionale nel portare a soluzione la grave situazione di emergenza abitativa degli istanti.

Casi nn. 31 e 32 – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Casi nn. 111 e 112 – Espropriazioni di terreni e realizzazione di orti comunali – Comune di Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino riferendo che più di dieci anni fa alcuni terreni di sua proprietà siti in Aosta vennero espropriati dal Comune per la costruzione di un gruppo di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che recentemente l'Amministrazione comunale lo

aveva informato dell'intenzione di procedere all'espropriazione nei suoi confronti di una ulteriore porzione di terreno da utilizzare, unitamente alla parte residua dal precedente esproprio, per la costruzione di un numero ancora imprecisato di orti comunali.

L'interessato, dubitando che l'Amministrazione possa utilizzare detti terreni, originariamente espropriati per attuare un programma di edilizia residenziale, per la costruzione di orti comunali, mutandone a posteriori la destinazione, si è rivolto al Difensore civico chiedendo un approfondimento della vicenda.

Esaminata la documentazione prodotta dall'istante, l'Ufficio del Difensore civico ha richiesto generiche informazioni alla Struttura comunale competente, che ha confermato l'intendimento dell'Amministrazione di costruire orti, procedendo altresì, a tal fine, all'esproprio di un'ulteriore porzione di terreno di proprietà dell'istante, con la precisazione che, essendo l'appezzamento in precedenza espropriato genericamente destinato a verde pubblico, risulta poter essere adibito, senza particolari formalità, alla realizzazione di orti comunali, rientrando questi nella suddetta categoria.

L'istante ha chiesto altresì indicazioni circa la possibilità di ottenere la restituzione di quella parte di terreno originariamente espropriata ad oggi non utilizzata.

Questo Ufficio ha quindi analizzato la normativa vigente in materia, in particolare l'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. sulla espropriazione per pubblica utilità), che riconosce, nel caso in cui una parte del terreno espropriato non venga utilizzata, la possibilità per i soggetti espropriati di chiederne la restituzione, secondo le modalità ivi previste. Essendo peraltro il diritto alla retrocessione parziale subordinato alla determinazione di inutilizzabilità del bene residuo da parte dell'Amministrazione espropriante, l'esistenza di progetti in essere, seppure non ancora approvati, potrebbe di fatto costituire un ostacolo alla restituzione.

Gli approfondimenti effettuati dall'Ufficio sono stati comunicati ad un delegato dell'istante, che ne ha condiviso i contenuti.

Casi nn. 142 e 143 – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Caso n. 275 – Al bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non può partecipare il soggetto, pur residente in Comune, che non ha almeno quattro anni di residenza continuativa attuali, ma questi può comunque presentare domanda di emergenza abitativa, sussistendone i relativi presupposti – Comune di Aosta.

Si è presentato un cittadino, invalido civile dal 2005, esponendo che, a causa della patologia da cui è affetto, non trova lavoro. Poiché il solo reddito di cui dispone è costituito dall'assegno sociale, egli aveva presentato, presso il Comune di residenza, domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa ed ottenuto l'inserimento nella relativa graduatoria. Se non che, non avendo il Comune la disponibilità di alloggi da destinare all'emergenza abitativa, egli aveva locato, in accordo con questo, che faceva fronte al pagamento del canone, un appartamento in Aosta, ciò che ha determinato il venire meno della residenza nel Comune originario e quindi delle condizioni che avevano sorretto la riconosciuta emergenza. Attualmente loca un alloggio in Aosta, dove risiede, provvedendo direttamente al pagamento del canone, salvo avere beneficiato di un contributo comunale alla locazione appena scaduto, con la conseguenza che, non essendo in grado con le sue sole forze di fare fronte al pagamento del canone, sarà costretto a cercare una nuova soluzione abitativa.

Tanto premesso, il cittadino ha riferito la propria intenzione di presentare richiesta di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, avendo appreso che il Comune di Aosta avrebbe a breve emanato un bando al riguardo. Procuratosi il bando, dalla lettura del medesimo ha ricavato tuttavia dubbi sulla possibilità di concorrere all'assegnazione, stante la prescrizione, tra le condizioni di partecipazione, della residenza nel Comune di Aosta per almeno quattro anni consecutivi, requisito che egli non possiede.

Il cittadino ha quindi richiesto l'intervento del Difensore civico, al fine di avere chiarimenti in merito.

Esaminato il bando, unitamente alla deliberazione che lo approva, e la normativa di riferimento, e accertato che potesse residuare un margine, sia pure esiguo, di dubbio, sulla mancanza del requisito di residenza ivi previsto nel caso di specie, a causa della formulazione non del tutto chiara della clausola sopra menzionata, che letteralmente non porta necessariamente ad escludere coloro i quali risiedono in Aosta attualmente e hanno avuto più di quattro anni di residenza continuativa in passato, questo Ufficio è intervenuto telefonicamente presso il Responsabile dell'Ufficio Casa per un confronto, in esito al quale è risultato confermato, definitivamente, che da una corretta interpretazione della disposizione in esame, in sé legittima, non poteva che discendere l'impossibilità, per il cittadino, di parteciparvi.

Tenuto conto, peraltro, che la situazione rappresentata legittimava, anche sulla scorta delle indicazioni ricevute dall'Ufficio Casa, la presentazione, da parte dell'istante, di una domanda per l'assegnazione temporanea di un alloggio in emergenza abitativa, al medesimo è stato anche consigliato di contattare con urgenza i Servizi sociali per predisporre quanto occorrente a tal fine.

Caso n. 179 – Autorizzazioni per gli accessi su strada pubblica e pagamento dei canoni concessori – Comune di Aosta / ANAS.

Un soggetto aveva ricevuto dal Compartimento della Viabilità per la Valle d'Aosta – ANAS di Aosta una proposta di disciplinare in cui si accorda l'autorizzazione per due accessi (uno privato ed uno ad uso commerciale) alla Strada statale del Gran San Bernardo in Comune di Aosta, a decorrere dall'inizio del 2008 per la durata di dieci anni, unitamente ad una richiesta di pagamento del pregresso a far data dal 2003.

Venuto poi a conoscenza che il tratto di strada interessato dagli accessi è diventato di recente di proprietà comunale, il cittadino, dubitando che ANAS S.p.A. sia tuttora legittimata ad accordare le autorizzazioni e a pretendere i relativi canoni, ha chiesto al Difensore civico di approfondire la vicenda al fine di ottenere i chiarimenti del caso.

Esaminata la documentazione esibita dall'istante, il Difensore civico è intervenuto telefonicamente presso il Dirigente comunale competente, il quale, nel confermare che il tratto stradale in questione è passato in proprietà al Comune, ha precisato che, in forza di specifici accordi intercorsi tra gli Enti interessati, tutti i canoni dovuti dagli utenti sino al termine del 2009 restano di pertinenza dell'ANAS, mentre i rapporti concessori saranno direttamente conclusi con l'Amministrazione comunale a far data dal prossimo anno, ipotizzando che le relative tariffe possano essere più vantaggiose per l'utenza.

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto che il termine prescrizione del diritto a percepire il corrispettivo per l'utilizzo degli accessi è di cinque anni, la richiesta di pagamento trasmessa al cittadino è risultata conforme alla normativa vigente – salvo la verifica dei calcoli che hanno determinato l'importo richiesto.

Quanto al disciplinare proposto, sulla base delle informazioni disponibili si è ritenuto che, fatta salva l'esistenza di atti che dispongano in senso diverso, non noti a questo Ufficio, il soggetto competente al rilascio dei provvedimenti che disciplinano l'uso della strada debba essere il proprietario della medesima, ovvero, nel caso di specie, il Comune di Aosta, già subentrato nella titolarità del diritto.

Rassegnate le conclusioni raggiunte all'interessato nel corso di un apposito incontro, la pratica è stata archiviata.

Caso n. 296 – Possibili soluzioni atte a evitare il rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in caso di risoluzione del contratto di locazione e conseguente decadenza dell'assegnazione per morosità – Comune di Aosta.

Un cittadino, nei cui confronti l'Amministrazione comunale aveva disposto la risoluzione del contratto di locazione e la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale

pubblica per morosità, aveva successivamente presentato all'Ente un atto ricognitivo del debito maturato con l'impegno ad estinguerlo ratealmente.

Ricevuta una nota con cui l'Ufficio Casa gli comunicava che, considerata la rilevanza del debito, superiore ad euro 10.000, la concessione del beneficio della rateizzazione era subordinata, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale generale delle entrate, alla presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa, il cittadino, dopo avere rappresentato di non essere in grado di produrre garanzie fideiussorie e di temere di non riuscire neppure a fare fronte, a causa della disagiata situazione economica del proprio nucleo familiare, alle obbligazioni assunte al momento del riconoscimento del debito, ha chiesto al Difensore civico una disamina del problema prospettato e l'individuazione di possibili soluzioni.

Effettuato il richiesto esame alla luce del quadro normativo di riferimento, in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 – che fissa le condizioni legittimanti la morosità nel pagamento dei canoni locatizi – acquisite le necessarie informazioni, è stata accertata la necessità di provvedere quanto prima, in assenza delle suddette condizioni, al versamento di una somma tale da ricondurre il debito ad una cifra inferiore alla soglia sopra indicata, onde consentire la sottoscrizione di un nuovo piano di rateizzazione non assistito da garanzie, la cui osservanza può impedire, in un primo tempo, il rilascio dell'appartamento e, alla scadenza, la revoca dell'ordinanza di risoluzione del contratto e di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio.

Le valutazioni condotte sono state prontamente comunicate all'interessato, consigliandogli di contattare urgentemente, per le ragioni sopra esposte e per verificare inoltre la possibilità di ottenere la concessione di contributi straordinari ai sensi della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, l'Assistente sociale competente, ferma restando la disponibilità del Difensore civico ad intervenire nel prosieguo ove richiesto.

Casi nn. 334 e 335 – La regolarizzazione dei passi carrabili a norma del Codice della Strada e l'obbligo del pagamento della C.O.S.A.P. – Comune di Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio il proprietario di un appezzamento di terreno, adibito a posteggio auto, adiacente alla strada comunale, dalla quale è separato a mezzo di apposito marciapiede con balaustra laterale esterna che, in corrispondenza dell'accesso al parcheggio, è stato livellato alla sede stradale con interruzione della balaustra onde consentire il passaggio delle autovetture.

Questi ha riferito che, nel corso del mese di ottobre, l'Amministrazione comunale gli aveva trasmesso l'invito a regolarizzare il proprio passo carrabile ai sensi dell'articolo 22 del

Codice della Strada, inoltrando apposito modulo da riconsegnare debitamente compilato all'Ufficio Mobilità e Traffico al fine di ottenere l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada su cui si immette il passaggio carraio.

Il cittadino, dopo avere precisato che l'area a parcheggio è residua da una precedente espropriazione realizzata dal Comune per allargare la strada e costruire il marciapiede prima inesistente e che il passo carraio, come attualmente conformato, è la risultante dell'intervento espropriativo, ha chiesto al Difensore civico chiarimenti in merito alla sussistenza del preteso obbligo di regolarizzazione e di eventuali obblighi pecuniari conseguenti.

Esaminata la normativa nazionale e comunale in materia, questo Ufficio ha innanzitutto accertato che, ai fini della regolarizzazione, volta a verificare le condizioni tecniche di realizzazione dell'accesso alla strada pubblica, è tale ogni immissione per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico (articoli 3, comma 1, punto 37, e 22 Codice della Strada nonché articolo 44 Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., tutti richiamati dal regolamento per la disciplina dei passi carrabili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 1° marzo 2005), sicché il mantenimento dell'accesso in questione privo di autorizzazione determinerebbe l'applicazione delle sanzioni amministrative all'uso previste dal Codice della Strada.

Quanto alle obbligazioni pecuniarie, è risultato che, tanto il decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, quanto il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Aosta n. 259 del 2 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedono che sono considerati passi carrabili, assoggettati a canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiede o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. A norma dell'articolo 20 del citato regolamento comunale non danno tuttavia luogo ad applicazione del canone i semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico sprovvisti di qualsiasi manufatto. Nel caso in esame, l'accesso alla strada pubblica è reso possibile da un intervallo realizzato nel marciapiede che corre lungo la strada con interruzione della relativa balaustra, risultando irrilevante, se non ai fini della percentuale tariffaria applicabile, la circostanza che il marciapiede sia stato realizzato ad opera del Comune, a seguito di esproprio per pubblica utilità finalizzato al miglioramento della rete viaria, laddove in precedenza sussisteva un semplice accesso diretto alla strada pubblica privo di qualsiasi opera.

Le conclusioni raggiunte sono state analiticamente descritte all'istante, che ha così potuto sciogliere le riserve precedentemente manifestate nei confronti dell'operato della Amministrazione.

Caso n. 344 – L’Ufficio Casa fornisce tempestivamente i ragguagli e le informazioni richieste – Comune di Aosta.

Un cittadino extracomunitario attualmente senza fissa dimora, dovendosi recare urgentemente nel proprio Paese di origine per un lasso di tempo indeterminato, ha richiesto al Difensore civico di fornire ragguagli e informazioni in merito agli sviluppi del procedimento avviato a seguito dell’istanza di alloggio in emergenza abitativa presentata all’Ufficio Casa comunale, riguardo al quale aveva di recente completato la documentazione richiestagli dall’Amministrazione.

Tenuto conto dell’urgenza rammostrata dall’istante, è stato in giornata interpellato il Responsabile dell’Ufficio Casa, il quale, dopo avere confermato la completezza della documentazione prodotta, ha nell’immediato comunicato che l’istruttoria sull’ammissibilità della domanda, di competenza comunale, era in corso di completamento con successiva trasmissione della pratica al competente Servizio regionale per l’esame urgente da parte della Commissione di Edilizia residenziale pubblica ai fini della valutazione definitiva circa l’ammissibilità al beneficio di legge.

A distanza di tre giorni l’Ufficio Casa ha informato telefonicamente il Difensore civico di avere formalmente reso il parere in ordine all’ammissibilità della domanda, sommariamente rendicontando in ordine ai contenuti del medesimo.

Dieci giorni dopo è pervenuta al richiedente una nota, trasmessa per conoscenza anche al Difensore civico, con cui il citato Ufficio lo notiziava in merito all’avvenuto esame dell’istanza da parte della Commissione di Edilizia residenziale pubblica, che aveva riconosciuto la condizione di emergenza abitativa, informandolo conseguentemente che la Presidenza della Regione Valle d’Aosta avrebbe provveduto, non appena se ne fossero verificati i presupposti, alla riserva di un alloggio a suo favore.

Preso atto dell’esito favorevole dell’istruttoria volta all’accertamento della situazione di emergenza abitativa e rilevata la tempestività e continuità dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione comunale, la pratica è stata archiviata.

COMUNE DI BRISSOGNE

Caso n. 202 – La richiesta di rimborso I.C.I. rimasta per lungo tempo insoddisfatta viene accolta – Comune di Brissogne.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino lamentando di avere domandato, da più di cinque anni, all’Ufficio tecnico comunale un rimborso I.C.I. per gli anni 2002 e 2003 e di non avere ricevuto in merito risposta alcuna da parte dell’Amministrazione, neppure a seguito di una richiesta di chiarimenti ed un ulteriore sollecito recentemente inoltrati.

L'Ufficio del Difensore civico ha quindi chiesto all'Ufficio tecnico di voler fornire, in mancanza di ragioni ostantive, riscontro all'interessato e di esserne tenuto informato.

Con tempestività il Sindaco ha comunicato che, con determinazione dell'Ufficio tecnico comunale immediatamente successiva all'intervento del Difensore civico, era stato disposto il rimborso della somma richiesta in restituzione, il cui pagamento è avvenuto a distanza di circa un mese.

COMUNE DI BRUSSON

Caso n. 33 – Comune di Brusson – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

COMUNE DI CHÂTILLON

Caso n. 304 – Comune di Châtillon – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Caso n. 360 – Corretta operatività della polizza assicurativa stipulata a favore dei partecipanti ai corsi di ginnastica – Comune di Châtillon.

Durante una lezione di ginnastica motoria facente parte di un corso organizzato dall'Amministrazione comunale, un partecipante era stato colpito da una pallonata in viso causativa di una lieve lesione al lato destro del volto e della rottura degli occhiali da vista. Richiesto il rimborso delle spese sostenute in conseguenza di tale evento, in particolare per visite mediche specialistiche, per l'acquisto di nuovi occhiali e di medicinali, l'Amministrazione aveva immediatamente inoltrato la richiesta alla Compagnia di assicurazioni con la quale aveva stipulato apposita polizza infortuni valida per la durata del corso.

Non avendo ricevuto, a distanza di oltre otto mesi dal fatto, alcuna somma e neppure alcuna comunicazione di eventuali motivi ostantivi all'erogazione dell'indennizzo, nonostante varie richieste e solleciti, anche da parte del Comune nei confronti dell'Impresa assicuratrice, il cittadino si è rivolto al Difensore civico.

Questo Ufficio, esaminata la documentazione prodotta dall'istante, ha richiesto chiarimenti telefonici al referente dell'Ufficio Ragioneria comunale, il quale, dopo avere dato notizia dell'inoltro di un ulteriore sollecito all'Assicurazione, ha garantito che quanto prima avrebbe comunicato al Difensore civico i necessari aggiornamenti.

Avendo successivamente l'istante prodotto la nota nel frattempo ricevuta da parte del Servizio reclami dell'Assicurazione interessata, ove si comunicava che sarebbero state rimborsate, per espressa previsione contrattuale, le sole visite mediche, con esclusione di quelle relative ai farmaci e all'acquisto degli occhiali, l'Ufficio del Difensore civico, acquisita la polizza assicurativa tempestivamente fornita dall'Amministrazione comunale, ha confermato all'istante che la medesima espressamente esclude dal rimborso le sostituzioni di qualsivoglia tipo di protesi – tra le quali è stato accertato essere compresi gli occhiali, qualificati dalla scienza medica come protesi oculistiche – e le spese per i medicinali.

A seguito della ricezione del rimborso, questo Ufficio ha ritenuto conclusivamente che l'Amministrazione comunale, alla quale non risultano addebitabili responsabilità in merito alla causazione dell'evento dannoso, si era prontamente attivata per l'operatività del contratto di assicurazione stipulato a favore dei partecipanti ai corsi di ginnastica organizzati e gestiti dal Comune.

COMUNE DI DOUES

Caso n. 93 – Comune di Doues – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

COMUNE DI FÉNIS

Caso n. 223 – Legittimità della ricognizione a posteriori dei valori medi delle aree fabbricabili e della disciplina della definizione spontanea e agevolata dell'I.C.I. per le annualità ancora accertabili – Comune di Fénis.

Un cittadino, proprietario di terreni edificabili, aveva ricevuto una comunicazione con cui l'Amministrazione comunale, premesso di avere individuato il valore medio delle aree fabbricabili per gli anni precedenti e di avere approvato il regolamento per la regolarizzazione, da parte dei contribuenti, della posizione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), informava, tra l'altro, coloro che avevano versato una minore imposta della possibilità di pagare la differenza, maggiorata degli interessi legali, provvedendo in difetto il Comune ad applicare agli evasori gli interessi tributari e le sanzioni normativamente previsti.

Il cittadino, che aveva attribuito ai propri beni un valore risultato poi inferiore a quello determinabile mediante i valori come sopra individuati, dubitando della conformità a norme della richiesta del Comune tanto in ordine all'individuazione a posteriori del valore delle

aree fabbricabili quanto all'applicazione degli interessi legali sulla somma così determinata, ha richiesto la consulenza del Difensore civico.

Dall'esame della documentazione fornita e della normativa in materia, è risultato quanto segue.

L'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'I.C.I., dispone che il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio, individuando alcuni parametri di valutazione.

Per ovviare alla genericità della norma, che ha creato notevoli difficoltà interpretative, l'articolo 59, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i Comuni con apposito regolamento possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili.

Il Consiglio comunale di Fénis, con deliberazioni nn. 6 e 7 del 10 febbraio 2009, ha approvato i nuovi regolamenti sull'I.C.I. e sulle entrate comunali, l'ultimo dei quali, all'articolo 14, prevede che la misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi è stabilito in misura pari al 5% annuo, da applicarsi semestralmente.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 16 marzo 2009 è stato poi individuato il valore medio delle aree fabbricabili per gli anni compresi dal 2003 al 2009.

In esecuzione delle citate deliberazioni l'Amministrazione ha inviato ai contribuenti (tra i quali l'istante) la missiva di cui sopra, che contempla la definizione spontanea e agevolata del tributo nei seguenti termini: versamento della differenza, oltre agli interessi legali, per quanti nel periodo hanno versato una minore imposta I.C.I. e versamento dell'importo dovuto, oltre agli interessi tributari (superiori ai primi) e ad una sanzione, per coloro che non hanno presentato la relativa dichiarazione.

È stata quindi appurata la legittimità degli atti dell'Amministrazione comunale, che ha dapprima provveduto ad adottare gli appositi regolamenti e, successivamente, a richiedere il pagamento del tributo sulla base dei valori venali in comune commercio determinati dalla Giunta sulla scorta dell'analisi operata dall'Ufficio tecnico comunale, che hanno semplicemente una funzione ricognitiva, rimanendo salva la facoltà del contribuente di dimostrare la congruità di eventuali valori minori dallo stesso dichiarati negli anni passati. Di qui anche la liceità degli interessi legali giacché, accettati i valori venali individuati dal Comune, questi diventano vincolanti per il contribuente, la cui obbligazione tributaria sorge con la scadenza del termine per il pagamento dell'anno di riferimento.

COMUNE DI GRESSAN

Caso n. 214 – Comune de Gressan – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN

Caso n. 27 – Comune de Gressoney-Saint-Jean – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

COMUNE DI PONTEY

Caso n. 15 – Adeguata considerazione delle osservazioni dei privati nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità – Comune di Pontey.

Un cittadino aveva presentato osservazioni scritte nell’ambito di un procedimento di approvazione di una variante non sostanziale al P.R.G.C. finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di un parcheggio pubblico e la sistemazione di una strada di accesso a fondi agricoli.

Non essendo soddisfatto della nota ricevuta in riscontro, che non dava risposta a vari dei profili di criticità evidenziati, questi ha riproposto all’Amministrazione comunale le proprie osservazioni con nota inviata per conoscenza anche al Difensore civico.

Verificata la mancata evasione di tale ultima nota, l’Ufficio del Difensore civico è intervenuto presso il Segretario comunale richiedendo adeguato riscontro.

L’Amministrazione ha quindi comunicato l’avvenuta approvazione della variante da parte del Consiglio comunale, con parziale accoglimento delle osservazioni espresse dall’istante e conseguente modifica del progetto dei lavori di costruzione dell’opera pubblica.

A seguito di ulteriore nota critica presentata dall’istante in relazione alle osservazioni che non erano state recepite, inviata per conoscenza al Difensore civico, l’Amministrazione ha infine comunicato che, a seguito di incontri avvenuti con i proprietari interessati e di successivi sopralluoghi, era stato raggiunto un accordo tra le parti.

Ritenute le determinazioni del Consiglio comunale adeguatamente motivate e verificata la soddisfazione dell’istante per l’intesa successivamente raggiunta, la pratica è stata archiviata rilevandosi che il Comune aveva dato idoneo riscontro alle osservazioni dell’istante, pervenendo ad una soluzione condivisa della vicenda espropriativa.

COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN-BOSSES**Caso n. 26 – L'Amministrazione fornisce compiute risposte ad una richiesta rimasta precedentemente inevasa – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.**

Un cittadino aveva inviato al Comune una missiva nella quale, riproponendo in parte problematiche già sollevate in una lettera risalente a circa due anni prima, non riscontrata, chiedeva – in relazione all'apposizione di manufatti, da parte di un privato proprietario di beni adiacenti alla strada che attraversa una frazione comunale, sul marciapiede della stessa – di avere contezza della titolarità della strada, invitando altresì l'Amministrazione a provvedere in ordine ad abusi eventualmente commessi sul suolo pubblico.

Non avendo ricevuto risposta, il cittadino ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio ha quindi chiesto di assicurare evasione alle sopraccitate note al Sindaco, il quale, dopo avere precisato, riguardo alla prima segnalazione proveniente dall'istante, che erano state attivate all'epoca le necessarie verifiche urbanistico-edilizie, a conclusione delle quali erano state adottate le conseguenti misure amministrative, ha comunicato, riguardo alla seconda, che l'Amministrazione aveva provveduto ad incaricare un tecnico al fine di definire l'esatta posizione dei confini tra la proprietà del soggetto interessato e la strada vicinale. Dell'esito del rilievo geotecnico effettuato, da cui si era potuto constatare che l'interessato aveva agito nel pieno rispetto dei confini – ha aggiunto il Sindaco – sarebbe stata data notizia alle parti e, per conoscenza, all'Ufficio del Difensore civico.

L'Amministrazione comunale ha fatto pervenire poi la nota inviata lo stesso giorno all'interessato, che non era erroneamente stata trasmessa in precedenza a questo Ufficio, nella quale si comunicavano gli esiti degli accertamenti eseguiti, specificando che i dissuasori per cui era sorta questione erano stati posizionati sulla proprietà privata e non costituivano impedimento alla viabilità, con conseguente sottrazione ai poteri di vigilanza e polizia attribuiti al Sindaco dall'articolo 15 del decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, sulle strade vicinali.

Rilevato che l'intervento del Difensore civico aveva sortito esito positivo, avendo l'Amministrazione comunale fornito compiute risposte a quanto richiesto dal cittadino, la pratica è stata archiviata.

COMUNE DI VALPELLINE**Caso n. 13 – La costruzione di una rampa di accesso alla strada comunale vicino al confine non lede il proprietario del fondo finitimo – Comune di Valpelline.**

Un cittadino, proprietario di un terreno a destinazione agricola sito in Comune di Valpelline, ha esposto al Difensore civico che, in occasione di lavori di rifacimento della strada

comunale sovrastante il fondo, l'Amministrazione aveva realizzato sul terreno adiacente, nell'ambito del progetto di ristrutturazione della sede stradale, una rampa di accesso alla medesima costruita a distanza di un metro dal confine.

Lamentandosi di non essere stato reso edotto dell'intervento, l'istante ha inizialmente chiesto l'intervento del Difensore civico al fine di ottenere indicazioni circa l'incidenza del nuovo manufatto ai fini di un'eventuale edificazione sul terreno di proprietà nel caso in cui il terreno stesso fosse diventato edificabile.

Interpellata in merito, l'Amministrazione comunale, dopo avere precisato che il proprietario istante aveva sottoscritto una dichiarazione di presa visione del progetto dei lavori in cui era prevista anche la rampa di accesso in questione, ha assicurato che secondo le disposizioni locali in vigore, ipotizzando che il fondo fosse diventato edificabile, la rampa di accesso non poteva considerarsi assoggettata alle norme di piano o di regolamento che fissano distanze minime tra edifici e tra edifici e confini e che, in ogni caso, essendo prevista una distanza minima legale tra edifici e strada pubblica ben superiore alla profondità della rampa d'accesso, nella fattispecie non potrebbe neppure sussistere una confrontanza tra la rampa di accesso e l'eventuale edificio realizzabile sul fondo dell'istante.

Verificato quanto sopra e riferitolo all'istante, questi ha chiesto di verificare la liceità della costruzione in relazione alla distanza dal confine, a prescindere dall'eventuale futura edificabilità del proprio terreno.

A tal fine questo Ufficio ha esaminato la normativa codicistica e locale vigente in materia, in particolare il P.R.G.C. comprensivo di norme tecniche di attuazione (N.T.A.) e di regolamento edilizio, ha approfondito gli orientamenti giurisprudenziali sull'operatività del principio della prevenzione ed ha acquisito ed analizzato il parere rilasciato dal legale dell'Amministrazione.

Accertato che il principio della prevenzione – secondo cui il proprietario che costruisce per primo può farlo ad una distanza dal confine inferiore alla metà della distanza minima legale tra costruzioni o addirittura sul confine, salva la facoltà del proprietario prevenuto di costruire in aderenza anche occupando il suolo di proprietà del vicino – non opera quando la normativa locale, integrativa di quella codicistica, stabilisce distanze minime, oltre che tra costruzioni, anche dal confine, l'Ufficio del Difensore civico ha constatato che, in presenza di tabelle contraddittorie, l'unica disposizione di piano concernente le aree agricole che stabilisce distanze minime dai confini si riferisce espressamente ai soli fabbricati rurali ad uso aziendale o residenziale connessi alla conduzione dell'azienda, ai quali non pare riconducibile la rampa di accesso alla strada. Di qui la ritenuta operatività del principio della prevenzione, che consente al proprietario preveniente, non vincolato da una preesistente costruzione, di costruire sul confine o a distanza da questo inferiore alla metà di quella

stabilita tra costruzioni (che il Codice civile fissa in metri 3 salvo diverse disposizioni locali), ferma restando la facoltà per l'istante, proprietario prevenuto, di costruire in aderenza alla rampa di accesso occupando, previo pagamento del relativo valore, il suolo di proprietà del vicino.

COMUNE DI VERRÈS

Caso n. 23 – Rimozione di un cancello di accesso alla pubblica via posizionato da privati da parte dell'Amministrazione – Comune di Verrès.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, lamentando che l'Amministrazione del Comune di Verrès aveva di recente effettuato la rimozione del cancello di accesso alla proprietà sua e di altre tre persone, senza neppure inviargli preventivamente alcuna comunicazione.

Preso atto di quanto riferito dall'istante – che aveva altresì precisato che il cancello in questione, posizionato sulla sua proprietà, era stato installato circa quarant'anni addietro ad opera di un conduttore dell'immobile, previa autorizzazione del Comune – ed esaminata la documentazione dal medesimo esibita, il Difensore civico è intervenuto presso l'Amministrazione comunale, con domanda di chiarimenti.

Riscontrando la richiesta, l'Amministrazione, dopo avere precisato che nell'archivio comunale non vi è traccia dell'autorizzazione richiamata dall'istante, ha riferito che il cancello risultava essere stato posto in una via pubblica e che, comunque, era stato rimosso soltanto dopo aver avvisato il soggetto che lo aveva installato, senza che questi avesse sollevato obiezioni di sorta, ferma restando la disponibilità del Comune ad autorizzare la posa di un nuovo cancello, purché richiesta da tutti i residenti nel viottolo interessato.

Ricevuta conferma da parte dell'istante che il vicolo in questione era effettivamente dotato di pubblica illuminazione e che tutti gli edifici ivi presenti avevano un proprio numero civico, questo Ufficio, condividendo le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione in merito alla natura demaniale del viottolo, ha ritenuto conseguentemente esistente, in capo alla medesima, il potere/dovere di consentire il transito sulla strada, procedendo, ove necessario, anche alla rimozione del cancello sulla medesima collocato, ferma restando l'opportunità di previamente invitare il privato a provvedervi spontaneamente.

COMUNITÀ MONTANE CONVENZIONATE

COMUNITÀ MONTANA VALDIGNE – MONT BLANC

Caso n. 3 – Ristorabilità dei danni e riconoscibilità di indennizzi conseguenti alla realizzazione di un'opera pubblica – Comunità Montana Valdigne – Mont Blanc.

Nel 2007 un cittadino aveva rappresentato al Difensore civico di avere patito rilevanti pregiudizi in conseguenza dei lavori di costruzione di un ponte sito in La Salle, realizzati su un'area confinante con la sua proprietà, come segnalato al Comune ed alla Comunità Montana Valdigne – Mont Blanc per il tramite di lettere rimaste senza risposta.

Richiesti documentati chiarimenti al competente Ufficio della predetta Comunità Montana, Ente appaltante dei lavori in questione, questo, dopo avere portato le proprie scuse all'istante per avere precedentemente fornito soltanto riscontri verbali, rilevava che l'interessato non aveva trasmesso osservazioni o richieste di indennizzo inerenti all'esecuzione della succitata opera, mentre altri tipi di danni avrebbero potuto essere richiesti all'impresa esecutrice prima del collaudo, non ancora intervenuto; fermo restando che il cittadino era ancora in termini per chiedere l'indennità di cui all'articolo 44 del Testo unico sull'espropriazione per pubblica utilità, giusta il quale *“è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”*.

L'interessato, reso edotto da questo Ufficio delle risultanze istruttorie acquisite, avanzava quindi richiesta di indennizzo, ripresentandosi al Difensore civico per comunicarne l'avvenuto rigetto, interposto per non avere determinato la realizzazione del ponte la perdita o la riduzione della possibilità di uso dell'immobile per i fini cui risulta destinato.

Esaminato il diniego alla luce della giurisprudenza dominante in materia, questo Ufficio ha confermato la fondatezza del provvedimento ed il conseguente intendimento di provvedere a definire la vicenda all'istante, che chiese una sospensione, non essendo ancora intervenuto il ristoro dei danni imputabili all'impresa appaltatrice.

Essendo successivamente decorsi parecchi mesi dalla richiesta sospensione senza ricevere notizia alcuna da parte del cittadino, la pratica è stata infine archiviata.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Caso n. 39 – Descritto il procedimento per la corresponsione della Cassa Integrazione Guadagni – I.N.P.S.

Su istanza di un cittadino, l'Ufficio del Difensore civico ha esaminato la normativa vigente in materia di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria in favore dei lavoratori del settore agricolo per periodica sospensione dell'attività lavorativa causa le condizioni meteorologiche.

In particolare, è stata illustrata all'istante la disciplina dettata dalla legge 457/1972, con specificazione dei tempi previsti per il procedimento di riconoscimento ed erogazione del trattamento, che si articola nelle seguenti fasi: presentazione della domanda da parte del datore di lavoro entro quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa; convocazione di apposita Commissione, istituita presso ogni Sede I.N.P.S., competente a deliberare in ordine alla spettanza del trattamento entro venti giorni; corresponsione del trattamento sostitutivo da parte dell'Istituto entro sessanta giorni dalla data di deliberazione della Commissione.

All'istante è stato inoltre dato conto, a seguito di informazioni acquisite dall'Ente, della prassi seguita dalla Sede I.N.P.S. di Aosta, che è nel senso di convocare periodicamente la detta Commissione in modo da sottoporre alla medesima tutte le domande pervenute nel periodo di riferimento, a seguito del cui esame l'Istituto eroga il trattamento nei tempi strettamente necessari, che di regola non superano i quindici giorni.

Caso n. 78 – I servizi simultanei sono stati considerati ai fini del calcolo della pensione diretta ordinaria? – I.N.P.D.A.P.

Un medico in quiescenza che aveva richiesto alla Direzione provinciale di Aosta dell'I.N.P.D.A.P. la revisione del trattamento pensionistico goduto per ottenere il riconoscimento dei contributi versati per l'attività prestata, anteriormente e successivamente alla pensione, in qualità di incaricato del servizio sanitario presso la Polizia di Stato, aveva ricevuto in risposta, riguardo alla prima parte dell'attività svolta, la conferma del trattamento liquidatogli e, per il resto, la precisazione che nessun trattamento ulteriore gli spettava per il periodo successivo, trattandosi di attività esercitata in qualità di libero professionista, per la quale non erano stati versati contributi previdenziali.

Il cittadino – ritenendo incongruo il diniego interposto, specie considerando che non aveva affatto richiesto la revisione per i periodi in cui l'attività era stata qualificata in termini di libera professione, ma soltanto per gli anni in cui le prestazioni erano state rese ad altro

titolo, riguardo ad alcuni dei quali risultavano inequivocabilmente essere stati versati contributi da parte del datore di lavoro – ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio, esaminata la documentazione prodotta dall'istante, è intervenuto richiedendo alla predetta Direzione provinciale chiarimenti in merito.

Decorso poco più di un mese è pervenuta la relazione richiesta, nella quale viene chiarito che, in esito all'istruttoria compiuta in merito alla domanda di riesame presentata dall'istante, l'Istituto previdenziale non aveva potuto fare altro che confermare il trattamento in godimento: ciò in quanto la Questura di Aosta – cui era stato richiesto di inviare idonea certificazione al riguardo – aveva reso noto di non essere in grado di ricostruire né il periodo oggetto di certificazione né le retribuzioni percepite dall'interessato, che costituiscono dati indispensabili per il computo della quota pensionistica connessa ai servizi simultanei.

Essendo peraltro stata fornita all'Amministrazione documentazione idonea a comprovare che la Direzione centrale delle Prestazioni previdenziali dell'Istituto era a conoscenza di intervenuti versamenti contributivi da parte del Ministero dell'Interno, sono stati richiesti per le vie brevi ulteriori spiegazioni alla Direzione provinciale, che – argomentatamente ribadita l'impossibilità allo stato attuale di ricostruire la vicenda contributiva e incidentalmente rilevata la scadenza dei termini per fare valere, da parte dell'interessato, le proprie pretese in via giudiziale – ha ipotizzato che in ogni caso la pensione percepita dall'istante potesse già tenere in conto tutti i versamenti effettuati.

Reso edotto dei chiarimenti forniti, l'istante, pur riaffermando che, per quanto a sua conoscenza, ai fini del calcolo della pensione goduta non sono stati considerati i versamenti in questione, ha ritenuto di non dare seguito all'intervento da parte di questo Ufficio.

Caso n. 108 – L'Ufficio provinciale dell'I.N.P.D.A.P., sia pure in ritardo e senza darne comunicazione al Difensore civico, soddisfa la richiesta di accesso a documenti amministrativi – I.N.P.D.A.P.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, rappresentando di avere inoltrato all'I.N.P.D.A.P. – Sede provinciale di Aosta la richiesta, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di indicazioni in merito al procedimento di erogazione del trattamento pensionistico privilegiato riconosciutogli con decreto di liquidazione del competente Ministero e di accesso ai relativi documenti amministrativi, al fine di estrarne copia, senza avere ottenuto risposta.

Questo Ufficio, effettuata una valutazione preliminare della documentazione prodotta dal cittadino e tenuto conto del tempo intercorso dalla predetta richiesta, che seguiva ad analoga domanda di accesso presentata quasi tre mesi prima, parimenti rimasta inevasa, ha chiesto

all'Ufficio provinciale dell'Istituto di voler assicurare sollecita evasione alla richiesta dell'istante, dandone contestuale comunicazione al Difensore civico.

Successivamente si è appreso dall'istante che l'Ente previdenziale, che non ha effettuato comunicazioni a questo Ufficio, ha provveduto ad inviargli, sia pure oltre i termini normativamente previsti, copia della documentazione richiesta, unitamente ai chiarimenti del caso.

Caso n. 167 – L'Istituto fornisce chiarimenti sulla disposta sospensione dell'assegno sociale, risultata sostanzialmente fondata – I.N.P.S.

Un cittadino, avendo ricevuto dalla Sede di Aosta dell'I.N.P.S. una nota ove – datosi conto che, a seguito di verifica dei redditi del nucleo familiare per gli anni 2006 e 2007, era risultato il superamento dei limiti di legge previsti per l'erogazione dell'assegno sociale goduto – si comunicava la necessità di sospendere il pagamento della pensione, con invito a contattare la Sede stessa per ulteriori chiarimenti e per concordare un piano di recupero, ritenendosi insoddisfatto delle informazioni successivamente reperite presso l'Istituto, ha domandato l'intervento del Difensore civico.

La Direzione I.N.P.S., richiesta di relazionare in merito, ha celermente fornito un'informativa, completa di supporti documentali, rappresentando, da una parte, che l'asserita incompletezza delle spiegazioni ricevute discendeva dall'essere state richieste le medesime dal coniuge del titolare del trattamento pensionistico, sfornito di delega al riguardo, con conseguente impossibilità per l'Ente di accompagnare i chiarimenti, pur dati, alla visione degli atti e, dall'altra, che a seguito di successivi accertamenti era risultato che le erogazioni indebitamente percepite dal beneficiario si estendevano anche ad altri anni, compreso quello corrente e quello immediatamente precedente.

L'Ufficio del Difensore civico, verificati il superamento dei limiti reddituali per gli anni considerati e le modalità di ricalcolo dell'assegno e del relativo indebitato, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti sostanziali per la sospensione dell'assegno.

Caso n. 179 – ANAS – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa al Comune di Aosta.

Casi nn. 194 e 195 – Se il datore di lavoro non provvede al pagamento dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria – I.N.P.S.

Due cittadini, dipendenti di un'impresa operante nel settore industriale, hanno rappresentato al Difensore civico di essere stati collocati in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria da circa sei mesi e di non avere percepito l'indennità relativa agli ultimi tre mesi.

L'Ufficio del Difensore civico, verificato che la procedura di erogazione prevede che il datore di lavoro, ottenuta l'ammissione al beneficio, anticipi ai propri dipendenti l'indennità di Cassa integrazione operando successivamente il conguaglio degli importi così anticipati con i contributi dovuti all'I.N.P.S., salva la facoltà del dipendente di chiedere il pagamento direttamente all'Ente previdenziale, è intervenuto per le vie brevi presso la Sede regionale dell'I.N.P.S. onde chiedere chiarimenti in ordine allo stato della procedura inerente gli istanti.

Il funzionario incaricato ha comunicato al riguardo che, con riferimento al periodo rimasto impagato, il datore di lavoro, pur essendo stato ammesso al beneficio, non aveva ancora operato alcun conguaglio e che i dipendenti, avendo facoltà di chiedere il pagamento dell'indennità di Cassa integrazione direttamente all'I.N.P.S., avevano già presentato la relativa domanda, omettendo, peraltro, alcuni dati essenziali per il pagamento, che avrebbero potuto essere forniti senza pregiudizio.

Il Difensore civico ha quindi comunicato quanto sopra agli istanti, che hanno prontamente provveduto all'integrazione richiesta.

Successivamente l'Istituto ha avvisato per le vie brevi il Difensore civico dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, da parte del Direttore della Sede regionale, al versamento diretto dell'indennità spettante ai lavoratori e gli istanti hanno confermato di avere ricevuto comunicazione scritta dell'avvenuto ordine di pagamento.

Caso n. 277 – Contemperamento di esigenze contrapposte nella tempistica del procedimento di istruzione delle domande di integrazione salariale e di erogazione della relativa indennità – I.N.P.S.

Un cittadino, dipendente di una cooperativa agricola, ha esposto al Difensore civico che, in relazione ad alcune giornate del mese di aprile 2009 in cui il lavoro era stato sospeso a causa della pioggia battente, con conseguente richiesta del datore di lavoro all'I.N.P.S. di ammissione alla Cassa integrazione dei salari degli operai agricoli ai sensi della legge 457/1972, non aveva ricevuto alcunché nonostante fossero trascorsi quasi cinque mesi.

Interpellata in merito, la Direzione regionale I.N.P.S. Valle d'Aosta ha provveduto all'erogazione di quanto dovuto nel successivo mese di ottobre, precisando tuttavia, in merito alla tempistica del procedimento di istruzione delle domande di integrazione salariale e di liquidazione della relativa indennità, che la Commissione deputata alla valutazione delle

istanze, composta dai rappresentanti delle diverse parti sociali, non può riunirsi a seguito di ogni singola domanda pervenuta per ovvie ragioni organizzative ed economiche, con la conseguenza che, laddove non vi siano picchi importanti, può effettivamente trascorrere un rimarcabile lasso di tempo, non quantificabile a priori, prima che una richiesta trovi soddisfazione.

L'Ufficio del Difensore civico, preso atto favorevolmente dell'intervenuto pagamento e constatato che la normativa statale di riferimento non provvede alla scansione temporale del procedimento in esame, limitandosi a fissare un termine di quindici giorni dall'evento interruttivo del lavoro per la presentazione della domanda di integrazione salariale ed un ulteriore termine di venti giorni tra l'avvenuta istruzione della pratica e la determinazione della competente Commissione, si è riservato di intervenire in veste propositiva nei confronti dell'Istituto al fine di promuovere una programmazione periodica delle riunioni della citata Commissione idonea a contemperare le manifestate esigenze organizzative ed economiche con il carattere essenziale della prestazione sostitutiva della retribuzione.

Caso n. 345 – I ratei di pensione di cui il cittadino lamenta il mancato accredito risultano in realtà regolarmente pagati – I.N.P.D.A.P.

Si è presentato a questo Ufficio un ex dipendente di un'Amministrazione Pubblica in quiescenza da circa tre mesi, riferendo che, nonostante l'I.N.P.D.A.P. gli avesse comunicato l'avvenuto conferimento della pensione ordinaria diretta di vecchiaia, con corrispondente liquidazione, non era stato accreditato a suo favore alcun rateo di pensione presso la banca indicata all'Ente previdenziale.

Questo Ufficio, visionata la documentazione prodotta dall'istante, preso atto che questi era impossibilitato a recarsi presso l'I.N.P.D.A.P. e ritenuta l'urgenza della situazione, per avere il cittadino rappresentato la mancata percezione di altri redditi, è intervenuto per le vie brevi presso l'Ufficio provinciale di Aosta, che, eseguite nell'immediato le verifiche del caso, ha comunicato che, dai dati in possesso dell'Istituto, risultava che la pensione era stata ogni mese regolarmente accreditata sul conto corrente indicato dal beneficiario, tempestivamente inoltrando, a supporto di quanto affermato, copia delle comunicazioni di accredito in conto corrente.

Avendo la banca verbalmente confermato il detto accredito, l'Ufficio del Difensore civico ha preso atto che, contrariamente a quanto lamentato, i ratei di pensione maturati risultavano regolarmente pagati.

Caso n. 364 – Questura di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

AMMINISTRAZIONI ED ENTI FUORI COMPETENZA

Caso n. 5 – Ministero dell’Interno – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 9 – Ministero dell’Interno – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 158 – Il Difensore civico non è legittimato ad intervenire nei confronti di quanti esercitano attività di vendita al consumatore finale di energia elettrica – Vallenergie S.p.A.

Tramite posta elettronica un cittadino, dopo avere rappresentato genericamente la necessità di ottenere chiarimenti in merito ad una serie di fatture inviategli da Vallenergie S.p.A., ha chiesto di conoscere se tale società era assoggettata ai poteri di intervento del Difensore civico regionale.

Per fornire compiuta risposta è stata effettuata una breve ricerca, che ha condotto ai seguenti risultati.

Dal primo luglio 2007 la vendita dell’energia elettrica ai clienti domestici è stata liberalizzata e chiunque, pertanto, può operare nel mercato dell’energia elettrica in qualità di venditore (mentre le attività di trasmissione e distribuzione restano gestite in esclusiva dagli stessi operatori che lo facevano in precedenza, in regime di concessione rilasciata dallo Stato).

Più precisamente, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ha dettato misure immediate, con decorrenza 1° luglio 2007, per l’attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia in vista dell’apertura del mercato anche ai clienti domestici (in attesa del completo recepimento della direttiva 26 giugno 2006, n. 54, del Parlamento europeo e del Consiglio, ancora da implementare nell’ordinamento nazionale) e ha riconosciuto ai clienti finali domestici il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura del mercato vincolato e di scegliere un fornitore diverso dall’impresa distributrice operante nel proprio ambito territoriale. Contemporaneamente è stato istituito un regime di maggior tutela per i

clienti finali domestici e per le piccole imprese non serviti sul mercato libero, come servizio specifico di vendita alle condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità, la cui erogazione è garantita dalle imprese distributrici, anche attraverso apposite società di vendita (quest'ultime da costituire obbligatoriamente per le imprese distributrici le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali).

Secondo le suddette disposizioni normative Deval S.p.A. (come Enel Distribuzione sul restante territorio nazionale), in quanto concessionario dell'attività di distribuzione, non deve provvedere più direttamente alla fornitura dei clienti dell'ex mercato vincolato; la fornitura dei clienti che non esercitano il diritto a essere riforniti sul mercato libero e ammessi al regime di maggior tutela è garantita da una società costituita *ad hoc*. A questo scopo, come è stata costituita la Società Enel Servizio Elettrico S.p.A., operativa dal 1° gennaio 2008, che fornisce energia elettrica ai clienti ammessi al regime di maggior tutela e allacciati alle reti di Enel Distribuzione, per i clienti allacciati alle reti di Deval la fornitura di maggior tutela viene garantita da Vallenergie, costituita il 1° ottobre 2007 ed anch'essa operativa a partire dal 1° gennaio 2008.

Vallenergie è una società controllata da Enel S.p.A., a cui partecipa la Regione tramite Finaosta S.p.A., così come controllata da Enel S.p.A. è Enel Servizio Elettrico.

Discendendo dagli approfondimenti svolti che Vallenergie non è un Concessionario di pubblici servizi regionali e neppure un Ente, Istituto, Azienda o Consorzio dipendente dalla Regione – soggetti nei cui confronti si esplica l'attività del Difensore civico regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – all'interessato è stata motivatamente comunicata l'impossibilità di intervento da parte di questo Ufficio, evidenziando, con l'occasione, che l'esigenza dal medesimo espressa poteva essere soddisfatta da altri organismi di tutela, ossia le Associazioni per la Tutela del Consumatore e dell'Utente operanti in Valle d'Aosta.

4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Proposta di innovazione normativa in materia di edilizia residenziale pubblica – Ridefinizione di alloggio adeguato – Seguito.

In esito all'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico ad istanza di una cittadina residente in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, che lamentava di avere ricevuto dalla competente Amministrazione il diniego della richiesta di cambio alloggio avanzata per evitare promiscuità con il figlio minore, era emerso che la legislazione regionale vigente in

materia, nel definire l'adeguatezza degli alloggi oggetto di assegnazione, non attribuiva rilevanza al numero di vani che li compongono.

L'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), rubricato *Nozione di alloggio adeguato* considerava tale, a tutti i fini di cui alla legge stessa, l'alloggio avente, in rapporto alla composizione del nucleo familiare, la superficie minima netta ivi determinata.

La definizione normativa non consentiva pertanto di apprezzare le situazioni in cui l'alloggio, pur adeguato dal punto di vista della metratura, non è consono, per le modalità in cui la superficie è distribuita tra i diversi vani, alle esigenze del nucleo familiare, come nel caso paradigmatico portato all'attenzione di questo Ufficio, caratterizzato dalla presenza di un alloggio avente superficie maggiore di 40 metri quadrati composto da una sola camera da letto e di un nucleo familiare di due persone, formato, anziché da marito e moglie, da madre e figlio.

Il Difensore civico ha conseguentemente proposto di valutare l'opportunità di una modifica normativa volta a ridefinire l'adeguatezza degli alloggi anche in funzione del numero di vani che li compongono con nota indirizzata nel novembre del 2008 al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione.

In data 15 luglio 2009 è entrata in vigore la legge regionale 17 giugno 2009, n. 16, che, nell'ambito di una serie di modificazioni alla citata legge regionale 39/1995, sostituendone l'articolo 2 individua una definizione di alloggio adeguato che, in ricezione dei suggerimenti di questo Ufficio, tiene conto, oltre che della superficie utile, anche del numero di vani che compongono l'alloggio, così consentendo una maggiore flessibilità nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Proposta di miglioramento in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici.

A seguito dell'accesso di un cittadino che aveva richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione dell'indennizzo di cui in rubrica, questo Ufficio – effettuato l'esame della fattispecie in questione, che ha condotto a ritenere la decisione assunta dalla Struttura dirigenziale in indirizzo conforme alla normativa vigente ed in particolare a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 14 maggio 2001, portante criteri e modalità di concessione dei benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1, non essendo la vettura incidentata contemplata nei listini Eurotax – ha riscontrato, in una

prospettiva di carattere generale, che la disciplina ivi contenuta non consente di indennizzare danni a vetture immatricolate da più di dieci anni, dal momento che i suddetti listini, che hanno evidentemente valore commerciale, non attribuiscono alle medesime alcun valore, e che il limite massimo dell'indennizzo, stabilito in cinque milioni di lire, non è mai stato aggiornato.

L'Ufficio del Difensore civico, ritenendo, quanto al primo aspetto, che un veicolo conservi un valore per tutta la durata della sua vita utile e rilevando, quanto al secondo, che dalla data di adozione della citata deliberazione all'attualità il costo della vita è aumentato sensibilmente, ha proposto all'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali di valutare l'opportunità di integrare la disciplina degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisione con animali selvatici, introducendo criteri che consentano di apprezzare, ai fini dell'indennizzo, il valore dei veicoli immatricolati da più di dieci anni, eventualmente sulla scorta di quanto praticato nel settore assicurativo, e di aggiornare l'importo del limite massimo del beneficio concedibile, eventualmente prevedendo meccanismi di automatica rivalutazione degli importi a scadenze prestabilite.

In prossimità della fine dell'anno è pervenuto il riscontro della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, trasmesso per conoscenza anche al competente Assessore, con il quale è stato comunicato che, essendo stata favorevolmente valutata la proposta formulata, quanto prima sarebbe stata presentata alla Giunta regionale la revisione della citata regolamentazione, mediante l'introduzione di nuovi criteri di valutazione atti a quantificare un congruo indennizzo in relazione al valore dei veicoli ed in considerazione dell'accrescimento del costo della vita.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

L'Ufficio del Difensore civico ha ricevuto il pubblico presso la propria sede il martedì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento (come da variazioni intercorse a decorrere dal primo luglio 2008), garantendo comunque la massima disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, che sono stati concordati direttamente con gli interessati.

In attesa del programmato trasferimento di sede, è stata come di consueto garantita ai disabili la possibilità di essere accolti in altro luogo, stante la presenza, nell'immobile in cui è ubicato l'Ufficio, di barriere architettoniche, che ne limitano l'accessibilità.

2. Lo staff.

L'organico, composto dal primo ottobre 2008 da due coadiutori impiegati in compiti amministrativi e da un funzionario che si occupa della gestione dei reclami, non ha subito variazioni.

L'Ufficio si è avvalso inoltre della collaborazione di due legali esterni, cui sono stati rinnovati gli incarichi di consulenza precedentemente affidati, andati a scadenza a fine gennaio, a decorrere dal 17 marzo sino al 31 dicembre 2009.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni di cui dispone l'Ufficio sono complessivamente adeguate alle necessità del servizio, anche se la fornitura del programma informatico ideato per la gestione dei procedimenti non è stata ancora completata.

Le risorse finanziarie previste nel capitolo del bilancio del Consiglio regionale destinato alle spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, a norma dell'articolo 18 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ammontanti, come per il 2007 ed il 2008, ad euro 270.000 sono state ampiamente sufficienti, risultando, al 31 dicembre 2009, una disponibilità residua superiore ad un decimo della somma stanziata.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Anche quest'anno questo Difensore civico ha preso parte alle riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome, strumento di collaborazione e confronto tra colleghi essenziale per un proficuo esercizio del mandato.

Da tempo era all'ordine del giorno dei lavori del Coordinamento la revisione del regolamento istitutivo, volta a istituzionalizzare la presenza al suo interno dei Difensori civici locali.

Al termine di un lungo dibattito, il Coordinamento ha maturato la convinzione che si rendesse opportuno, piuttosto che modificare il regolamento nel senso indicato, dare vita ad un nuovo soggetto, capace di meglio rappresentare l'intera difesa civica italiana e di dare impulso al consolidamento dell'Istituto.

Sono state quindi organizzate tre assemblee degli Stati generali della Difesa civica, distinte per aree territoriali, nelle quali sono stati chiamati a raccolta tutti i Difensori civici presenti sul territorio nazionale.

In esito a tali assemblee, ciascuna delle quali è stata preceduta da un costruttivo confronto con importanti esponenti delle Istituzioni, sono stati eletti i delegati territoriali, che hanno dato vita al Comitato costitutivo, chiamato a predisporre l'atto costitutivo ed il regolamento della Rete di collaborazione e rappresentanza della difesa civica italiana, che dovrebbero essere adottati nella prima parte del 2010.

Per altro verso il Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome, in una prospettiva di collaborazione con gli organismi internazionali che, a tutti i livelli, si occupano di tutela dei diritti, ha invitato a partecipare alla riunione del 2 febbraio il Primo Vice Presidente dell'*Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie* (A.O.M.F.), Frédéric BOVESSE, Mediatore della Regione vallona, che in questa sede ha presentato l'Associazione, illustrandone obiettivi, funzioni e progetti.

Della presenza dell'Ufficio del Difensore civico regionale al VI° Congresso ordinario dell'A.O.M.F., tenutosi a Québec dal 7 al 9 settembre, si è già dato conto nel secondo capitolo della presente relazione, nell'ambito dell'esposizione relativa alle reti di collegamento tra Difensori civici e organi similari.

Anche in virtù dei fecondi rapporti che il Difensore civico valdostano intrattiene da tempo con la citata Associazione, il Mediatore della Regione vallona mi ha proposto di partecipare in qualità di relatore al simposio internazionale sul tema *Médiatisation: la communication au cœur de la médiation*, organizzato a Namur per celebrare la ricorrenza del quindicesimo anniversario dell'Istituzione.

All'iniziativa, tenutasi il 23 e il 24 novembre, ho aderito con entusiasmo, non solo per il prestigio del convegno, ma anche e soprattutto per la modernità dell'argomento, poco esplorato sinora in Italia ad onta del fatto che la comunicazione, nei suoi diversi ambiti, rappresenti un aspetto di fondamentale rilevanza per l'attività di difesa civica.

Grazie alla condivisione delle esperienze e all'apporto di autorevoli esponenti del giornalismo e del mondo accademico, è stato in effetti possibile sviscerare le relazioni esistenti tra difesa civica, comunicazione e media.

Come il Difensore civico può comunicare efficacemente con la Pubblica Amministrazione, come può fare parlare i media della difesa civica ed a quale scopo, come deve rapportarsi con i giornalisti e che cosa questi ultimi si aspettano: queste le tematiche oggetto di maggiore approfondimento e dibattito.

Per quanto riguarda specificamente i rapporti con gli organi di informazione, è risultato che anche all'estero, dove, come in Italia, è avvertita la necessità di dare visibilità all'Istituto per farne conoscere il ruolo ed il tipo di servizio offerto, i media rivolgono scarsa attenzione al problema, essendo piuttosto alla ricerca di casi concreti, che possano destare sensazione, a cui si oppone il dovere di riservatezza proprio del Difensore civico. Al riguardo ho evidenziato, nell'ambito del laboratorio *La médiation pas assez "sexy" pour les médias?*, che, se è importante favorire l'istituzione di relazioni stabili con gli operatori dell'informazione sia per promuovere l'immagine della difesa civica che per focalizzare l'attenzione su specifiche questioni, è altrettanto importante farne un uso equilibrato, limitato cioè a situazioni particolarmente significative: un eccesso di protagonismo potrebbe infatti nuocere all'istituzione quanto il suo isolamento. La conclusione condivisa al termine dei lavori è che per attirare l'attenzione dei giornalisti, la cui collaborazione è fondamentale per rendere partecipe l'opinione pubblica dell'operato dei mediatori e utile per maggiormente sensibilizzare gli amministratori, senza portare pregiudizio alla funzione, dovrebbe esistere una maggiore sinergia tra i vari attori, in modo tale da coniugare armoniosamente le rispettive esigenze a favore dei cittadini, il cui interesse fonda, in definitiva, l'operato di entrambe le categorie.

Non essendo i media gli unici strumenti di informazione e di comunicazione utilizzabili, l'Ufficio del Difensore civico ha messo in opera anche altre iniziative.

È stata data attuazione, innanzitutto, al progetto ideato l'anno passato al fine di diffondere tra gli studenti della scuola superiore la conoscenza della difesa civica e di accrescere la cultura e la coscienza civica delle nuove generazioni, tenendo incontri con otto classi di tre Istituzioni scolastiche. In considerazione dell'interesse suscitato, l'iniziativa è stata riproposta per l'anno scolastico 2009/2010, tenendo conto delle indicazioni pervenute da alunni ed insegnanti, soprattutto in funzione di una maggiore interazione.

Ritenendo prezioso il confronto con le forme sociali che assumono la rappresentanza degli interessi dei cittadini, sono stati intrapresi poi contatti con il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta per individuare congiuntamente possibili iniziative volte a favorire la conoscenza reciproca e a rafforzare i collegamenti tra l'Ufficio del Difensore civico e gli organismi della società civile, nella prospettiva di una maggiore e migliore protezione dei diritti e degli interessi, anche collettivi e diffusi, dei cittadini.

Per le stesse ragioni, ma anche per poter indirizzare in modo adeguato i cittadini verso altri organismi di tutela nel caso in cui la difesa civica non possa essere loro di aiuto direttamente, sono stati promossi incontri con tutte le Associazioni dei consumatori e degli utenti presenti sul territorio regionale. I rapporti attualmente esistenti potranno probabilmente essere incrementati a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 2009, n. 198, che introduce il ricorso per l'efficienza delle Amministrazioni e dei Concessionari dei servizi pubblici (noto come *class action* nei confronti della Pubblica Amministrazione).

4.2. Le altre attività.

L'Ufficio del Difensore civico ha partecipato alle riunioni dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta, documento che si propone di favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

Qui si è appreso che la rappresentata necessità che la predetta Struttura si doti di un regolamento interno, in conformità alla vigente normativa, è stata tenuta in adeguata considerazione, essendo il medesimo in corso di predisposizione.

In occasione dell'ultima riunione è stata posta ufficiosamente ai rappresentanti della Amministrazione penitenziaria la questione dell'applicabilità al Difensore civico delle modificazioni di recente apportate alla legge sull'ordinamento penitenziario, in forza delle quali i Garanti dei diritti dei detenuti, comunque denominati, possono accedere agli Istituti di pena senza preventiva autorizzazione ed i detenuti e gli internati sono ammessi a colloqui e corrispondenza anche con il Garante dei diritti dei detenuti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione della presente relazione, possono essere svolte alcune considerazioni.

Il numero dei cittadini che si sono rivolti al Difensore civico regionale è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente, caratterizzato da una massiccia campagna informativa.

Il dato sembra indicare, pertanto, una tendenza alla stabilizzazione, anche perché l'estensione della competenza dell'Ufficio del Difensore civico regionale a quattro nuovi Comuni, che si sono aggiunti ai numerosi altri Enti locali già convenzionati, ha avuto un'incidenza numerica marginale.

L'ampliamento dell'ambito di competenza nei confronti degli Enti locali è invece significativo in linea di principio, perché dimostra una costante crescita della considerazione attribuita a questo Ufficio dalle Amministrazioni Pubbliche.

Una crescita che si intende favorire ulteriormente, affinché i cittadini valdostani possano avvalersi del servizio di difesa civica anche nei confronti di tutte le Amministrazioni locali, a vantaggio anche della buona amministrazione.

È evidente, però, che non basta consentire l'accesso al servizio, e che, parimenti, non basta diffondere costantemente la conoscenza dell'Istituto con iniziative promozionali, che, anche nel 2009, sono state intraprese.

Occorre, anche e soprattutto, che la tutela offerta dalla difesa civica sia effettiva e, in termini più generali, che l'attività dalla medesima esplicata sia efficace.

Prescindendo dalle funzioni di ascolto ed orientamento, che pur qualificano la figura del Difensore civico, la cui efficacia non può essere valutata se non alla stregua del grado di soddisfazione soggettiva dell'interessato, la presentazione dei casi trattati sulla base delle istanze pervenute attesta il ruolo concretamente esercitato da questo Ufficio di difesa civica.

Occorre premettere, al riguardo, che non sono molte le situazioni in cui sono state riscontrate illegalità in senso stretto.

Molte volte accade che il cittadino chiede l'aiuto del Difensore civico non tanto per denunciare l'illegittimità di un atto o l'illiceità di un comportamento, quanto piuttosto per avere certezze sulle modalità per fare valere i propri diritti o chiarimenti disinteressati in merito alla conformità a norme di atti e comportamenti, ottenuti i quali si convince della correttezza dell'operato dell'Amministrazione interessata, di cui ha dubitato anche per non essergli state fornite sufficienti spiegazioni.

Comunque, nei casi in cui il reclamo proposto per lamentare l'illegalità è stato ritenuto da questo Ufficio fondato, le Amministrazioni destinatarie dell'intervento hanno sempre ritirato l'atto viziato, o rimediato al comportamento illecito, adeguandosi alle osservazioni espresse.

Ma la nozione di buona amministrazione, si sa, è più ampia di quella di legalità, comprendendo anche situazioni che non ricevono tutela in via giurisdizionale, vuoi perché la lesione dell'interesse giuridicamente protetto non si è ancora prodotta, vuoi perché non esiste un interesse giuridicamente qualificato in capo al soggetto.

È questo il versante in cui si sono manifestate le più significative debolezze, riconducibili, di volta in volta, a lentezza nella conduzione dei procedimenti amministrativi, a inerzie, a difficoltà nell'interpretazione delle leggi e a lacune o aporie normative.

Ed anche qui si è misurata l'efficacia delle osservazioni critiche, delle raccomandazioni e delle proposte formulate da questo Ufficio, a seguito delle quali si è pervenuti certamente all'abbreviazione dei tempi di conclusione di singoli procedimenti e all'evasione di richieste rimaste precedentemente insoddisfatte, ma anche all'individuazione di soluzioni atte a realizzare l'utilità dei cittadini nell'interesse generale, all'introduzione di buone prassi amministrative e all'adozione di nuove discipline normative.

Concludo, come ormai è consuetudine, con l'augurio che la relazione possa costituire un'utile occasione di confronto e di stimolo ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa, contribuendo, in definitiva, a facilitare i rapporti tra Cittadino e Amministrazioni degli Enti cui è destinata.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.....	105
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	115
ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.	123
ALLEGATO 4 – Carta Internazionale del Difensore civico efficiente.....	135
ALLEGATO 5 – Elenco dei Comuni convenzionati.	140
ALLEGATO 6 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	142
ALLEGATO 7 – Elenco attività complementari.	143
ALLEGATO 8 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	148
ALLEGATO 9 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.....	162
ALLEGATO 10 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	163
ALLEGATO 11 – Comuni convenzionati.	166
1 – Comune di Allein	166
2 – Comune di Aosta	166
3 – Comune di Arvier.....	170
4 – Comune di Avise	170
5 – Comune di Aymavilles.....	170
6 – Comune di Brissogne	171
7 – Comune di Brusson	172
8 – Comune di Charvensod	172
9 – Comune di Châtillon	172
10 – Comune di Cogne.....	173
11 – Comune di Doues	173
12 – Comune di Étroubles	173
13 – Comune di Fénis.....	174
14 – Comune di Fontainemore	174
15 – Comune di Gaby.....	174
16 – Comune di Gignod	174
17 – Comune di Gressan	174
18 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	175
19 – Comune di Introd.....	175
20 – Comune di Issime.....	175
21 – Comune di Issogne	175
22 – Comune di Jovençon	176
23 – Comune di Montjovet.....	176
24 – Comune di Perloz	176
25 – Comune di Pollein.....	176
26 – Comune di Pontey	176
27 – Comune di Quart	177
28 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	177

29 – Comune di Roisan	178
30 – Comune di Saint-Christophe	178
31 – Comune di Saint-Nicolas.....	178
32 – Comune di Saint-Oyen	179
33 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	179
34 – Comune di Sarre.....	179
35 – Comune di Valgrisenche	179
36 – Comune di Valpelline.....	180
37 – Comune di Valsavarenche.....	180
38 – Comune di Valtournenche.....	180
39 – Comune di Verrès.....	180
40 – Comune di Villeneuve.....	181
ALLEGATO 12 – Comunità montane convenzionate.....	182
1 – Comunità montana Grand Combin.....	182
2 – Comunità montana Grand Paradis.....	182
3 – Comunità montana Mont Emilius	182
4 – Comunità montana Monte Cervino	182
5 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	183
6 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	183
ALLEGATO 13 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	184
ALLEGATO 14 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.....	188
ALLEGATO 15 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.....	189
ALLEGATO 16 – Questioni tra privati.....	193

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell'azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea in giurisprudenza o equipollente;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;
 - f) conoscenza della lingua francese.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;

- 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.
 3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
 4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione.
 5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
 6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
 7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del

Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo del Consiglio regionale.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:

- a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
 3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è illustrata dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.
2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.**Costituzione della Repubblica Italiana** – estratto articolo 97.

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Legge 8 giugno 1990, n. 142 – *Ordinamento delle autonomie locali* – estratto articolo 8.

Art. 8

Difensore civico

1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* – estratto articolo 25.

Art. 25

Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi⁴

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

⁴ Rubrica aggiunta dall'articolo 21, l. 11 febbraio 2005, n. 15.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione⁵.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative

⁵ Comma così sostituito prima dall'*articolo 15, l. 24 novembre 2000, 340* e poi dall'*articolo 17, l. 11 febbraio 2005, n. 15*, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'articolo 23 della stessa legge.

all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo⁶.

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente⁷.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti⁸.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* – estratto articolo 36.

Art. 36

Aggravamento delle sanzioni penali.

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà⁹.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Legge 15 maggio 1997, n. 127 – *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* – estratto articolo 16.

Art 16

Difensori civici delle regioni e delle province autonome.

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

⁶ Comma così modificato prima dall'*articolo 17, l. 11 febbraio 2005, n. 15* e poi dall'*articolo 3, comma 6-decies, d.l. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁷ Comma aggiunto dall'*articolo 17, l. 11 febbraio 2005, n. 15*.

⁸ Comma così sostituito dall'*articolo 17, l. 11 febbraio 2005, n. 15*.

⁹ Comma così modificato dall'*articolo 17, l. 15 febbraio 1996, n. 66* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 – *Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta* – estratto articolo 42.

Art. 42

Difensore civico

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* – estratto articolo 11.

Art. 11

Difensore civico

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – *Codice in materia di protezione dei dati personali* – estratto articolo 73.

Art. 73

Altre finalità in ambito amministrativo e sociale

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
 - a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
 - b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
 - c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
 - d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
 - e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
 - f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
 - g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
 - a) di gestione di asili nido;
 - b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
 - c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
 - d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - e) relative alla leva militare;
 - f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
 - g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
 - h) in materia di protezione civile;
 - i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
 - j) dei difensori civici regionali e locali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 – *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale* – estratto articolo 7.

Art. 7

Tutela del diritto di accesso

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25,

commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi* – estratto articolo 12.

Art. 12

Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
 - a) le generalità del ricorrente;
 - b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
 - c) la sommaria esposizione dei fatti;
 - d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
 - a. il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
 - b. le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga

richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorso inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
 - a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
 - b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
 - c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
 - d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 – *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* – estratto articolo 43.

Art. 43

(Modalità di esercizio)

1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. I documenti per cui si richiede l'accesso devono essere individuati o facilmente individuabili. In ogni caso, il diritto di accesso non consente di richiedere all'Amministrazione lo svolgimento di indagini, l'elaborazione di dati e le informazioni che non siano contenute in documenti amministrativi.
4. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta.
5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.

6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:
 - a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;
 - b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.
7. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato per iscritto al richiedente.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono esperibili i rimedi di cui all'articolo 25 della l. 241/1990.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* – estratto comma 186 dell'articolo 2.

Art. 2
(Disposizioni diverse)

(...)

186. In relazione alle riduzioni del contributo di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

- a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;
- c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
- d) soppressione della figura del direttore generale;
- e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

(...)

ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.

Atti Parlamentari

- 1 -

Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1382**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIORI, GOZI

Norme in materia di difesa civica e istituzione
del Difensore civico nazionale

Presentata il 24 giugno 2008

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La difesa civica in Italia è stata attuata in diverse regioni a cominciare dai primi anni '70. Toscana e Liguria furono le prime a istituire il loro difensore civico regionale. Ma a tutt'oggi alcune regioni sono ancora prive del difensore civico.

La prima legge statale riguardante la difesa civica è la legge n. 142 del 1990, che ha previsto la facoltà degli enti locali di istituire il difensore civico — disposizione confermata dalla nuova disciplina degli enti locali adottata con il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Altre leggi statali hanno attribuito funzioni al difensore civico: la legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, la legge n. 104 del 1992 e la legge n. 127 del 1997, come modificata dalla legge n. 191 del 1998.

Manca però tuttora una legge organica che disciplini la materia della tutela non

giurisdizionale (peraltro non prevista da alcuna norma costituzionale), diversamente dalla gran parte dei Paesi dell'Unione europea, anche dell'est europeo, nei quali sono vigenti leggi statali sulla difesa civica ed è istituito anche il Difensore civico nazionale. L'Unione europea dispone anch'essa di un proprio istituto, il Mediatore europeo, eletto dal Parlamento di Strasburgo.

La difesa civica in Italia è presente « a macchia di leopardo », con larghi vuoti specialmente nel meridione, e dunque la tutela non giurisdizionale non è garantita a tutti i cittadini. Manca, inoltre, un Difensore civico nazionale.

I documenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa hanno più volte invitato gli Stati a dotarsi di un difensore civico e l'Italia è stata oggetto di un espresso richiamo del Comitato per i

diritti umani delle Nazioni Unite che, già nel 1994, osservava, nel commento al rapporto dell'Italia, alla voce « principali soggetti di preoccupazione » che « la funzione di Difensore civico non è ancora stata istituita a livello nazionale (...) ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio in cui vivono » (*Observations du Comité des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme*, 51^a sessione, 3 agosto 1994, CC-PR/C/79/Add.37); anche un più recente rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ai paragrafi 226 e 227, esamina tale problematica, segnalando la carenza dell'Italia per l'assenza di un Difensore civico nazionale e di un sistema compiuto di difesa civica su tutto il territorio ed evidenziando come tale istituto contribuirebbe probabilmente anche a deflazionare il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Va ricordato che Unione europea e Consiglio d'Europa, nel valutare i parametri di democraticità delle nuove democrazie che chiedono di entrare nelle due organizzazioni, pretendono che lo Stato che chiede di accedere sia, fra l'altro, dotato di un proprio Difensore civico nazionale e l'Italia, fondatrice di entrambe le organizzazioni, ne è tuttora priva.

Tuttavia l'importanza della difesa civica è sempre più avvertita anche nel nostro Paese e costituisce un aspetto rilevante della riforma della pubblica amministrazione. Il diritto del cittadino alla buona amministrazione e la tutela dei suoi interessi legittimi vengono garantiti dalla difesa civica, là dove esiste, con un'azione di mediazione, conciliazione e persuasione che non richiede spese, formalismi burocratici e tempi lunghi e può tendere, in prospettiva, a deflazionare il contenzioso giurisdizionale.

La presente proposta di legge si prefigge, dunque, di colmare due lacune del nostro ordinamento: la mancanza di una disciplina organica dell'istituto e di un Difensore civico nazionale. La proposta di legge è stata elaborata alcuni anni fa dalla Conferenza nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome inte-

grata da alcuni difensori civici comunali e provinciali.

Il capo I della proposta di legge stabilisce i principi generali della materia senza prevedere norme di dettaglio, che spettano agli ordinamenti regionali e locali, ricordando che comunque stiamo parlando di livelli essenziali per l'esercizio di due diritti fondamentali, quali quello alla tutela non giurisdizionale e alla buona amministrazione.

Vanno sottolineati i più importanti tra questi principi.

Fra le finalità della difesa civica vi è la tutela del diritto alla buona amministrazione, della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (commi 1 e 2). Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione (articolo 2, comma 4). La difesa civica si articola in Difensore civico nazionale, Difensore civico regionale e Difensore civico locale (articolo 2, comma 3).

I Difensori civici sono autonomi e indipendenti (articolo 3). L'articolo 4 stabilisce i principi in materia di elezione e revoca, mentre l'articolo 5 definisce il ruolo istituzionale e lo *status* del Difensore civico, stabilendo, fra l'altro, che egli non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

L'attività del Difensore civico si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse (articolo 6).

Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa e non può essergli opposto il segreto d'ufficio sugli atti e i documenti ai quali ha il potere di accesso (articolo 7). La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita l'intervento del Difensore civico (articolo 7).

Il Difensore civico presenta e illustra all'assemblea di riferimento una relazione annuale sull'attività svolta (articolo 10).

Il capo II prevede l'istituzione del Difensore civico nazionale (articolo 11) e ne

disciplina l'elezione, la durata del mandato e le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

L'elezione avviene da parte del Parlamento in seduta comune a maggioranza dei voti dei componenti (articolo 12).

L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale sono disciplinati da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 (articolo 15).

Il capo III contiene le disposizioni finali e, in particolare, stabilisce l'applicazione del principio di sussidiarietà per quanto riguarda la competenza territoriale in caso

di mancanza del difensore civico regionale, provinciale o comunale, in modo da rendere sempre possibile, su tutto il territorio della Repubblica, il ricorso alla tutela non giurisdizionale (articolo 16).

L'articolo 17 modifica alcune norme della legge n. 241 del 1990, in particolare stabilendo la competenza del Difensore civico nazionale nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato e del Difensore civico regionale nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale (articolo 17).

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge stabilisce norme generali in materia di difesa civica, in conformità con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli indirizzi espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, e istituisce il Difensore civico nazionale.

ART. 2.

(Finalità della difesa civica).

1. Il Difensore civico tutela il diritto alla buona amministrazione.

2. Il Difensore civico opera a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, assicurando che atti e comportamenti siano ispirati al rispetto dei principi di dignità della persona, di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo nonché di accesso ai documenti amministrativi.

3. La difesa civica, in relazione all'ambito di competenza, si articola in:

- a) Difensore civico nazionale;
- b) Difensore civico regionale;
- c) Difensore civico locale.

4. Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto, secondo quanto previsto dalla presente legge, di chiedere l'inter-

vento del Difensore civico per la tutela di propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione. Tale diritto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ferma restando la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

ART. 3.

(Rapporti tra Difensori civici).

1. I Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, sono autonomi e indipendenti.

2. I Difensori civici favoriscono forme e iniziative di collaborazione reciproca, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di promuovere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

ART. 4.

(Elezione e revoca).

1. Il Difensore civico regionale è eletto da ciascuna regione nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Difensore civico locale è eletto da ciascun ente locale territoriale.

2. Si applicano al Difensore civico le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dai rispettivi ordinamenti giuridici.

3. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi e reiterate violazioni di legge dall'organo che lo ha nominato, con le stesse modalità con cui è stato eletto.

ART. 5.

(Ruolo istituzionale e status).

1. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e

non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Lo *status* giuridico e il trattamento economico, comprese le indennità di carica, dei Difensori civici nazionale, regionali e locali sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti con riferimento, in quanto compatibili, ai senatori della Repubblica, ai consiglieri regionali e agli amministratori locali. In particolare, si applicano in materia di lavoro e previdenziale, le disposizioni vigenti riferite:

a) ai senatori, per quanto concerne il Difensore civico nazionale;

b) ai consiglieri regionali, per quanto concerne il difensore civico regionale;

c) agli assessori degli enti locali, per quanto riguarda il difensore civico locale.

3. Il Difensore civico concerta con l'amministrazione di riferimento le risorse umane, organizzative e finanziarie, stanziare in un apposito capitolo di bilancio, da assegnare al suo ufficio. Tali risorse devono comunque essere adeguate allo svolgimento delle rispettive funzioni.

ART. 6.

(Destinatari degli interventi).

1. L'attività dei Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

2. I Difensori civici nazionale, regionali e locali intervengono nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, avuto riguardo, rispettivamente, all'estensione nazionale, regionale o locale della loro competenza.

3. I soggetti destinatari degli interventi di cui al comma 2 sono tenuti a prestare con la massima sollecitudine, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, la loro collaborazione al Difensore civico. La qualità dei rapporti con il Difensore civico è elemento considerato nel sistema di valutazione del personale.

ART. 7.

(Poteri).

1. Il Difensore civico informa la propria azione ai principi generali dell'attività amministrativa e al perseguimento dell'equità, anche attraverso il metodo della mediazione.

2. Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa.

3. Il Difensore civico può:

a) accedere a tutti gli atti e documenti detenuti dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, senza i limiti del segreto d'ufficio anche qualora si tratti di documenti sottratti per legge o regolamento all'accesso. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie delle quali è venuto a conoscenza e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto d'accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione, nonché ad attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;

b) convocare il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative coinvolte per un esame congiunto della questione oggetto di intervento dello stesso difensore civico;

c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi per compiere sopralluoghi e accertamenti;

d) chiedere, in caso di mancata collaborazione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento e dei dirigenti delle strutture coinvolte, della cui conclusione deve essere data notizia allo stesso Difensore civico.

4. Il Difensore civico può, in qualsiasi momento, dare notizia agli organi di stampa e ai mezzi di comunicazione di massa della propria attività e dei problemi eventualmente rilevati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

5. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico.

6. Nei casi in cui la legge prevede che possa costituirsi parte civile, l'avvio dell'azione penale è comunicato al Difensore civico competente per territorio, con riferimento al luogo ove si svolge il processo penale.

7. Nei casi di cui al comma 6 e negli altri casi in cui abbia bisogno di assistenza legale in giudizio, il Difensore civico è assistito con una delle seguenti modalità:

a) dall'avvocatura dell'amministrazione di riferimento;

b) da funzionari del proprio ufficio in possesso del titolo di avvocato, iscritti a tale fine nell'albo speciale degli avvocati — sezione speciale per i dipendenti pubblici;

c) da altri soggetti scelti di concerto tra il Difensore civico e l'amministrazione di riferimento.

ART. 8.

(Esito degli interventi).

1. Il Difensore civico indirizza ai competenti organi dei soggetti destinatari degli interventi suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, sul piano normativo e amministrativo.

2. Gli organi destinatari degli interventi devono comunicare al Difensore civico le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano un eventuale non accoglimento, anche parziale, delle indicazioni formulate ai sensi del comma 1.

ART. 9.

(Rapporti con altri organismi di tutela).

1. Il Difensore civico promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei cittadini e degli utenti e con altre autorità e organismi di garanzia e tutela

dei diritti e degli interessi per favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

ART. 10.

(Relazione sull'attività).

1. Il Difensore civico presenta e illustra agli organismi parlamentari o consiliari di riferimento, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, una relazione ordinaria annuale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sui rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili o necessari.

2. Nei casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può presentare in qualsiasi momento all'organo che lo ha nominato relazioni straordinarie, che devono essere tempestivamente esaminate.

3. Le relazioni del Difensore civico e le determinazioni assunte in merito dall'organo competente al loro esame sono rese pubbliche con le stesse modalità previste per il bilancio dell'amministrazione di riferimento.

4. Il Difensore civico può diffondere in qualsiasi altra forma le sue relazioni anche prima della loro presentazione ai sensi dei commi 1 e 2.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

ART. 11.

(Istituzione).

1. È istituito il Difensore civico nazionale.

ART. 12.

(Elezione, durata del mandato, ineleggibilità e incompatibilità).

1. Il Difensore civico nazionale è eletto dal Parlamento in seduta comune. Risulta

eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei componenti delle due Camere. Qualora per nessun candidato si raggiunga, entro la terza votazione, il *quorum* previsto, risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Il Difensore civico nazionale è scelto tra cittadini, aventi i requisiti per l'elezione al Senato della Repubblica, che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il Difensore civico nazionale resta in carica sette anni e non è rieleggibile. Salvi i casi di revoca o decadenza, esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.

4. Al Difensore civico nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i senatori della Repubblica.

ART. 13.

(Destinatari degli interventi).

1. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni nei confronti:

a) delle amministrazioni centrali e sovraregionali dello Stato;

b) degli altri soggetti di diritto pubblico aventi una competenza territoriale nazionale o sovraregionale;

c) di soggetti di diritto privato che esercitano la propria attività di livello nazionale sovraregionale, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

ART. 14.

(Relazione annuale).

1. Ai sensi quanto previsto dell'articolo 10, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico nazionale invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

ART. 15.

(Organizzazione e funzionamento).

1. Il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio.

2. La sede, l'organizzazione interna, la dotazione organica del personale, il funzionamento e le modalità d'intervento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale, nonché la definizione degli obblighi di collaborazione e di risposta dei soggetti destinatari degli interventi, sono disciplinati da un regolamento da emanare, entrato quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Difensore civico nazionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16.

(Applicazione della legge).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali istituiscono e disciplinano il Difensore civico secondo i principi generali stabiliti dal capo I, garantendo, in particolare, il diritto di cui all'articolo 2, comma 4, anche con modalità derivanti dall'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. Sino a quando ciascun ente non ha provveduto, per quanto di competenza, all'attivazione della difesa civica ovvero in mancanza di nomina del Difensore civico regionale, provinciale o comunale, sono competenti, rispettivamente, i difensori civici nazionale, regionale o provinciale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono l'esercizio associato delle funzioni della difesa civica.

ART. 17.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

1. All'articolo 3, comma 4, del legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il Difensore civico competente di cui è possibile chiedere l'intervento ».

2. All'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali dello Stato tale richiesta è inoltrata al Difensore civico nazionale; nei confronti degli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale la richiesta è inoltrata al Difensore civico regionale ».

ART. 18.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, l'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

€ 0,35



16PDL0011500

ALLEGATO 4 – Carta Internazionale del Difensore civico efficiente.

Commissario per la Tutela dei Diritti Civili
della Repubblica della Polonia
Prof. Dr. hab. Andrzej Zoll



Carta Internazionale del Difensore civico Efficiente

(Testo approvato ad Innsbruck gennaio 2005)

L'istituto dell'ombudsman ha consolidato la propria posizione su scala globale come un'importante autorità nel sistema della protezione dei diritti umani e civili ed in molti Paesi ormai la popolazione è ben consapevole del suo ruolo. Da un punto di vista generale l'istituto facilita il consolidamento della democrazia e della legalità a livello internazionale.

È caratterizzato da un'ampia gamma di differenti regolamentazioni. Le caratteristiche comuni del Difensore civico sono la facoltà di controllare il rispetto dei diritti civili ed umani, la sua indipendenza dalle autorità sul cui operato l'ombudsman è competente ad esercitare i propri poteri di controllo e la facoltà di presentare alle autorità competenti mozioni (raccomandazioni) che tuttavia non sono vincolanti per i destinatari. Tuttavia ci sono differenze significative che, come evidenziano le comparazioni empiriche, non sono originate dalla circostanza che una nazione sia una "vecchia" o una "nuova" democrazia. Queste differenze riguardano soprattutto:

- il livello dell'indipendenza dell'ombudsman dall'autorità che lo ha nominato (e allo stesso modo la natura di tale autorità ed i principi e le modalità di nomina e revoca del Difensore civico), il suo essere vincolato o meno da direttive, le forme con le quali viene stabilito il suo budget economico;
- le qualifiche necessarie per essere nominato Difensore civico compreso il titolo di studio richiesto;
- i poteri e le competenze attribuiti al Difensore civico nella sua azione di controllo per valutare se i diritti civili ed umani sono rispettati. Spesso è esclusa la competenza del Difensore civico nei confronti del parlamento, del capo di stato e del governo – ad esempio del consiglio dei ministri, dei singoli ministri e dei rappresentanti del governo locale, ad esempio delle assemblee consiliari, dell'esercito e dei servizi di sicurezza, del potere giudiziario e degli organi inquirenti. Le restrizioni alle sue competenze nei confronti di questi organismi talvolta limitano la sua azione ai meri controlli di legittimità nei loro confronti e talvolta escludono anche lo stesso controllo di legittimità. Spesso è difficile fare una distinzione chiara fra questi due criteri. Se, in una determinata nazione, le disposizioni normative sanciscono l'obbligatorietà per la pubblica amministrazione di prendere in considerazione gli interessi legittimi delle parti dopo averle interpellate prima di prendere una decisione, allora controllare l'efficienza della pubblica amministrazione significa al contempo controllare la legalità delle azioni che hanno compiuto;
- il potere di imporre o meno le proprie decisioni una volta che egli ha accertato una violazione di legge o un'irregolarità; spesso i poteri del Difensore civico sono limitati al diritto di fare una raccomandazione che, tuttavia non è vincolante. A volte egli ha il diritto di appello alla Corte Costituzionale o ad una corte, di suggerire modifiche normative, meno di frequente ha la possibilità di partecipare a procedimenti decisionali dell'Amministrazione coinvolta o di agire in giudizio contro atti o attività illegittimi.

Le differenti normative hanno un impatto significativo sull'effettività dell'istituto del Difensore civico.

Le Nazioni Unite (Commissione diritti umani e Assemblea Generale) ed il Consiglio D'Europa hanno adottato risoluzioni e raccomandazioni sul Difensore civico e le Istituzioni Nazionali di Tutela e promozione dei diritti umani. Anche l'OSCE ed altre Organizzazioni Internazionali Regionali hanno presentato proposte e raccomandazioni sulla figura del Difensore civico.

Durante gli incontri internazionali e le discussioni bilaterali fra Difensori civici, sono state fatte proposte per sviluppare un modello di "Carta per l'efficienza del Difensore civico" le cui raccomandazioni dovrebbero essere seguite per trovare soluzioni legislative e nei rispettivi paesi e nell'attività pratica del Difensore civico; l'Istituto Europeo dell'Ombudsman presenta qui di seguito la "Carta Internazionale del Difensore civico Efficiente" a cui le normative dei rispettivi stati dovrebbero uniformarsi. Contemporaneamente dovrebbero partire iniziative per modificare le normative dei singoli stati per quanto attiene gli aspetti fondamentali.

Le proposte presentate di seguito si basano sui principi di indipendenza e di autonomia del Difensore civico come definiti dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134, della Raccomandazione 61 (1999) e della Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa. Sotto presentiamo le proposte iniziali che dovrebbero far parte della Carta dell'Ombudsman e costituire il nucleo centrale dell'istituto.

I. Principi generali

1. Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione "Competenze e responsabilità") l'istituto del Difensore civico dovrebbe trovare il proprio fondamento nella costituzione di un determinato paese e la sua specifica disciplina in un provvedimento legislativo. Tali disposizioni normative dovrebbero garantire l'indipendenza del Difensore civico nei confronti di altre istituzioni dello stato e la sua autonomia nelle sue valutazioni.

La sua dipendenza organizzativa dall'autorità che lo ha nominato dovrebbe essere rigidamente definita dalla costituzione o almeno da un atto normativo. Dovrebbe essere esclusa la possibilità di revocare il Difensore civico durante il proprio mandato per motivi politici, come sancito dalla risoluzione 48/134 (Allegato, sezione "Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo") e dovrebbe prevedere specifiche ipotesi di sostituzione del Difensore civico nel corso del suo mandato (per esempio dimissioni, stato di incapacità di intendere e di volere permanente, azioni incompatibili con l'impegno preso nell'assumere la carica e perdita delle qualifiche necessarie per mantenere la carica).

Una soluzione ottimale potrebbe essere la nomina (ed in casi particolari la revoca) dell'ombudsman da parte dell'organo parlamentare, con l'eccezione dalla possibilità di proposta del candidato (o dei candidati) da parte del governo.

Il Difensore civico dovrebbe relazionare periodicamente al Parlamento sull'attività svolta e sul grado di osservanza dei diritti umani e civili. Questo non esclude la possibilità di inviare periodiche informazioni sullo stato di osservanza dei diritti umani e civili ad altre autorità e soprattutto al governo.

In conformità alla risoluzione 80 (1999) (Appendice Paragrafo 9) il Difensore civico non dovrebbe ricevere alcuna pressione dai partiti politici o da altre organizzazioni anche se queste lo hanno proposto come candidato all'organismo che lo ha nominato. Se egli è un membro di un partito politico dovrebbe sospendere la propria adesione al partito durante il suo mandato.

2. L'indipendenza finanziaria del Difensore civico dovrebbe essere garantita attraverso il suo diritto esclusivo di predisporre il proprio capitolo di bilancio come capitolo del bilancio generale del paese. Sulle modalità di utilizzo del proprio bilancio egli dovrebbe rispondere esclusivamente al parlamento o all'autorità preposta dal parlamento al controllo finanziario. Nel caso di Difensori civici locali questo principio dovrebbe essere applicato con riferimento alle assemblee consiliari locali.

Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione "Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo" paragrafo 2) e della risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa (Appendice par. 9) al Difensore civico dovrebbe essere garantito personale adeguato, in termini di qualifica e di numero, in grado di consentirgli di fare fronte alle istanze che possono pervenirgli dal territorio ove esercita la propria competenza in rapporto alla popolazione che può richiedere il suo intervento.

3. L'indipendenza dell'ombudsman nelle proprie attività di controllo, pronunce e attività istruttorie tese a verificare violazioni dei diritti umani e civili e delle libertà, dovrebbe essere garantita anche attraverso:

1) immunità dal potere giudiziario relativamente all'esercizio delle proprie funzioni;

2) il ritorno, alla fine del suo mandato, alla posizione occupata precedentemente o ad una posizione equivalente (a meno che nel frattempo l'ombudsman non abbia acquisito il diritto alla pensione di anzianità o un equivalente diritto, ad esempio il diritto alla percezione di un'indennità pari ad un magistrato in pensione);

3) la comunicazione delle informazioni di cui alla sezione 2 sopra all'autorità che ha nominato l'ombudsman, senza che questa abbia in merito diritto di voto. Questo ovviamente non esclude il diritto di dibattere tali informazioni, presentare interpellanze ed interrogazioni, oltre che proposte.

4) L'obbligo per il Difensore civico di astenersi dal compiere attività politica ed altre attività che potrebbero minare la fiducia nella sua imparzialità, come sancito dalla risoluzione 80 (Allegato, sezione 10) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa.

4. I requisiti relativi al candidato per la nomina ad ombudsman dovrebbero comprendere l'autorevolezza del persona con riferimento alla sua moralità e sensibilità sociale, la sua esperienza nel trattare questioni relative alla pubblica amministrazione e tematiche sociali e alla sua formazione.

Se l'ombudsman è autorizzato dalla Costituzione o dal provvedimento normativo che lo ha istituito ad agire in giudizio – ad esempio di fronte al Tribunale Costituzionale o alle Corti, sarebbe consigliabile che il candidato avesse una rilevante esperienza giuridica, a meno che la non si preveda la sua possibilità di essere rappresentato in giudizio solo attraverso un proprio procuratore legale. In quest'ultimo caso deve essere sottolineato che il Difensore civico non può esercitare un controllo efficiente sui propri funzionari con competenze giuridiche e che egli sarà dipendente dalla propria fiducia nelle loro competenze.

II. Finalità del controllo del Difensore civico intesa nel senso di diritto di attivare un procedimento istruttorio:

In conformità con le Risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio D'Europa, il mandato del Difensore civico deve comprendere le seguenti competenze:

1. Il potere di proteggere da parte del Difensore civico i diritti e libertà deve essere assicurata nei confronti di tutti i soggetti che ricadono sotto l'autorità di un determinato stato. Ciò significa le persone fisiche, persone giuridiche, gruppi e associazioni senza personalità giuridica, ma che, nello spirito della legge, possano essere ritenute titolari di diritti ed obblighi.

2. Il Difensore civico dovrebbe avere competenza ad investigare sull'osservanza dei diritti umani e civili e di libertà da parte delle autorità pubblica senza restrizioni di materia. Le finalità e le forme dell'attività tuttavia, dovrebbero prevedere appropriate cautele avendo presente l'attività giurisdizionale a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza delle corti ed anche la specifica natura degli organismi investigativi.

3. Il controllo del Difensore civico dovrebbe comprendere anche casi di violazioni della legge per inerzia da parte delle autorità e delle istituzioni.

III. Finalità dell'azione del Difensore civico in caso che riscontri la violazione dei diritti e delle libertà o il potenziale rischio di una simile violazione

1. Il diritto di presentare mozioni (raccomandazioni) all'autorità o all'istituzione, relativamente alla cui azione (od omissione) è stata riscontrata la violazione o ad una autorità di livello superiore. Queste raccomandazioni possono essere relative al caso particolare o ad una problematica di carattere generale.

2. Il diritto di attivare procedimenti di fronte ad organismi della pubblica amministrazione, di partecipare a procedimenti e di potere attivare procedure giurisdizionali avverso una controparte.

3. Il potere di appellarsi ad autorità indipendenti (corti e tribunali) sia contro provvedimenti normativi, che contro provvedimenti ed azioni relativi a casi particolari posti in essere dalla pubblica amministrazione o dalle istituzioni della pubblica amministrazione

4. Le misure enumerate sotto i paragrafi 2 e 3 dovrebbero essere applicabili nel caso in cui i soggetti che richiedono l'intervento del Difensore civico non abbiano vantaggi giuridici dal ricorso alla tutela giurisdizionale per motivi giuridici o per motivi obiettivi o perché una simile azione è giustificata da rilevanti finalità sociali.

Questo principio dovrebbe essere applicabile anche nei casi in cui il Difensore civico si è attivato d'ufficio, in particolare se le indicazioni (raccomandazioni) del Difensore civico elencate nel paragrafo 1 si sono rivelate inefficaci.

5. Il diritto di impugnare le decisioni delle corti, nei casi di palese illegittimità, all'interno del contesto delle procedure applicabili, a difesa dei diritti umani e civili e di libertà – con la riserva che siano prese in considerazione le indicazioni contenute nel paragrafo 4.

6. il diritto di presentare proposte di riforma legislative alle autorità titolari di iniziativa legislativa, o di proporre, emendare o impugnare altri atti normativi relativi ai diritti umani e civili e di libertà.
 7. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti a procedere contro costoro che si sono resi colpevoli di violazioni dei diritti umani e civili a livello penale e disciplinare (e in altre forme simili). Il rifiuto di attivare simili procedimenti dovrebbe essere motivato e potrebbe essere riconosciuto al Difensore civico il diritto di impugnare nelle forme previste dalla legge tale rifiuto.
 8. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti per rimuovere le disparità nell'applicazione della legge.
 9. La possibilità per il Difensore civico di mediare nelle controversie sociali, qualora ciò dovesse rendersi necessario al fine di proteggere i diritti umani e civili e di libertà.
 10. La promozione dell'educazione alla legalità nella società e collaborazione stretta con le organizzazioni sociali e con le istituzioni scientifiche nel campo della protezione dei diritti umani e civili.
 11. La cooperazione con le Nazioni Unite e l'altre Organizzazioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali Regionali di Ombudsman di altre Nazioni e le Organizzazioni regionali ed internazionali di Ombudsman competenti nella promozione e nella protezione dei diritti umani.
- IV. Modalità operative del Difensore civico
1. Chiunque lamenti che i propri diritti e le proprie libertà sono state violate, deve avere il diritto di rivolgersi direttamente al Difensore civico per ottenere tutela dei propri diritti e delle proprie libertà. La richiesta di assistenza è gratuita.
 2. Altri soggetti devono parimenti avere parimenti il diritto di rivolgersi al Difensore civico in difesa dei soggetti privi di tutela e delle istituzioni sociali che agiscono conformemente al loro statuto.
 3. Sarebbe necessario prevedere termini temporali, prendendo in considerazione eccezioni per motivi rilevanti, entro i quali le parti coinvolte possono rivolgersi al Difensore civico per proteggere i loro diritti e le libertà, indipendentemente dai termini di prescrizione per la tutela giurisdizionale, entro i quali i provvedimenti amministrativi e le pronunce giurisdizionale possano essere oggetto di impugnativa.
 4. Se le persone che si rivolgono al Difensore civico non hanno attivato i procedimenti giurisdizionali o i ricorsi amministrativi cui sono legittimati, il Difensore civico dovrebbe evitar di attivare queste procedure, a meno che non ci si riferisca a persone prive di mezzi, a questioni di rilievo o ad importanti problematiche sociali.
 5. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di attivarsi su istanza di parte e d'ufficio.
 6. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di chiedere chiarimenti al fine di comprendere il caso che sta trattando e di controllare la documentazione – anche acquisendola presso il proprio ufficio (nei casi in cui siano in corso indagini penali o giudiziarie – al termine del procedimento).
 7. Nell'istruttoria delle proprie pratiche il dovrebbe seguire il principio di imparzialità, avendo la possibilità di conoscere gli accertamenti in corso presso le amministrazioni coinvolte, comprese le eventuali audizioni delle parti che hanno richiesto la sua assistenza e l'efficienza dei procedimenti in corso. Dovrebbe essere informato circa le modalità con le quali l'amministrazione sta risolvendo il caso di coloro che gli hanno presentato istanza di tutela, mentre il rifiuto alla sua partecipazione nel procedimento dovrebbe essere motivato.
 8. Le persone coinvolte dovrebbero essere informate circa le modalità con le quali il Difensore civico sta prestando loro assistenza. Il rifiuto di accoglimento di una richiesta di assistenza deve essere motivato.
 9. Dovrebbero essere previsti meccanismi tesi ad assicurare l'effettività dell'azione dell'Ombudsman, quali:
 - 1) La previsione di un limite temporale per rispondere alle sue richieste o alle sue raccomandazioni da parte dei destinatari delle medesime,
 - 2) sanzioni legali volte a garantire all'ombudsman da comportamenti tesi ad ostacolare o ad impedire l'esercizio del suo mandato.
 10. Il Difensore civico dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per la promozione dei diritti umani e civili e di libertà, lavorando con le associazioni della società civile su questo fronte e intraprendendo azione di mediazione – in caso di conflitti sociali, se si riferiscono a questioni connesse con il rispetto dei diritti umani e civili e di libertà.

Le relazioni presentate al parlamento dal Difensore civico circa il livello di rispetto dei diritti umani e di libertà devono essere rese note alla popolazione. In conformità alla risoluzione 48/134, al Difensore civico deve essere garantito il diritto di renderle pubbliche, direttamente o attraverso i media, in modo che siano rese note le sue opinioni e raccomandazioni.

11. Se esiste un Difensore civico a livello centrale con competenze di settore o Difensori civici con competenze a livello locale nell'ambito di uno stesso stato, il Difensore civico nazionale con competenze generale deve collaborare con quelli locali e di settore fornire loro assistenza, se necessario. Una tale collaborazione non deve ledere l'indipendenza del Difensore civico di settore o di quello locale nei confronti del Difensore civico nazionale con competenze generali.
 12. Lo stato deve garantire la difesa civica ad ogni livello amministrativo; se lo stato è organizzato a livello regionale o federale, o se le amministrazioni locali hanno autonomia amministrativa nei confronti dello stato, il Difensore civico deve essere garantito ad ogni livello nel rispetto dell'autonomia locale.
 13. Il Difensore civico centrale deve essere accessibile ai cittadini senza necessità di doversi recare direttamente al suo ufficio. Tale possibilità deve essere garantita attraverso i mezzi di comunicazione e – a seconda delle possibilità – attraverso l'apertura di uffici sul territorio.
 14. Il Difensore civico deve fornire assistenza al Difensore civico di un altro paese, se questi si rivolge a lui per assistenza nella tutela di diritti civili e libertà (di un altro soggetto) che è residente o ha interessi giuridici nel territorio del suo stato.
 15. L'ombudsman dovrebbe analizzare le soluzioni adottate per risolvere i casi concreti a lui sottoposti ed utilizzarle al fine di trovare soluzioni al problema generale connesso al caso singolo che lo ha originato.
- V. Cooperazione fra Difensori civici all'interno della rete delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali
1. I Difensori civici collaborano attraverso il confronto di opinioni, punti di vista ed esperienza a livello bilaterale e all'interno di organizzazioni internazionali o regionali. Il governo deve assicurare le risorse necessarie per questo tipo di collaborazione, compresa la possibilità di scambi di stages formativi, conferenze ed iniziative in settori specifici.
 2. La collaborazione fra Difensori civici è mirata al rafforzamento e allo sviluppo degli strumenti legali internazionali a tutela dei diritti umani all'interno del sistema delle Nazioni Unite e delle loro organizzazioni e di organizzazioni regionali come il Consiglio D'Europa, l'Unione Europea ed in particolare con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio D'Europa, il Mediatore Europeo, l'Ufficio dell'OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) e il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (Council of the Baltic Sea States – CBSS).
 3. Particolare attenzione deve essere data alla cooperazione con i Difensori civici di recente istituzione, specialmente nei paesi in via di sviluppo, nei sistemi di recente democrazia ed in quei paesi dove sono stati attivati programmi di peace – keeping, peace – building a seguito di conflitti. In queste situazioni i Difensori civici devono collaborare all'interno della rete di organizzazioni nazionali ed internazionali contribuendo a rafforzare le nuove istituzioni attraverso collaborazioni con scambi di personale e programmi di formazione nelle procedure di trattazione dei reclami.

Varsavia, marzo 2004

ALLEGATO 5 – Elenco dei Comuni convenzionati.

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Allein	26.6.2007	25.6.2012
2	Aosta	29.5.2007	28.5.2012
3	Arvier	23.12.2008	22.12.2013
4	Avise	3.7.2007	2.7.2012
5	Aymavilles	11.12.2007	10.12.2012
6	Brissogne	13.5.2009	12.5.2014
7	Brusson	24.4.2007	23.4.2012
8	Charvensod	28.6.2007	27.6.2012
9	Châtillon	6.6.2007	5.6.2012
10	Cogne	30.10.2007	29.10.2012
11	Doues	21.1.2008	20.01.2013
12	Étroubles	11.10.2007	10.10.2010
13	Fénis	28.6.2007	27.6.2012
14	Fontainemore	6.10.2009	5.10.2014
15	Gaby	29.5.2007	28.5.2012
16	Gignod	26.8.2009	25.8.2014
17	Gressan	19.10.2007	18.10.2012
18	Gressoney-Saint-Jean	29.5.2007	28.5.2012
19	Introd	17.8.2007	16.8.2012
20	Issime	24.7.2007	23.7.2012
21	Issogne	7.8.2007	6.8.2012
22	Jovençon	11.12.2007	10.12.2012
23	Montjovet	22.12.2009	21.12.2014
24	Perloz	9.8.2007	8.8.2012

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
25	Pollein	8.6.2007	7.6.2012
26	Pontey	10.7.2007	9.7.2012
27	Quart	31.5.2007	30.5.2012
28	Rhêmes-Notre-Dame	25.11.2008	24.11.2013
29	Roisan	2.10.2007	1.10.2012
30	Saint-Christophe	26.6.2007	25.6.2012
31	Saint-Nicolas	7.8.2007	6.8.2012
32	Saint-Oyen	5.12.2007	4.12.2012
33	Saint-Rhémy-en-Bosses	4.12.2007	3.12.2012
34	Sarre	14.1.2008	13.1.2013
35	Valgrisenche	7.8.2007	6.8.2012
36	Valpelline	3.7.2007	2.7.2012
37	Valsavarenche	31.7.2007	30.7.2012
38	Valtournenche	30.10.2007	29.10.2012
39	Verrès	5.8.2008	4.8.2013
40	Villeneuve	28.8.2007	27.8.2012

ALLEGATO 6 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.

N.	Comunità montane	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Grand Combin	5.7.2007	4.7.2012
2	Grand Paradis	25.3.2008	24.3.2013
3	Mont Emilius	24.7.2007	23.7.2012
4	Monte Cervino	14.6.2007	13.6.2012
5	Valdigne – Mont Blanc	10.7.2007	9.7.2012
6	Walser – Alta Valle del Lys	21.8.2007	20.8.2012

ALLEGATO 7 – Elenco attività complementari.**A – Comunicazione.**

- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2008/2009*, con gli studenti del Liceo scientifico "Édouard Bérard" di Aosta, classi I A, B e C e II E dell'indirizzo *Chimico-biologico* – Aosta, 30 gennaio 2009;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2008/2009*, con gli studenti dell'Istituzione scolastica di istruzione classica ed artistica Liceo classico "XXVI Febbraio" di Aosta, classi I, II e III E dell'indirizzo Europeo – Aosta, 5 marzo 2009;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2008* – Aosta, 29 aprile 2009;
- Interviste di RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta e di Rete Saint-Vincent sull'attività svolta nell'anno 2009 – Aosta, 29 aprile 2009;
- Intervista sull'attività svolta nell'anno 2009 per il video comunicato inserito sul sito Internet del Consiglio regionale – Aosta, 29 aprile 2009;
- Ripresa video dell'audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare del Comune di Aosta caricata su *YouTube* nello spazio dedicato al Comune – Aosta, 4 maggio 2009;
- Intervista rilasciata all'Addetto stampa del Comune di Aosta – Aosta, 7 maggio 2009;
- Intervista di Radio Valle d'Aosta 101 sull'attività svolta nell'anno 2009 – Aosta, 13 maggio 2009;
- Intervista de *Il Sole 24 Ore* al Difensore civico sull'attività svolta nell'anno 2009, pubblicata nell'inserto Nord Ovest del n. 24 in data 17 giugno 2009 – Aosta, 20 maggio 2009;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2008/2009*, con gli studenti dell'Istituzione scolastica di Istruzione professionale (I.S.I.P.) di Aosta, classe IV A dell'indirizzo Tecnico dei Servizi sociali – Aosta, 11 maggio 2009;
- Intervista di Campus sul ruolo dell'Ufficio del Difensore civico regionale nei confronti dell'Università – Aosta, 12 giugno 2009;

- Presentazione del *Progetto difesa civica e scuola 2009/2010* ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta nonché al Sovrintendente agli Studi – Aosta, 27 agosto 2009;
- Intervista per la trasmissione *Primo Piano* del Consiglio Valle, andata in onda il 6 ottobre e diffusa anche su Radio Reporter, Top Italia Radio, Radio Club, Radio Valle d'Aosta 101, Radio Proposta, 12 Vda.it – Aosta, 1° ottobre 2009;
- Intervista di Radio Proposta Aosta, andata in onda lunedì 2 novembre 2009 alle ore 10.00 ed alle ore 14.00 – Aosta, 8 ottobre 2009;

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione alla conferenza sul tema *La Dichiarazione universale dei Diritti umani ha 60 anni: 1948-2008. Grandi illusioni, grandi speranze* – Aosta, 15 gennaio 2009;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Sezione giurisdizionale per la Regione autonoma Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 17 febbraio 2009;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno accademico presso l'Università della Valle d'Aosta – Aosta, 18 febbraio 2009;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta – Aosta, 19 febbraio 2009;
- Partecipazione alla cerimonia di celebrazione del 61° anniversario dello Statuto speciale e del 63° anniversario dell'autonomia della Valle d'Aosta – Aosta, 22 febbraio 2009;
- Partecipazione alla presentazione di *Corto Circuito. Una ricerca sull'attribuzione delle responsabilità pubbliche a uomini e donne in Valle d'Aosta*, organizzata dall'Ufficio della Consigliera di Parità regionale della Valle d'Aosta, dalla Consulta regionale per la Condizione femminile e dall'Assessorato politiche sociali, Pari opportunità e Diritti del Comune di Aosta – Aosta, 6 aprile 2009;
- Frequenza al *Percorso di formazione e informazione per volontari del carcere e non...*, organizzato dall'Associazione valdostana Volontariato carcerario in collaborazione con il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta (C.V.S. onlus) – Aosta, aprile-giugno 2009;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 23 aprile 2009;

- Audizione del Difensore civico da parte della 1^a Commissione consiliare del Comune di Aosta – Aosta, 4 maggio 2009;
- Partecipazione al convegno *Difesa civica e associazioni: la tutela giudiziaria delle persone con disabilità*, organizzato dal Difensore civico del Comune di Milano – Milano, 18 maggio 2009;
- Partecipazione alla celebrazione del 63° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2009;
- Partecipazione alla celebrazione del 195° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri – Aosta, 5 giugno 2009;
- Incontro con il Coordinatore del Centro comunale Immigrati extracomunitari (C.I.E.) – Aosta, 26 giugno 2009;
- Partecipazione alla celebrazione del 235° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza – Pollein, 27 giugno 2009;
- Incontro con Associazioni dei consumatori e degli utenti presenti sul territorio valdostano – Aosta, 2 luglio 2009;
- Incontro con un’Associazione dei consumatori e degli utenti presente sul territorio valdostano – Aosta, 3 agosto 2009;
- Conferenza orale con il Presidente del Consiglio Valle in relazione all’organizzazione degli Stati generali della Difesa civica – Aosta, 2 settembre 2009;
- Partecipazione al VI^e Congrès de l’Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie (A.O.M.F.) sul tema *Le médiateur, le politique et la justice: vers une accessibilité équitable aux droits* – Québec, 7-9 settembre 2009;
- Incontro con il Vice Presidente del Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (C.V.S. onlus) – Aosta, 7 ottobre 2009;
- Partecipazione al convegno *Etica e diritto – Il danno alle Finanze pubbliche: profili amministrativi e penali* – Saint-Vincent, 15-17 ottobre 2009;
- Incontro con il Presidente del Consiglio in relazione all’organizzazione degli Stati generali della Difesa civica – Aosta, 5 novembre 2009;
- Partecipazione al seminario sulle *Problematiche connesse all’immigrazione*, organizzato dalla Questura di Aosta – Aosta, 10 novembre 2009;
- Partecipazione al convegno nazionale *La figura del Garante: tutela dei Diritti delle Persone limitate nella libertà*, organizzato dal Coordinamento nazionale Garanti delle persone private della libertà personale – Torino, 13 novembre 2009;

- Partecipazione, in qualità di relatore, sul tema *La médiation pas assez “sexy” pour les médias ?* al *Colloque international Médiatisation : la communication au cœur de la médiation*, organizzato dal *Médiateur* della Regione vallona del Belgio – Namur (Belgio), 23-24 novembre 2009;
- Visita alla Sede del *Médiateur* della Regione vallona del Belgio – Namur (Belgio), 25 novembre 2009;
- Conferenza telefonica con il Presidente del Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta in relazione all’organizzazione degli Stati generali della Difesa civica – Aosta, 30 novembre 2009;
- Incontro con il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione all’organizzazione degli Stati generali della Difesa civica – Aosta, 1° dicembre 2009;
- Incontro con il Deputato della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione all’organizzazione degli Stati generali della Difesa civica – Aosta, 7 dicembre 2009;
- Incontro con il Senatore della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione all’organizzazione degli Stati generali della Difesa civica – Aosta, 9 dicembre 2009;
- Partecipazione all’Assemblea degli Stati generali della difesa civica del Nord Italia, organizzata dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano in collaborazione con il Difensore civico della Regione Veneto – Verona, 11 dicembre 2009;
- Incontro con il Presidente dell’Associazione valdostana Volontariato carcerario – Aosta, 15 dicembre 2009;
- Partecipazione alle seguenti riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano:
 - Roma, 2 febbraio 2009;
 - Roma, 25 maggio 2009;
 - Roma, 3 luglio 2009;
 - Roma, 14 settembre 2009.

C – Altre attività.

- Partecipazione alle seguenti riunioni dell’Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d’Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato:

- Aosta, 9 giugno 2009;
- Aosta, 9 dicembre 2009.

ALLEGATO 8 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ¹⁰	Regione Ministero dell’Interno ¹¹	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
4 ¹²	Regione	Beni privati a destinazione pubblica	Ordinamento	Verifica della possibilità di acquisizione da parte dell’Ente pubblico di beni privati gravati da servitù di passaggio e ripartizione degli oneri di manutenzione
5 ¹³	Regione Ministero dell’Interno ¹⁴	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
6 ¹⁵	Regione	Beni pubblici	Ordinamento	Vizi della caldaia fornita ai conduttori di stabile di proprietà regionale
7 ¹⁶	Regione Saint-Christophe	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione e dei contributi integrativi per la realizzazione di una strada comunale
8 ¹⁷	Regione	Risparmio energetico	Ambiente	Legittimità del rigetto della domanda di concessione del contributo per il risparmio energetico
9 ¹⁸	Regione Ministero dell’Interno ¹⁹	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica dei requisiti morali necessari per la concessione della cittadinanza italiana
10 ²⁰	Regione	Edilizia	Assetto del territorio	Ritardi nel procedimento concessorio di mutuo regionale e conseguenze sulla detraibilità fiscale dei relativi interessi passivi
12 ²¹	Regione A.G.E.A. ²²	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Assistenza nella procedura di erogazione di premi relativi ai programmi di conversione e di abbandono della produzione lattiera

¹⁰ Pratica aperta nel 2007 e non ancora conclusa.

¹¹ Nei confronti del Ministero dell’Interno l’intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹² Pratica aperta nel 2007.

¹³ *Idem.*

¹⁴ Nei confronti del Ministero dell’Interno l’intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁵ Pratica aperta nel 2008.

¹⁶ Pratica aperta nel 2008 e non ancora conclusa.

¹⁷ Pratica aperta nel 2008.

¹⁸ *Idem.*

¹⁹ Nei confronti del Ministero dell’Interno l’intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

²⁰ Pratica aperta nel 2008 e non ancora conclusa.

²¹ Pratica aperta nel 2008.

²² Nei confronti dell’A.G.E.A. l’intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
14 ²³	Regione	Acque pubbliche	Assetto del territorio	Regolarità di un procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale di un progetto di derivazione di acque a scopo idroelettrico
17 ²⁴	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Correttezza della mancata attribuzione di punteggio ai fini della formazione delle graduatorie di avviamento a selezione della Pubblica Amministrazione per i figli conviventi nati da un precedente matrimonio
18 ²⁵	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Verifica sulla gestione e sull'organizzazione delle anticipazioni dei moduli relativi ad un corso serale per il conferimento di diploma di scuola secondaria di secondo grado
19 ²⁶	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per l'accesso a posti nella scuola primaria
20 ²⁷	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per l'accesso a posti nella scuola dell'infanzia
24 ²⁸	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Legittimità della sospensione dell'assegno di invalidità e ritardi nell'attribuzione, conseguente ad aggravamento, della pensione di invalidità civile
25 ²⁹	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Legittimità della procedura espropriativa in caso di mancanza di tempestive notifiche individuali al proprietario espropriando
27 ³⁰	Regione Gressoney-Saint-Jean	Urbanistica	Assetto del territorio	Inammissibilità di interventi edilizi che comportino una modifica sostanziale dell'opera nelle zone qualificate a rischio di frane o di inondazioni

²³ Pratica aperta nel 2008 e non ancora conclusa.

²⁴ Pratica aperta nel 2008.

²⁵ *Idem.*

²⁶ *Idem.*

²⁷ *Idem.*

²⁸ *Idem.*

²⁹ Pratica aperta nel 2008 e non ancora conclusa.

³⁰ Pratica aperta nel 2008.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
28 ³¹	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Correttezza delle modalità di scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico
30 ³²	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Legittimità della soppressione di linea specifica per studenti e disservizi relativi al funzionamento della linea ordinaria
31 ³³	Regione Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di alloggio in emergenza abitativa
33 ³⁴	Regione Brusson	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione per la realizzazione di opera comunale
34 ³⁵	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle prestazioni socio-assistenziali
35 ³⁶	Regione	Sanità veterinaria e zootecnia	Sanità	Correttezza delle procedure inerenti alla revoca della qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne e al risanamento del bestiame
36 ³⁷	Regione	Formazione professionale	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della mancata erogazione di una borsa di ricerca
37 ³⁸	Regione	Fiere, mostre e mercati	Attività economiche	Mancato riscontro alla richiesta fruire di strutture destinate all'esposizione di opere artistiche
38 ³⁹	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per l'accesso a posti nella scuola dell'infanzia
40 ⁴⁰	Regione	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Mancata risposta in materia di accesso agli atti amministrativi

³¹ Pratica aperta nel 2008.

³² *Idem.*

³³ *Idem.*

³⁴ Pratica aperta nel 2008 e intestata all'epoca al solo Comune, in quanto Amministrazione titolare del procedimento espropriativo, che riguarda anche la Regione, Amministrazione presso cui siede la Commissione competente a determinare l'indennità di espropriazione.

³⁵ Pratica aperta nel 2008.

³⁶ Pratica aperta nel 2008 e non ancora conclusa.

³⁷ Pratica aperta nel 2008.

³⁸ *Idem.*

³⁹ *Idem.*

⁴⁰ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
42	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Indicazioni in ordine ai rimedi contro il licenziamento disciplinare e alle relative procedure
43	Regione I.N.P.D.A.P.	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti sul trattamento previdenziale previsto a favore del dipendente licenziato
44	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti relativi ai requisiti per beneficiare dell'accoglienza urgente e temporanea in struttura regionale da parte di soggetto in condizioni di emergenza abitativa
45	Regione Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti relativi ai criteri per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
52	Regione Finaosta S.p.A.	Edilizia	Assetto del territorio	Liceità della subordinazione dell'erogazione di una parte del mutuo regionale concesso per l'acquisto della prima casa al pagamento al venditore di una somma trattenuta, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, sulla quota di prezzo eccedente il valore del mutuo
57	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Assistenza ai fini dell'accoglienza urgente e temporanea in struttura regionale o in comunità protetta casa-bambino ubicata al di fuori del territorio regionale
59	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Criticità conseguenti all'alloggiamento presso il Servizio sperimentale di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione
60	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'esclusione dalla concessione di borse di studio per accertamento della non veridicità del contenuto dell'attestazione I.S.E.E. consistente in un errore materiale produttivo di una difformità sostanzialmente irrilevante
76	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Indicazioni in ordine alla legittimità del rigetto della concessione della cittadinanza italiana per mancanza dei requisiti morali
79	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'esclusione della domanda di borsa di studio per incompletezza dei dati anagrafici dichiarati dal richiedente

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
80	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla copertura della quota di riserva per l'assunzione di lavoratori disabili
81	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle assunzioni di lavoratori disabili da parte dei datori di lavoro pubblici
83	Regione	Immigrazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti di adeguatezza dell'alloggio in disponibilità necessari per il rilascio del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
84	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica della condotta dei servizi sociali e informazioni sugli ausili assistenziali
85	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Ritardi nel procedimento di concessione di un contributo integrativo al minimo vitale
86	Regione	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti relativi all'interesse legittimante il diritto di accesso a documenti amministrativi
90	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Indicazioni in ordine alle modalità con cui è possibile espletare le prove di verifica delle materie con valutazione orale
93	Regione Doues	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifiche in ordine a varie fasi del procedimento relativo alla domanda di emergenza abitativa con particolare riferimento a ritardi nella predisposizione della relazione sociale
101	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Ammissibilità ai benefici a favore degli invalidi civili degli stranieri extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
103	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Correttezza dell'attribuzione del punteggio ai fini dell'inserimento in graduatoria di emergenza abitativa
104	Regione	Presidi residenziali socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai tempi massimi di permanenza in struttura dedicata a nuclei familiari che si trovano in situazioni urgenti
114	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti sugli effetti dell'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato e verifica delle opportunità lavorative e formative esistenti

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
116	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nella corresponsione dell'indennità di espropriazione per la realizzazione di opera comunale per mancata emanazione dell'ordinativo di pagamento
119	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al requisito del periodo di residenza legalmente previsto ai fini della concessione della cittadinanza
122	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai mezzi attraverso i quali fornire la prova del requisito della residenza necessario per la concessione della cittadinanza italiana
123	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle responsabilità in capo ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori esterni del datore di lavoro
124	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti sugli obblighi del datore di lavoro in relazione ai comportamenti dei dipendenti
126	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Verifica dei conteggi economici posti alla base di una proposta di transazione a definizione di una controversia avente ad oggetto il riconoscimento delle mansioni superiori espletate
128	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancato trasferimento di dipendente in situazione di pericolo per l'incolumità personale ad altra sede di lavoro
129	Regione	Formazione professionale	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della mancata erogazione di parte del buono formativo richiesto per le spese di partecipazione ad un corso
131	Regione	Immigrazione	Ordinamento	Ritardi nel procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
134	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Ritardi nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
137	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Presunte criticità nella scelta delle guide turistiche
143	Regione Aosta	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Assistenza ai fini dell'erogazione urgente del contributo straordinario concesso

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
144	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti sulle modalità di presentazione di ricorso avverso al verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada
146	Regione Verrès	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di alloggio in emergenza abitativa
147	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti reddituali necessari per la concessione della cittadinanza italiana
150	Regione Aosta	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'accesso ai contributi straordinari
153	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di un concorso per la copertura di posti vacanti bandito in presenza di una graduatoria in corso di validità riferita ad una selezione
154	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del verbale di contestazione elevato per infrazioni al Codice della Strada e chiarimenti sulle modalità di ricorso
156	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla debenza della restituzione dei ratei della pensione di invalidità indebitamente erogati per sopravvenuto difetto dei requisiti reddituali
157	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle prestazioni socio-assistenziali
161	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla disciplina dei ricorsi amministrativi nei confronti delle decisioni della Commissione medica di prima istanza relative all'accertamento dell'invalidità civile e delle domande di aggravamento
162	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al procedimento relativo all'accertamento sanitario e alla concessione delle provvidenze in materia di invalidità civile nonché ai rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso i verbali emessi dalla Commissione medica di prima istanza
171	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del rigetto dell'istanza di indennizzo dei danni causati all'autovettura dall'urto con un animale selvatico per non avere il veicolo un valore commerciale ricavabile dai listini in uso

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
177 ⁴¹	Regione	Immigrazione Invalidi civili	Ordinamento Politiche sociali	Mancata attribuzione della pensione di invalidità in assenza del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, non richiesto
178	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità del diniego del premio di laurea a studente che ha portato a termine nei tempi ordinari il corso di studi per il quale ha conseguito il titolo, pur essendo stato iscritto all'Università un numero di anni superiore
182	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti sulle sanzioni amministrative e penali previste per la guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di presentazione di ricorso avverso al relativo verbale di contestazione
183	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Possibilità di fare valere nell'ambito degli avvisi <i>ad opponendum</i> opposizioni da parte di un soggetto che non riveste la qualità di terzo rispetto all'esecuzione dell'opera pubblica
188	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'avviamento al lavoro delle persone invalide
191	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti sui tempi e sulle modalità di ricorso avverso verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada
193	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Assistenza ai fini della revisione della scheda di valutazione del dipendente pubblico
197	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Assistenza ai fini della predisposizione di una relazione sociale integrativa nel procedimento di assegnazione di un alloggio in emergenza abitativa
206	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai criteri di valutazione, ai fini della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici, delle mansioni svolte presso Enti estranei al Comparto unico regionale
207	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nell'emissione dell'ordinativo di pagamento delle indennità di espropriazione accettate per la realizzazione di un'opera comunale

⁴¹ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
213	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Prorogabilità della sistemazione assicurata dal Servizio sperimentale di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione
214	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica in ordine all'assegnazione di un alloggio ad un nucleo familiare inserito nella graduatoria dell'emergenza abitativa
217	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Equipollenza, a fini concorsuali, del diploma di laurea di educatore professionale col diploma di laurea in scienze dell'educazione
218	Regione	Commercio	Attività economiche	Legittimità del provvedimento di autorizzazione all'installazione di insegne di esercizi commerciali con prescrizioni
224	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Legittimità della mancata attribuzione dell'indennità di frequenza scolastica a minore invalido civile che non frequenta ancora la scuola materna
226	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Correttezza del giudizio di non ammissione di uno studente alla classe successiva
227	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti sulle possibilità di accedere alle provvidenze economiche a favore di soggetti in condizioni di disagio economico
234	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'esclusione dalla concessione di borsa di studio a studenti universitari per mancata tempestiva registrazione dei crediti conseguiti entro i termini previsti dal bando
239	Regione Charvensod	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione non accettate per la realizzazione di un'opera comunale
242 ⁴²	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Legittimità della mancata attribuzione dell'indennità di accompagnamento in assenza del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
243	Regione	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo dei periodi contributivi

⁴² Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
249	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del procedimento disciplinare avviato per avere assunto la qualità di socio in una società di capitali
250 ⁴³	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancato riconoscimento, in fase di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per l'accesso a posti nella scuola primaria, di maggiorazione di punteggio per il servizio prestato presso scuole di montagna
251 ⁴⁴	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancato riconoscimento, in fase di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per l'accesso a posti nella scuola primaria, di maggiorazione di punteggio per il servizio prestato presso scuole di montagna
252 ⁴⁵	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancato riconoscimento, in fase di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per l'accesso a posti nella scuola primaria, di maggiorazione di punteggio per il servizio prestato presso scuole di montagna
258 ⁴⁶	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Legittimità dell'esclusione dell'I.V.A. pagata dal contributo concesso ad imprenditore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale del versamento I.V.A.
269	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Assistenza ai fini della presentazione di osservazioni nel procedimento di sospensione della patente di guida
270 ⁴⁷	Regione Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità del rigetto della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
272	Regione Aosta	Provvidenze economiche	Edilizia residenziale pubblica Politiche sociali	Chiarimenti sulle possibilità di accedere alle provvidenze economiche a favore di soggetti in condizioni di disagio

⁴³ Pratica non ancora conclusa.

⁴⁴ *Idem.*

⁴⁵ *Idem.*

⁴⁶ *Idem.*

⁴⁷ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
276 ⁴⁸	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Legittimità della misura dei contributi concessi per la dotazione di attrezzature e macchinari agricoli
279 ⁴⁹	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Assistenza ai fini dell'inserimento socio-lavorativo di ex detenuto
287	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della copertura di un posto vacante mediante il trasferimento di altro dipendente in presenza di una graduatoria concorsuale scaduta
289	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti del contributo integrativo delle indennità di espropriazione per la realizzazione di opera comunale
292	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'attribuzione ai Comuni del contributo statale per l'iscrizione anagrafica dei comunitari con vincolo di destinazione alla formazione e conseguente mancata erogazione di indennità a favore degli Ufficiali d'anagrafe
293	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'attribuzione ai Comuni del contributo statale per l'iscrizione anagrafica dei comunitari con vincolo di destinazione alla formazione e conseguente mancata erogazione di indennità a favore degli Ufficiali d'anagrafe
294	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'attribuzione ai Comuni del contributo statale per l'iscrizione anagrafica dei comunitari con vincolo di destinazione alla formazione e conseguente mancata erogazione di indennità a favore degli Ufficiali d'anagrafe
297	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti sulle possibilità di accedere alle provvidenze economiche a favore di soggetti in condizioni di disagio economico da parte di un cittadino già in carico presso i servizi sociali
299	Regione Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Provvidenze economiche Servizi sanitari	Politiche sociali Sanità	Chiarimenti in ordine al rimborso delle spese e ai contributi erogabili per prestazioni sanitarie eseguite al di fuori del territorio valdostano
300	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Ritardi nella concessione di contributi straordinari

⁴⁸ Pratica non ancora conclusa.

⁴⁹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
303	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Prorogabilità del periodo di permanenza in struttura regionale di accoglienza e accompagnamento di soggetto in condizioni sociali disagiate privo di abitazione
305	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Assistenza ai fini dell'erogazione della parte residua del contributo integrativo al minimo vitale concesso
307	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti sugli obblighi del datore di lavoro in relazione ai comportamenti dei dipendenti
311	Regione	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla possibilità di rateizzare il pagamento di sanzioni amministrative e al mini-condono previsto per le sanzioni conseguenti a violazioni al Codice della Strada
312	Regione	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative
322	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'efficacia di una transazione conclusa e formalizzata di-nanzi alla Direzione provinciale del Lavoro
332	Regione	Immigrazione Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica introdotte dalla legge 94/2009 ai fini dell'accesso ai servizi bibliotecari
339 ⁵⁰	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Correttezza della reiezione dell'opposizione presentata per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'esecuzione di un'opera pubblica per essere il bene danneggiato espropriato
340 ⁵¹	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardo nei pagamenti del contributo integrativo dell'indennità di espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica
341	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Applicabilità dell'imposta di bollo alla richiesta di rimborso della tariffa versata per l'uso della sala conferenze in concreto non utilizzata

⁵⁰ Pratica non ancora conclusa.

⁵¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
342 ⁵²	Regione	Formazione professionale	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'affidamento di incarichi di docenza per la realizzazione di corsi di formazione del personale regionale a soggetti non inclusi nell'apposito elenco
343	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle prestazioni socio-assistenziali
348	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'iscrizione nelle liste per il collocamento e sulle opportunità di formazione professionale
350	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'esclusione dal beneficio del pagamento della semiretta del collegio per accertamento della non veridicità del contenuto dell'attestazione I.S.E.E.
351	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti sulla disciplina della rateizzazione dei debiti contenuta nella legge regionale 30/2009
353 ⁵³	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Legittimità dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica in assenza di una preventiva comunicazione ai proprietari interessati
361 ⁵⁴	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione di un contributo integrativo al minimo vitale
362	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Liceità della sospensione dell'erogazione di contributi liquidi ed esigibili in presenza di richiesta di dichiarazione stragiudiziale del terzo
364	Regione Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Verifica del procedimento inerente al rilascio del permesso di soggiorno e alla connessa predisposizione della relazione sociale
365	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Assistenza ai fini della richiesta di rimozione di cavi posti da gestore di servizi pubblici sulla facciata di un edificio

⁵² Pratica non ancora conclusa.

⁵³ *Idem.*

⁵⁴ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
367 ⁵⁵	Regione	Immigrazione	Ordinamento	Mancata iscrizione al Centro per l'impiego di lavoratore straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno
369	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Verifica dei conteggi economici posti alla base di una proposta di rateizzazione con particolare riferimento al calcolo degli interessi legali
374 ⁵⁶	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della deliberazione di attivazione in via sperimentale per un anno scolastico dell'orario articolato su cinque giorni settimanali
375	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla legittimità della deliberazione di attivazione in via sperimentale per un anno scolastico dell'orario articolato su cinque giorni settimanali
376	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Legittimità del procedimento avviato dalla Commissione medica locale di II grado nell'accertamento dell'invalidità civile
380	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle modalità ed ai termini per effettuare reclamo avverso i provvedimenti adottati dalle Istituzioni scolastiche

⁵⁵ Pratica non ancora conclusa.

⁵⁶ *Idem.*

ALLEGATO 9 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
63	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina delle assemblee degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
64	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli assegnatari
65	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Criticità relative allo sgombero neve e alla manutenzione della strada di accesso a fabbricato destinato all'edilizia residenziale pubblica
66	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Criticità in ordine alla manutenzione dei locali comuni interni a fabbricato destinato all'edilizia residenziale pubblica
67	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla possibilità per il proprietario di uno stabile adibito a edilizia residenziale pubblica di cedere in locazione locali destinati ad uso comune senza esperire procedure di evidenza pubblica
278	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti sul riparto delle spese di manutenzione negli immobili di edilizia residenziale pubblica

ALLEGATO 10 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
22 ⁵⁷	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Disservizio consistente nel mancato impiego di superfici antidecubito a supporto di paziente ricoverato in struttura ospedaliera
47	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in merito alle procedure per il rinnovo della patente di guida a soggetti affetti da diabete e ai ricorsi avverso le decisioni della Commissione medica locale
50	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Correttezza del giudizio sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione in deroga alla circolazione e sosta dei veicoli a servizio di persone invalide
53	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del collocamento a riposo del dipendente in presenza di un’istanza di trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età
54	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle modalità ed ai limiti con cui ai dipendenti pubblici possono essere attribuite mansioni superiori
55	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del mancato riconoscimento, ai fini della progressione economica orizzontale, dell’anzianità di servizio maturata anteriormente alla ricostituzione del rapporto di lavoro
56	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alle condizioni necessarie per la ricusazione del pediatra di fiducia da parte di genitori di figli minori
71	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Correttezza della richiesta di pagamento del ticket per prestazioni di pronto soccorso qualificate non urgenti a soggetto disoccupato
98	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alle procedure conseguenti a reclami presso l’Ufficio relazioni con il pubblico
125	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Presunte disfunzioni in seno alla Struttura complessa Psichiatria

⁵⁷ Pratica aperta nel 2008.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
160	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai soggetti cui rivolgersi per richiedere il risarcimento per i danni asseritamente cagionati dalla mancata esecuzione di un intervento chirurgico
170	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Liceità del subordino della prestazione medica alla sottoscrizione del modulo di rilascio del consenso al trattamento dei dati personali
186	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Correttezza della certificazione di non incapacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga alla circolazione e alla sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide
187	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Assistenza nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in deroga alla circolazione e alla sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide
198	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Correttezza, ai fini dell'attribuzione della fascia retributiva superiore, del mancato riconoscimento del servizio prestatore precedentemente alla riassunzione
199	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al potere del datore di lavoro di trasferire il dipendente per esigenze organizzative
203	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità dell'applicazione del <i>malum</i> per mancato ritiro dei referti sanitari, comunque visionati, entro i trenta giorni successivi alla loro disponibilità
219	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Certificabilità del superamento dell'esame di accertamento preliminare della lingua francese sostenuto per l'ammissione al corso in scienze infermieristiche
221	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in merito al concordamento dell'articolazione dell'orario di lavoro
231	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Criticità in ordine all'iscrizione al S.S.N. di extracomunitari ultrasessantacinquenni in caso di ricongiungimento familiare
257	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai presupposti del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio ospedaliero

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
282	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Danni	Ordinamento	Chiarimenti circa la risarcibilità del danno subito a causa di terapie ospedaliere inappropriate
299	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione	Provvidenze economiche Servizi sanitari	Politiche sociali Sanità	Chiarimenti in ordine al rimborso delle spese e ai contributi erogabili per prestazioni sanitarie eseguite al di fuori del territorio valdostano
302	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Danni	Ordinamento	Chiarimenti circa la risarcibilità dei danni presuntivamente subiti in conseguenza del parto
308	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Assistenza ai fini dell'iscrizione obbligatoria e gratuita presso il S.S.N. di cittadino extracomunitario ultrasessantacinquenne ricongiunto prima del 2008
337	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai presupposti per il rilascio della certificazione di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai fini del rinnovo dell'autorizzazione in deroga alla circolazione e alla sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide
338	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancato riscontro alla richiesta inerente alle modalità di formalizzazione di un verbale
358	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai poteri ed ai limiti dell'Ente nell'individuazione dei gestori di telefonia a cui affidare i servizi agli utenti
382	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai poteri di organizzazione del datore di lavoro anche in rapporto a quanto indicato dal Medico competente
383	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in merito all'assistenza erogabile alle straniere comunitarie sposate con cittadini italiani in gravidanza e per l'evento parto

ALLEGATO 11 – Comuni convenzionati.

1 – Comune di Allein

Nessun caso

2 – Comune di Aosta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ⁵⁸	Aosta	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Indennizzabilità di pregiudizi subiti dalla proprietà privata a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche
16 ⁵⁹	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Assistenza nel procedimento di assegnazione in locazione di un alloggio in emergenza abitativa
31 ⁶⁰	Aosta Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di alloggio in emergenza abitativa
32 ⁶¹	Aosta	Locazione assistita	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'accesso al Fondo comunale sfrattati
41 ⁶²	Aosta	Locazione assistita	Edilizia residenziale pubblica	Verifica delle condizioni e delle modalità di accesso alla locazione assistita in caso di domanda di emergenza abitativa accolta e non ancora soddisfatta
45	Aoste Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti relativi ai criteri per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
58	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Assistenza ai fini della predisposizione della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa

⁵⁸ Pratica aperta nel 2006.

⁵⁹ Pratica aperta nel 2008.

⁶⁰ *Idem.*

⁶¹ *Idem.*

⁶² *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
70	Aosta I.N.P.S.	Pensioni	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti relativi alla liceità della richiesta di restituzione dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio
73	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in merito alle scansioni di un procedimento avviato a seguito di richiesta di mutamento di alloggio di edilizia residenziale pubblica
74	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della richiesta di pagamento della T.A.R.S.U. e della relativa sanzione per un'autorimessa
77 ⁶³	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato della richiesta di cambio di alloggio popolare e delle misure adottabili per ovviare alla grave condizione abitativa del nucleo assegnatario
94	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti ai fini della presentazione di ricorso avverso verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada per sosta vietata e conseguente rimozione forzata
95	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti sui tempi di notifica dei verbali di contestazione di infrazioni al Codice della Strada
96	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a procedure e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per l'accesso a zona a traffico limitato
105	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in merito ai rapporti tra inserimento in graduatoria e assegnazione di alloggio in emergenza abitativa
111	Aosta	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al regime giuridico dei beni espropriati con particolare riferimento alla possibilità del loro utilizzo per finalità pubbliche diverse da quelle originarie
112	Aosta	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla possibilità di ottenere la retrocessione della parte dei beni espropriati non utilizzata
132	Aosta	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'assistente sociale competente
142	Aosta	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Correttezza della misura del contributo straordinario concesso

⁶³ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
143	Aosta Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Assistenza ai fini dell'erogazione urgente del contributo straordinario concesso
150	Aosta Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'accesso ai contributi straordinari
165	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in merito alla possibilità di sfruttamento volumetrico, ai fini dell'edificazione privata, di quote di beni funzionali alla realizzazione di opere pubbliche
179	Aosta ANAS	Viabilità	Trasporti e viabilità	Liceità della richiesta di pagamento di indennità e canoni per attraversamenti della sede stradale
180	Aosta ANAS	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine al soggetto titolato al rilascio di concessioni per l'attraversamento della sede stradale
205	Aosta	Polizia mortuaria e cimiteri	Ordinamento	Legittimità del rilascio di una nuova concessione di colombaro, con relativa controprestazione, in caso di spostamento di salma
241	Aosta Ministero dell'Interno	Carta d'identità	Ordinamento	Correttezza delle modalità di rinnovo della carta di identità elettronica
270 ⁶⁴	Aosta Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità del rigetto della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
271	Aosta	Fondo comunale sfrattati	Edilizia residenziale pubblica	Correttezza del preavviso di rigetto della domanda di contributo a valere sul fondo comunale a favore dei nuclei colpiti da sfratto esecutivo o in situazione di emergenza abitativa
272	Aosta Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti sulle possibilità di accedere alle provvidenze economiche a favore di soggetti in condizioni di disagio economico
275	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dei requisiti necessari per accedere al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con particolare riferimento alla continuità della residenza

⁶⁴ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
283	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in merito all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
295	Aosta	Attività ricreativa e sportiva	Turismo e sport	Assistenza ai fini del rilascio di beni immobili di proprietà comunale
296	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dei presupposti per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e esame dei rimedi per farvi fronte
298	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada per transito e sosta in zona a traffico limitato con particolare riferimento alla mancata apposizione del preavviso di accertamento
306	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Assoggettabilità all'I.C.I. di edifici concessi in comodato a parenti
334	Aosta	Viabilità	Trasporti e viabilità	Correttezza dell'invito alla regolarizzazione di un passo carrabile
335	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al regime tributario (assoggettamento a tassa/canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche – C.O.S.A.P.) dei passi carrabili
344	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di alloggio in emergenza abitativa
346	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in merito ai criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
349	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al bando di concorso per la formazione della graduatoria definitiva finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

3 – Comune di Arvier

Nessun caso

4 – Comune di Aivise

Nessun caso

5 – Comune di Aymavilles

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
175 ⁶⁵	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Assistenza ai fini della presentazione di osservazioni nel procedimento di reiterazione del vincolo espropriativo inerente a lavori di sistemazione stradale
176 ⁶⁶	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Assistenza ai fini della partecipazione a procedimento inerente alla realizzazione di parcheggi pubblici
236	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla disciplina delle osservazioni nei confronti dell'apposizione dei vincoli preordinati all'espropriazione e dei termini per la loro presentazione
237	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla disciplina delle osservazioni nei confronti dell'apposizione dei vincoli preordinati all'espropriazione e dei termini per la loro presentazione
248	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Criticità nella definizione di situazioni espropriative ed acquisitive pendenti
280	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica

⁶⁵ Pratica non ancora conclusa.⁶⁶ *Idem*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
281	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Mancato pagamento dell'indennità di espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica

6 – Comune di Brissogne

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
62 ⁶⁷	Brissogne	Tributi locali	Ordinamento	Indicazioni in merito alla determinazione dell'I.C.I. relativa ad immobili inagibili
159 ⁶⁸	Brissogne	Tributi locali	Ordinamento	Indicazioni sulla debenza dell'I.C.I. riguardo a terreno di fatto espropriato
201	Brissogne	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili nei confronti dell'indennità di espropriazione offerta sulla base dei valori agricoli medi degli incolti sterili in relazione a terreno censito catastalmente come seminativo irriguo
202	Brissogne	Tributi locali	Ordinamento	Mancato rimborso dell'I.C.I. indebitamente versata
356	Brissogne	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'istituto del condono edilizio ai fini di una sanatoria per opera abusiva
378	Brissogne	Beni pubblici	Ordinamento	Debenza del canone per l'attraversamento in sotterraneo della sede stradale comunale con tubature del gas
379	Brissogne	Espropriazioni	Assetto del territorio	Debenza di indennità per l'occupazione e l'espropriazione di servitù su beni immobili privati

⁶⁷ Caso trattato anteriormente alla sottoscrizione della convenzione.

⁶⁸ *Idem.*

7 – Comune di Brusson

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
33 ⁶⁹	Brusson Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione per la realizzazione di opera comunale

8 – Comune di Charvensod

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
228	Charvensod	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla possibilità da parte del proprietario parzialmente espropriato di ottenere l'espropriazione della porzione residua del bene
238 ⁷⁰	Charvensod	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ristoro dei pregiudizi subiti dalla proprietà privata a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche
239	Charvensod Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione non accettate per la realizzazione di un'opera comunale

9 – Comune di Châtillon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
189	Châtillon	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Correttezza del mancato rilascio della certificazione di situazione alloggiativa precaria a soggetto invalido non portatore di handicap sensoriale e/o motorio
190	Châtillon	Stato civile	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'annotabilità nei registri dello stato civile e anagrafici del provvedimento relativo alla separazione dei coniugi

⁶⁹ Pratica aperta nel 2008 e intestata all'epoca al solo Comune, in quanto Amministrazione titolare del procedimento espropriativo, che riguarda anche la Regione, Amministrazione presso cui siede la Commissione competente a determinare l'indennità di espropriazione.

⁷⁰ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
262	Châtillon	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità del rigetto della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
304	Châtillon	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di alloggio in emergenza abitativa
360	Châtillon	Attività ricreativa e sportiva	Turismo e sport	Ritardi nell'indennizzo e liceità dell'esclusione dai danni indennizzabili ai partecipanti ai corsi di ginnastica organizzati dall'Ente di alcune spese

10 – Comune di Cogne

Nessun caso

11 – Comune di Doues

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
91	Doues	Residenza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento di verifica della residenza anagrafica
93	Doues Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifiche in ordine a varie fasi del procedimento relativo alla domanda di emergenza abitativa con particolare riferimento a ritardi nella predisposizione della relazione sociale

12 – Comune di Étroubles

Nessun caso

13 – Comune di Fénis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
223	Fénis	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della richiesta di pagamento della differenza tra I.C.I. versata e quella dovuta sulla base della successiva determinazione del valore medio delle aree fabbricabili, maggiorata di interessi legali
291	Fénis	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della richiesta di pagamento dell'I.C.I. computata sulla base del valore del bene individuato nell'atto di cessione anziché sulla base dei valori venali in comune commercio determinati dall'Ente

14 – Comune di Fontainemore

Nessun caso

15 – Comune di Gaby

Nessun caso

16 – Comune di Gignod

Nessun caso

17 – Comune di Gressan

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
49	Gressan	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al titolo necessario per l'ottenimento della concessione edilizia da parte del non proprietario

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
75	Gressan	Referendum e iniziative popolari	Ordinamento	Informazioni sulle modalità di presentazione delle petizioni popolari

18 – Comune di Gressoney-Saint-Jean

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
27 ⁷¹	Gressoney-Saint-Jean Regione	Urbanistica	Assetto del territorio	Inammissibilità di interventi edilizi che comportino una modifica sostanziale dell'opera nelle zone qualificate a rischio di frane o di inondazioni
130	Gressoney-Saint-Jean	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della richiesta di pagamento dell'I.C.I. per un'autorimessa a servizio dell'abitazione principale intestata al coniuge non proprietario dell'alloggio

19 – Comune di Introd

Nessun caso

20 – Comune di Issime

Nessun caso

21 – Comune di Issogne

Nessun caso

⁷¹ Pratica aperta nel 2008.

22 – Comune di Jovençon

Nessun caso

23 – Comune di Montjovet

Nessun caso

24 – Comune di Perloz

Nessun caso

25 – Comune di Pollein

Nessun caso

26 – Comune di Pontey

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
15 ⁷²	Pontey	Espropriazioni	Assetto del territorio	Assistenza ai fini della presentazione di osservazioni nel corso del procedimento di variante al P.R.G.C. finalizzata all'espropriazione
61	Pontey	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al regime delle spese relative alle perdite in tubazioni dell'acquedotto poste nel sottosuolo pubblico e alla possibilità per l'Ente di accollarsi tutti gli oneri in caso di accertamento della necessità di un intervento manutentivo più globale

⁷² Pratica aperta nel 2008.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
208	Pontey	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della richiesta di pagamento della differenza tra I.C.I. versata e quella dovuta sulla base della successiva determinazione del valore medio delle aree edificabili

27 – Comune di Quart

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
21 ⁷³	Quart	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Mancata assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
140	Quart	Edilizia	Assetto del territorio	Legittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente che ordina la messa in sicurezza di un bene in caso di pericolo per la pubblica incolumità
273	Quart	Tributi locali	Ordinamento	Correttezza della richiesta di pagamento dell'I.C.I. per terreni edificabili assoggettati a vincoli urbanistici
274	Quart	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai termini per la presentazione di osservazioni nei confronti degli strumenti urbanistici

28 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
230	Rhêmes-Notre-Dame	Espropriazioni	Assetto del territorio	Criticità in ordine ad una procedura di espropriazione per la realizzazione di un'opera comunale

⁷³ Pratica aperta nel 2008 e non ancora conclusa.

29 – Comune di Roisan

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
184	Roisan	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai poteri ed ai limiti dell'Ente nell'individuazione delle zone da adibire a deposito di rifiuti
328	Roisan	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità di avvisi di accertamento con sanzione per omesso o parziale versamento dell'I.C.I. per terreni censiti con mappale catastale diverso da quello dell'abitazione principale
329	Roisan	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità di avvisi di accertamento con sanzione per omesso o parziale versamento dell'I.C.I. per terreni censiti con mappale catastale diverso da quello dell'abitazione principale

30 – Comune di Saint-Christophe

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
7 ⁷⁴	Saint-Christophe Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione e dei contributi integrativi per la realizzazione di una strada comunale
133	Saint-Christophe	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla disciplina della mobilità dei dipendenti nell'ambito del Comparto unico regionale
301	Saint-Christophe	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada per transito e sosta in zona a traffico limitato con particolare riferimento alla mancata apposizione del preavviso di accertamento

31 – Comune di Saint-Nicolas

Nessun caso

⁷⁴ Pratica aperta nel 2008 e non ancora conclusa.

32 – Comune di Saint-Oyen

Nessun caso

33 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
26 ⁷⁵	Saint-Rhémy-en-Bosses	Diritti reali	Ordinamento	Mancata evasione alla richiesta in merito alla titolarità di una strada ubicata nel territorio comunale e ai conseguenti obblighi del proprietario

34 – Comune di Sarre

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
106	Sarre	Refezione scolastica	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'individuazione di quote parte del costo del servizio di refezione scolastica differenziate tra utenti residenti e non residenti per l'anno scolastico venturo
185	Sarre	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle fasi e ai tempi del procedimento di assegnazione di alloggi in emergenza abitativa
235	Sarre	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per ottenere la residenza, con particolare riferimento all'idoneità dell'alloggio ad ospitare gli occupanti

35 – Comune di Valgrisenche

Nessun caso

⁷⁵ Pratica aperta nel 2008.

36 – Comune di Valpelline

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
13 ⁷⁶	Valpelline	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Liceità della realizzazione di una rampa di accesso alla strada da terreno agricolo a distanza di un metro dal confine di altra proprietà

37 – Comune di Valsavarenche

Nessun caso

38 – Comune di Valtournenche

Nessun caso

39 – Comune di Verrès

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
23 ⁷⁷	Verrès	Viabilità	Trasporti e viabilità	Liceità della rimozione di un cancello posto a presidio di proprietà private su strada pubblica
146	Verrès Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di alloggio in emergenza abitativa
316	Verrès	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ai tempi relativi al procedimento di assegnazione in locazione di un alloggio in emergenza abitativa

⁷⁶ Pratica aperta nel 2008.

⁷⁷ *Idem.*

40 – Comune di Villeneuve

Nessun caso

ALLEGATO 12 – Comunità montane convenzionate.

1 – Comunità montana Grand Combin

Nessun caso

2 – Comunità montana Grand Paradis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
138	Comunità montana Grand Paradis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle condotte assoggettabili a sanzioni e al procedimento disciplinare

3 – Comunità montana Mont Emilius

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
229	Comunità montana Mont Emilius	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in merito al procedimento disciplinare

4 – Comunità montana Monte Cervino

Nessun caso

5 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
3 ⁷⁸	Comunità montana Valdigne – Mont Blanc	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Riconoscibilità di indennizzi per diminuzione del valore di una proprietà privata non espropriata causati dalla realizzazione di un'opera pubblica

6 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
152	Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al trattamento contrattuale del recupero delle prestazioni di lavoro effettuate in giorni festivi

⁷⁸ Pratica iniziata nel 2007.

ALLEGATO 13 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
11 ⁷⁹	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza ed assistenza	Correttezza della definizione di una pratica di infortunio sul lavoro
29 ⁸⁰	Polizia di Stato	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità dei verbali di contestazione per eccesso di velocità elevati nella medesima giornata a distanza di pochi chilometri
39 ⁸¹	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza ed assistenza	Verifica dei tempi del procedimento di attribuzione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria in favore dei lavoratori del settore agricolo
43	I.N.P.D.A.P. Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti sul trattamento previdenziale previsto a favore del dipendente licenziato
70	I.N.P.S. Aosta	Pensioni	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti relativi alla liceità della richiesta di restituzione dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio
78	I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Verifiche in ordine al diniego di revisione del trattamento pensionistico per mancata valutazione di servizi simultanei
92	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza ed assistenza	Correttezza della misura degli emolumenti corrisposti a titolo di Cassa Integrazione Guadagni
107	I.N.P.D.A.P.	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti relativi ai rimedi previsti nei confronti del diniego di accesso a documenti amministrativi
108	I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Mancata risposta in merito allo stato del procedimento di erogazione del trattamento pensionistico privilegiato
127	Questura di Aosta Pont-Saint-Martin	Incolunità pubblica	Ordinamento	Indicazioni in ordine alla disciplina dei fuochi d'artificio
141	P.R.A.	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine agli strumenti necessari a provare l'assenza della titolarità di un veicolo da parte di soggetto gravato da sanzioni amministrative

⁷⁹ Pratica aperta nel 2008 e non ancora conclusa.

⁸⁰ Pratica aperta nel 2008.

⁸¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
148	Polizia di Stato	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità dei verbali di contestazione elevati per guida in stato di ebrezza
167	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Correttezza della sospensione del pagamento dell'assegno sociale in presenza di indebite erogazioni precedenti e dell'insussistenza dei requisiti reddituali per la percezione dei ratei correnti
179	ANAS Aosta	Viabilità	Trasporti e viabilità	Liceità della richiesta di pagamento di indennità e canoni per attraversamenti della sede stradale
180	ANAS Aosta	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine al soggetto titolato al rilascio di concessioni per l'attraversamento della sede stradale
181	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti sulla riscossione coattiva dei crediti tributari e sugli organismi non giurisdizionali specializzati nella tutela del contribuente
194	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza ed assistenza	Verifica della procedura di erogazione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e assistenza ai fini del pagamento diretto da parte dell'Ente previdenziale
195	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza ed assistenza	Verifica della procedura di erogazione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e assistenza ai fini del pagamento diretto da parte dell'Ente previdenziale
204	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Legittimità del conguaglio tra crediti e debiti previdenziali
209	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Trasmissibilità agli eredi di debiti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali
211	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Trasmissibilità agli eredi di debiti previdenziali
225	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Contestazioni ai fini del pagamento dell'imposta di registro in merito al valore di mercato dichiarato nell'atto di compravendita
232	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Difficoltà connesse alla richiesta del certificato di non divorzio ai fini del rilascio del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo al coniuge ed ai figli
233	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Legittimità del fermo amministrativo del veicolo per mancato pagamento parziale della tassa di possesso dell'autovettura

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
246	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine alla procedura per l'attribuzione della Cassa Integrazione Guadagni speciale
247	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine alla procedura per l'attribuzione della Cassa Integrazione Guadagni speciale
263	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Correttezza del calcolo previsto nell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi
264	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti sulla possibilità di rateizzare debiti tributari
265	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in merito a conguagli operati dall'Ente previdenziale
277 ⁸²	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza ed assistenza	Ritardo nell'erogazione del trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate a causa del maltempo in favore dei lavoratori del settore agricolo
313 ⁸³	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza ed assistenza	Verifica delle modalità e dei tempi del procedimento di attribuzione della Cassa Integrazione Guadagni in favore dei lavoratori del settore edile
330	Polizia di Stato	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'obbligazione solidale del proprietario in caso di sanzione amministrativa comminata per circolazione con veicolo non sottoposto a revisione
331	Polizia di Stato	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada notificato con indicazione di una somma dovuta diversa da quella contenuta nel verbale originario
345	I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Verifica dei pagamenti dei ratei della pensione ordinaria di vecchiaia
357 ⁸⁴	Agenzia delle Entrate	Impiego pubblico	Organizzazione	Verifica della rilevanza di una sentenza di patteggiamento per fatti anteriori al 2001 ai fini dell'assunzione

⁸² Pratica non ancora conclusa.

⁸³ *Idem.*

⁸⁴ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
359 ⁸⁵	I.N.P.S.	Infortunistica	Previdenza ed assistenza	Legittimità del provvedimento di decadenza dall'indennità di malattia per errata indicazione nella relativa certificazione medica del domicilio
363	I.N.P.S.	Pensioni	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine alla cumulabilità della pensione con la retribuzione da lavoro dipendente
364	Questura di Aosta Regione	Immigrazione	Ordinamento	Verifica del procedimento inerente al rilascio del permesso di soggiorno e alla connessa predisposizione della relazione sociale
371	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo con particolare riferimento alla continuità del soggiorno negli ultimi cinque anni
372	ANAS	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle modalità di pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo di opera pubblica preordinato all'esproprio in presenza di numerosi destinatari
373	ANAS	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle possibilità di intervenire nel procedimento di approvazione del progetto preordinato all'esproprio da parte degli interessati
381	Polizia di Stato	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti ai fini della presentazione di un ricorso avverso il verbale di accertamento per transito su pista da sci chiusa

⁸⁵ Pratica non ancora conclusa.

**ALLEGATO 14 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso ai documenti amministrativi.**

Nessun caso

ALLEGATO 15 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ⁸⁶	Ministero dell'Interno ⁸⁷ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
5 ⁸⁸	Ministero dell'Interno ⁸⁹ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
9 ⁹⁰	Ministero dell'Interno ⁹¹ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica dei requisiti morali necessari per la concessione della cittadinanza italiana
12 ⁹²	A.G.E.A. ⁹³ Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Assistenza nella procedura di erogazione di premi relativi ai programmi di conversione e di abbandono della produzione lattiera
46	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
52	Finaosta S.p.A. Regione	Edilizia	Assetto del territorio	Liceità della subordinazione dell'erogazione di una parte del mutuo regionale concesso per l'acquisto della prima casa al pagamento al venditore di una somma trattenuta, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, sulla quota di prezzo eccedente il valore del mutuo
68	Nus	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Indicazioni in merito all'irrogabilità di sanzioni per derivazione di acqua potabile per usi diversi da quelli contrattualmente pattuiti con l'Ente concedente
69	Bionaz	Servizi pubblici	Ordinamento	Indicazioni in merito alla regolamentazione relativa alle tariffe dei consumi di acqua potabile
76	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Indicazioni in ordine alla legittimità del rigetto della concessione della cittadinanza italiana per mancanza dei requisiti morali

⁸⁶ Pratica aperta nel 2007 e non ancora conclusa.

⁸⁷ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁸⁸ Pratica aperta nel 2007.

⁸⁹ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁹⁰ Pratica aperta nel 2008.

⁹¹ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁹² Pratica aperta nel 2008.

⁹³ Nei confronti dell'A.G.E.A. l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
87	Donnas	Urbanistica	Assetto del territorio	Indicazioni in merito alla sospensione del procedimento relativo al rilascio di concessione edilizia nelle more dell'approvazione delle varianti al P.R.G.C.
88	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
100	Donnas	Tributi locali	Ordinamento	Indicazioni in ordine all'assoggettamento al pagamento dell'I.C.I. di terreni di fatto inedificabili
102	Monopoli di Stato	Concessione di giochi Cauzione	Attività economica	/
109	Comune della Lombardia non precisato	Tributi locali	Ordinamento	/
110	Comune della Lombardia non precisato	Tributi locali	Ordinamento	/
113	Nus	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Indicazioni in merito all'irrogabilità di sanzioni per derivazione di acqua potabile per usi diversi da quelli contrattualmente pattuiti con l'Ente concedente
119	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al requisito del periodo di residenza legalmente previsto ai fini della concessione della cittadinanza
120	Motorizzazione civile di Biella	Circolazione mezzi di trasporto	Trasporti e viabilità	/
122	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai mezzi attraverso i quali fornire la prova del requisito della residenza necessario per la concessione della cittadinanza italiana
127	Pont-Saint-Martin Questura di Aosta	Incolunità pubblica	Ordinamento	Indicazioni in ordine alla disciplina dei fuochi d'artificio
134	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Ritardi nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
136	Chambave	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in merito ai rapporti tra inserimento in graduatoria e assegnazione di alloggio in emergenza abitativa

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
147	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti reddituali necessari per la concessione della cittadinanza italiana
168	Comune di Tortona (AL)	Circolazione stradale	Ordinamento	/
169	Comune di Tortona (AL)	Circolazione stradale	Ordinamento	/
174	Donnas	Tributi locali	Ordinamento	Assoggettabilità all'I.C.I. di porzioni di edifici concessi in comodato a parenti
192	Ministero delle Finanze	Giurisdizione	Ordinamento	/
212	Bionaz	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Danni conseguenti alla realizzazione di un'opera pubblica
215	Forze armate	Giurisdizione	Ordinamento	/
220	Università degli studi di Torino	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	/
241	Ministero dell'Interno Aosta	Carta d'identità	Ordinamento	Correttezza delle modalità di rinnovo della carta di identità elettronica
254	Motorizzazione civile di Roma	Circolazione stradale	Ordinamento	/
255	Comune di Frattamaggiore (NA)	Circolazione stradale	Ordinamento	/
256	Comune di Genova	Circolazione stradale	Ordinamento	/
259	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
261	Regione Calabria	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
266	Provincia di Reggio Calabria	Tributi locali	Ordinamento	/
267	Nus	Tributi locali	Ordinamento	Indicazioni in ordine all'assoggettabilità ad imposta di bollo dell'istanza di voltura della concessione di acqua potabile e del conseguente contratto
284	Comune di Camaiore (LU)	Tributi locali	Ordinamento	/

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
286	Nus	Danni	Ordinamento	Indicazioni in merito ai rimedi utilizzabili per ottenere il ristoro di pregiudizi subiti da beni immobili privati adiacenti al sottosuolo pubblico
309	Azienda U.S.L. di Gallarate (VA)	Danni	Ordinamento	/
314	Ministero degli Esteri	Immigrazione	Ordinamento	/
320	Gressoney-La-Trinité	Urbanistica	Assetto del territorio	Indicazioni in ordine ai poteri sostitutivi regionali in materia urbanistica
321	Gressoney-La-Trinité	Urbanistica	Assetto del territorio	Indicazioni in ordine ai termini di attuazione dei Piani urbanistici di dettaglio
325 ₅	Nus	Servizi pubblici	Ordinamento	Indicazioni in ordine alle responsabilità del titolare, dell'esercente e dei genitori riguardo al servizio di scuolabus
336	Comune di Asiago (VI)	Urbanistica	Assetto del territorio	/
347	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
352	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
355	Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	Concorsi pubblici impieghi	Organizzazione	/
370	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

ALLEGATO 16 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
48	Diritti reali
51	Diritto di famiglia
72	Proprietà – Condominio
82	Obbligazioni e contratti
89	Proprietà – Condominio
97	Obbligazioni e contratti
99	Rapporti di vicinato
115	Proprietà
117	Obbligazioni e contratti
118	Obbligazioni e contratti
121	Viabilità
135	Titoli di credito
139	Rapporti di vicinato
145	Servizi pubblici
149	Lavoro subordinato
151	Diritto di famiglia
155	Obbligazioni e contratti
158	Servizi pubblici
163	Diritto di famiglia
164	Proprietà – Condominio
166	Obbligazioni e contratti
172	Diritto di famiglia
173	Rapporti di vicinato
196	Lavoro subordinato
200	Obbligazioni e contratti
210	Diritto successorio
216	Consorzi agrari
222	Proprietà – Condominio

Caso n.	Materia
240	Servizi pubblici
244	Contratti bancari
245	Consorzi agrari
253	Proprietà
260	Contratto di comodato
268	Diritti reali
285	Diritto successorio
290	Consorzi agrari
310	Diritto successorio
315	Diritto di famiglia
317	Patrocinio legale
318	Patrocinio legale
319	Contratto di locazione
323	Obbligazioni e contratti
324	Spese giudiziarie
326	Proprietà – Condominio
327	Proprietà – Condominio
333	Obbligazioni e contratti
354	Diritti reali
366	Obbligazioni e contratti
368	Contratto di assicurazione
377	Obbligazioni e contratti